

== Anno XIX - N. 10-12 ==

= Ottobre-Dicembre 1920 =

# BOLLETTINO DELLA EMIGRAZIONE



PUBBLICAZIONE DEL  
COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

STABILIMENTO TIPOGRAFICO  
:: Soc. CARTIERE CENTRALI ::  
Via Appia Nuova, 246-248 - ROMA



SOMMARIO

DEL N. 10-12 DELL'ANNO 1920

<i>La mano d'opera straniera in Francia</i> , di S. COLETTI, consigliere dell'emigrazione . . . . .	Pag. 461.
<b>Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro</b> . . . . .	» 475
<i>Francia.</i> — Decreto 2 aprile 1917, che istituisce una carta d'identità per uso degli stranieri (475) - Decreto 18 novembre 1920, relativo alla circolazione e alla sorveglianza della mano d'opera straniera in Francia (475) - Decreto 5 agosto 1920, che stabilisce le norme per l'attuazione della legge 23 aprile 1919 sulla giornata delle otto ore nelle industrie delle costruzioni e dei lavori pubblici delle regioni liberate (477).	
<i>Svizzera.</i> — Ordinanza del Consiglio federale del 9 luglio 1920, che modifica l'ordinanza 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri (479).	
<i>Spagna.</i> — Decreto 7 agosto 1920, col quale viene istituita una assicurazione a favore degli emigranti in caso di morte o inabilità fisica durante il viaggio (481).	
<i>Perù.</i> — Legge 22 settembre 1920, n. 4145, sull'ammissione e la espulsione degli stranieri (481).	
<b>Notizie sull'emigrazione e sul lavoro</b> . . . . .	» 483
<i>Società delle Nazioni.</i> — La III Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del Lavoro (483) - La V Sessione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro (484).	
<i>Italia.</i> — L'accordo italo-francese per i fosfati (487) - Il Comitato permanente del Lavoro (489) - Emigrazione di classi medie (489) - Congresso regionale sull'emigrazione e la disoccupazione nel Veneto (490).	
<i>Francia.</i> — Movimento dell'immigrazione operaia (491).	
<i>Svizzera.</i> — Mercato del lavoro e disoccupazione (493) - La legge federale sulla durata del lavoro nelle imprese di trasporto (494).	
<i>Germania.</i> — La nuova legge elettorale tedesca e la rappresentanza degli emigranti (495) - Emigrazione tedesca nel Brasile (495).	
<i>Polonia.</i> — Emigrazione ebraica (495).	
<i>Spagna.</i> — Movimento emigratorio nel 1° semestre 1920 (496).	
<i>Romania.</i> — Legge romena sui conflitti collettivi del lavoro (497).	
<i>Canada.</i> — Movimento immigratorio nel 1° semestre 1920 (498) - Condizioni del lavoro e della emigrazione nella provincia di Alberta nel 1° semestre 1920 (499).	
<i>Stati Uniti.</i> — La ripresa dell'immigrazione (502) - Immigrazione polacca (503) - Scopi e attività dell'Ufficio Federale di collocamento (504) - Nuovo progetto di legge sull'immigrazione (506) - Le regioni agricole nello Stato di New York (507) - La Federazione americana del Lavoro contro il proletariato rivoluzionario europeo (508) - La finanza americana e le Casse postali di risparmio (508).	
<i>Argentina.</i> — Accordo internazionale sud-americano di polizia (510).	

(Segue a pag. 3).



## La mano d'opera straniera in Francia

1. L'accentuarsi di una scarsa natalità, le gravi perdite di uomini subite durante la guerra, la ricostruzione delle regioni che della guerra soffersero la violenza formidabile, hanno accresciuto per la Francia, in misura cospicua, il bisogno di ricorrere alla mano d'opera straniera. Già nel 1911, epoca dell'ultimo censimento, la Francia occupava circa 600,000 lavoratori provenienti da altri paesi d'Europa, più specialmente da quelli circostanti ai suoi confini. Nel 1916, la mobilitazione avendo assorbito fino all'estremo limite, quanto di umane energie poteva dare la Francia per la difesa nazionale, e dovendosi tuttavia provvedere alla produzione degli strumenti bellici, richiesti assiduamente in nuove forme e in misura sempre maggiore, presso il Ministero degli Armamenti venne istituito un Servizio per il reclutamento, utilizzazione e disciplina degli operai stranieri. Dal 1° luglio 1916 al 1° gennaio 1919 furono introdotti in Francia dal Ministero degli Armamenti 22,849 portoghesi, 15,212 spagnuoli, 24,274 greci, 5846 italiani, 1306 polacchi, 12,700 di nazionalità diverse. Ad un tempo i Ministeri della Guerra e delle Colonie assicuravano il concorso della mano d'opera di colore. Alla data dell'armistizio si trovavano in Francia 34,536 algerini, 12,695 marocchini, 12,357 tunisini, 42,757 indocinesi, 3469 malgasci, 34,595 cinesi.

2. Cessata la guerra l'immigrazione divenne un problema intrinseco alla restaurazione dell'economia nazionale. Si riconobbe che la mano d'opera di colore, pur avendo reso dei buoni servizi durante la guerra, non potevasi accettare definitivamente. Vi si opponevano la diversità di razza e di costumi, la difficoltà di acclimatarla in Francia, lo scarso rendimento, l'alto costo derivante da trasporti marittimi, sorveglianza e mantenimento. Uniformando il programma di ricerca di mano d'opera straniera a criteri etnici, politici e tecnici, si è stabilita la seguente gradua-



toria: 1° italiani, 2° polacchi, 3° cecoslovacchi, 4° portoghesi, 5° spagnuoli, 6° greci, 7° russi, 8° tedeschi, austriaci, ungheresi e bulgari.

Si è quindi provveduto ad accordi con gli Stati di provenienza della mano d'opera così prescelta, e, traendo partito dell'esperienza fatta durante la guerra, a disciplinarne l'afflusso, l'impiego e il controllo. Venne pertanto mantenuto in vigore, pur adottando taluni temperamenti, il decreto 21 aprile 1917 che regola l'ammissione e la circolazione in suolo francese dei lavoratori stranieri. A norma di tale decreto il lavoratore straniero, entrando in Francia, è tenuto all'osservanza delle seguenti formalità: a) presentarsi alle autorità di polizia di frontiera per l'accertamento dell'identità; b) riceverne la carta detta appunto di identità o di circolazione (colore verde per i lavoratori dell'industria, colore bruno per i lavoratori dell'agricoltura). La carta in questione deve essere munita di fotografia di cui il titolare dovrà fornire altri due esemplari per uso delle autorità. Se l'emigrante è munito di passaporto su di esso verrà fatta menzione della carta di identità rilasciata, senza che perciò l'emigrante sia dispensato dal munirsi della carta stessa. Queste pratiche non esonerano l'emigrante dal presentarsi alle autorità municipali o di pubblica sicurezza del luogo di destinazione per essere iscritto nel registro di immatricolazione. In altri termini la legge 8 agosto 1893 che, anteriormente alla guerra, subordinava la residenza del lavoratore straniero in Francia alla semplice immatricolazione, sussiste ad un tempo con le disposizioni del citato decreto. La visita sanitaria e la vaccinazione sono pure comprese tra le formalità che il lavoratore straniero incontra alla frontiera per entrare in Francia. Dalla frontiera l'emigrante viene diretto al più prossimo deposito di mano d'opera straniera per accertare le sue condizioni d'impiego, qualora sia latore di un contratto di lavoro, oppure per provvedere al suo collocamento conformemente alle sue aspirazioni, alle sue attitudini e alle condizioni del mercato di lavoro.

3. Il servizio d'immigrazione è costituito:

1° da un ufficio centrale in Parigi con annesso l'ufficio centrale di collocamento;



2° dai depositi di mano d'opera straniera. Con decreto 5 agosto 1919 vennero istituiti i primi tre depositi di Hendaye, Margnac Saint Béat e Perpignan destinati a ricevere la mano d'opera iberica. Col decreto 23 ottobre 1919 furono istituiti i depositi di Modane e Mentone per la mano d'opera proveniente dall'Italia, Buisieux e Tourcoing per la mano d'opera belga, Toul per i polacchi, Marsiglia per i greci e i maltesi. Un nuovo deposito verrà prossimamente istituito, probabilmente a Bellegarde, per la mano d'opera proveniente dalla Svizzera;

3° il servizio d'immigrazione è completato dagli uffici regionali di controllo in Tolone, Bordeaux, Nantes e Lione;

4° il Consiglio nazionale del lavoro, composto dai delegati dei Ministeri interessati all'immigrazione, dai delegati padronali e operai dell'industria e dell'agricoltura, è chiamato a pronunciarsi principalmente sulle condizioni del mercato di lavoro in rapporto all'impiego della mano d'opera straniera;

5° il coordinamento delle misure da adottarsi nei riguardi dell'immigrazione è affidato a una Commissione interministeriale composta dai delegati dei Ministeri degli Affari Esteri, del Lavoro, dell'Agricoltura, dell'Interno, delle Regioni liberate, dell'Igiene e della Previdenza. Successivamente a questa Commissione, istituita con decreto 3 marzo 1919, con decreto 18 luglio 1920 è stata istituita, presso il Ministero degli Affari Esteri, una Commissione permanente dell'immigrazione.

Con ciò il Governo francese non intende di aver completato i suoi servizi d'immigrazione. L'importanza che l'immigrazione è destinata ad assumere in questo paese, fermamente deciso ad assicurarsi il più prospero avvenire, non vi è nessuno che la disconosca, perciò si preconizza un Commissariato generale dell'immigrazione in analogia col Commissariato generale italiano dell'emigrazione. Si tratta evidentemente di un'analogia più di forma che di sostanza, le funzioni specifiche dei due organismi di Stato essendo fondamentalmente diverse.

4. Gli accordi con gli Stati di emigrazione, risultavano indispensabili, nell'attuale periodo di intensa evoluzione sociale, sia in quanto potevano concernere gli ordinamenti interni ai singoli Stati, sia per il mantenimento dei buoni rapporti internazionali.



Per la Francia tali accordi costituivano inoltre la garanzia che le sue domande di mano d'opera sarebbero state soddisfatte. Se, da un lato, nessun paese di civiltà moderna avrebbe potuto ammettere che i propri operai, impiegandosi in Francia, venissero a trovarsi in condizioni d'inferiorità rispetto agli operai francesi, d'altro lato accordando agli stranieri, in quanto lavoratori, la parità di trattamento con i lavoratori nazionali, la Francia ha adottato il provvedimento più efficace ad impedire che i primi risultino un elemento perturbatore del mercato del lavoro; vale a dire essi saranno chiamati a partecipare al lavoro francese solo in quanto la mano d'opera indigena non sarà sufficiente ai bisogni dell'economia nazionale. Se al paese di emigrazione possono risultare dei vantaggi dall'espatrio di una mano d'opera eccedente la sua capacità di impiego, utilità ben maggiori risultano al paese d'immigrazione poichè in esso si afferma il lavoro con tutte le sue conseguenze di progresso civile ed economico. In Francia, per essere i lavori di stagione pressochè interamente affidati alla mano d'opera straniera, i rischi della disoccupazione sono ridotti ad un minimo; mentre la mano d'opera straniera rimpatria col cessare dei lavori, questi stessi lavori costituiscono, in molte professioni, una condizione necessaria alla continuità dell'impiego della mano d'opera francese. S'intende che nell'*eguaglianza di trattamento* si comprendono a vantaggio dei lavoratori stranieri, anche quelle previdenze e quelle assistenze che sono ormai proprie agli ordinamenti sociali degli Stati più progrediti, seppure non si devono considerare parte integrante dei salari.

Con l'Italia la Francia ha concluso il Trattato di lavoro del 30 settembre 1919 e l'accordo 16 febbraio 1920 per le assicurazioni sociali in Alsazia Lorena; con la Polonia l'accordo 7 settembre 1919; con la Cecoslovacchia l'accordo 30 marzo 1920; una speciale convenzione assicura alla Francia l'arruolamento di 7000 lavoratori maltesi; analoga convenzione le assicura il concorso della mano d'opera portoghese.

5. Se si riassumono i dati statistici pubblicati dal « Bulletin du Marché du Travail », durante i primi tre trimestri dell'anno in corso, si conclude che in detto periodo di tempo entrarono in Francia :



	Immigrati
Italiani . . . . .	62,407
Spagnuoli . . . . .	13,912
Polacchi . . . . .	13,612
Belgi . . . . .	7,682
Portoghesi . . . . .	5,953
Maltesi . . . . .	722
altre nazionalità . . . . .	306

Queste cifre sono indubbiamente inferiori al vero, anzitutto perchè non è tenuto conto delle donne e dei ragazzi che pure costituiscono un'attività economica immediata e futura. L'emigrazione belga, almeno fino all'agosto, è sfuggita pressochè interamente alle registrazioni sia per mancanza di appositi uffici, sia per la facilità di attraversare la frontiera franco-belga priva di ostacoli naturali. Un gran numero degli stessi nostri emigranti poterono entrare in Francia senza troppe difficoltà e senza passare per gli uffici di controllo. Altri emigranti evitarono i controlli passando per la Svizzera.

L'emigrazione italiana come è stata ricercatissima così è risultata prevalente su tutte le altre correnti di emigrazione verso la Francia. Non è azzardato il ritenere che dal gennaio al settembre del corrente anno entrarono in Francia non meno 80,000 lavoratori italiani senza che perciò ne sia risultato alcun abbassamento dei salari od altra perturbazione nel mercato francese di lavoro. Il collocamento della nostra mano d'opera, da un lavoro ad un altro, da una località all'altra, risultò sempre agevole sia per effetto delle offerte di impiego e degli ordinamenti locali, sia per l'adattabilità caratteristica degli operai italiani. In quanto alle richieste per le miniere di carbone, tale adattabilità non poteva risultare che da un lento e graduale processo che forse non è stato adeguatamente curato, trattandosi di lavoratori non abituati alle fosche oscurità dalle quali proviene il prezioso combustibile che al nostro paese fa interamente difetto. Per contro l'Italia, che possiede i più abili e forti minatori di roccia, si prepara a fornire la mano d'opera necessaria alle miniere di ferro che della Francia sono una delle principali ricchezze.



L'emigrazione spagnuola fu sempre un ausiliario ricercato dall'agricoltura della Francia sud-occidentale. Dopo aver assunto proporzioni insolitamente elevate durante la guerra nelle officine di proiettili, l'emigrazione spagnuola è venuta mano mano scemando in seguito al rialzo delle mercedi spagnuole e per effetto del deprezzamento della moneta francese rispetto alla moneta spagnuola. Inoltre il Governo di Madrid istituiva per i suoi emigranti l'obbligatorietà del contratto di lavoro. Per questi motivi cessarono quasi del tutto gli arruolamenti non controllati che operavano talune agenzie di emigrazione. L'emigrante spagnuolo solitamente si fa accompagnare dalla famiglia anche quando il distacco dal proprio paese non è che temporaneo. Questa condizione di fatto lo inceppa considerevolmente nei cambiamenti di residenza suggeriti o imposti da ragioni di lavoro. Nell'industria francese il lavoratore spagnuolo non si applica che alle funzioni meno complesse; per contro nell'agricoltura viene utilmente impiegato anche nei lavori che esigono la tecnica più specializzata.

Da vari anni prima della guerra l'emigrazione polacca conosceva la via per recarsi in Francia; nelle miniere del Nord e del Pas de Calais era così largamente occupata da costituire dei villaggi interamente polacchi nei quali la lingua ed i costumi originari erano conservati con grande attaccamento. L'invasione ha disperso quei nuclei di popolazione che solo potranno ricostituirsi quando le miniere demolite internamente ed esternamente dalla guerra, potranno riprendere l'estrazione del carbone. La mano d'opera polacca sembra particolarmente atta ai lavori agricoli. Il Governo francese d'accordo con quello polacco, ne promuove la venuta in Francia. Questa azione dei due Governi si manifesta attualmente tanto più opportuna in quanto gli emigranti polacchi congestionano il traffico marittimo di terza classe dai porti dell'Europa nord-occidentale agli Stati Uniti d'America.

La mano d'opera ellenica ha cessato di affluire in Francia. Essa, per le condizioni stesse del paese di origine, non ha provato di essere adeguatamente preparata nè per l'industria nè per l'agricoltura di un paese progredito come la Francia. Effettivamente, l'emigrazione greca, così diffusa a scopo di commercio,



non fu durante la guerra che un fenomeno transitorio determinato dalle persecuzioni turche in Asia Minore.

La Francia non trascurerà di attirare le correnti emigratorie cecoslovacca ed austriaca che però non si sono ancora manifestate.

La politica d'immigrazione della Francia procede, dunque, da una vastissima serie di esperienze e come tale è politica positiva, diretta ad ottenere una mano d'opera d'*élite* affinché la produzione francese non risulti deprezzata e la popolazione non soffra inquinamenti nè fisici nè morali.

6. Col ritorno al territorio nazionale dell'Alsazia e Lorena, regioni notoriamente progredite nell'industria del ferro, con la prossima utilizzazione dei giacimenti di ferro della Normandia, tra i più ricchi del mondo, e col riattivarsi delle miniere delle Meurthe et Moselle, la Francia sembra destinata ad assumere nelle industrie metallurgiche d'Europa quella preponderanza che la Germania aveva acquistata durante i trenta anni che precedettero la guerra. Una grande produzione della metallurgia francese troverà vantaggiosi trasporti fluviali aventi sbocchi su tre mari, installazioni portuarie ampliate e rimodernate in occasione della guerra. Insieme con quella di altri paesi la metallurgia francese è ora inceppata dalla mancanza di carbone e dall'alto prezzo di questo combustibile; se però si prescinde dalle attuali perturbazioni della produzione e da quelle, più particolarmente interessate, del mercato del carbone, si riscontra che nulla si oppone a che in avvenire si stabilisca un assetto analogo a quello di anteguerra, quando la Francia acquistava all'estero 20 milioni di tonnellate di carbone in supplemento ai 40 milioni di sua produzione. La stessa produzione francese, asseriscono i tecnici, potrà essere quasi raddoppiata se vi soccorreranno macchinari moderni e mano d'opera sufficiente. Potendosi ottenere i macchinari con relativa facilità, il problema del carbone si riduce ad un problema di mano d'opera, alla cui soluzione l'immigrazione potrà certamente contribuire ma solo gradatamente, per via di adattamento e di selezione. Con gli approvvigionamenti di carbone si elimineranno le difficoltà dei trasporti e quindi dei rifornimenti di molte materie prime. La mano d'opera straniera, quella francese essendo già tutta occupata, verrà richiamata alle miniere di ferro, agli



alti forni, alle fonderie. Anche l'industria edilizia, rimasta inattiva durante sei anni, potrà riprendere e superare il disagio della scarsità di abitazioni, appena la disponibilità di carbone le consentirà larghi rifornimenti di calce, cementi, laterizi e ferro lavorato.

La Francia sta dando nuovo impulso all'utilizzazione delle forze idrauliche delle quali abbonda. In questi lavori i nostri emigranti hanno trovato largo impiego durante l'anno in corso. Tuttavia in Francia l'energia idro-elettrica potrà sostituire il carbone solo in parte assai limitata e fin tanto che il problema fondamentale del carbone non sarà risolto sarebbe vano attendersi che le correnti emigratorie possano avviarsi in Francia in proporzioni più vaste di quelle, già molto considerevoli, che si sono stabilite successivamente alla pace.

Da una pregevole monografia presentata dal sig. F. I. Brancher al Congresso dell'agricoltura tenutosi in Parigi nel luglio 1919 si apprende che anteriormente alla guerra i campi francesi soffrivano per la mancanza di circa 100,000 lavoratori; nel periodo della guerra, sui campi di battaglia, la Francia perdeva un milione della sua popolazione attiva dedita all'agricoltura (il 75 % dei morti e dispersi durante la guerra); alla mano d'opera agricola furono ancora sottratti 350,000 individui mutilati di guerra ed altri 250,000 abbandonarono l'agricoltura per impiegarsi nelle industrie. In totale l'agricoltura francese soffrirebbe il *déficit* di circa 1,600,000 lavoratori. Come provvedervi? Il Brancher risponde: elevando i salari rurali, provocando dall'estero delle correnti di emigrazione agricola. Effettivamente queste due soluzioni ne costituiscono una sola, poichè se le condizioni del salariato agricolo saranno migliorate al punto da sopprimere l'inferiorità rispetto al salariato industriale, cesserà la concorrenza tra le due forme di lavoro e l'immigrazione si rivolgerà indifferentemente all'una ed all'altra e non prevalentemente all'industria come avviene attualmente.

Le correnti emigratorie che crearono la fortuna agricola del Canada, degli Stati Uniti, del Brasile e dell'Argentina, non possono assumere analogo avviamento verso la Francia perchè si oppongono condizioni assolutamente diverse, tra cui due fonda-



tali: anzitutto, nei citati paesi le correnti d'immigrazione si stabilirono quando per l'agricoltore era relativamente facile di assurgere dal lavoro salariato alla proprietà rurale, il che non è possibile in Francia per esservi la proprietà rurale costituita da secoli e frazionata come in nessun altro paese; in secondo luogo, nei detti paesi transatlantici la coltivazione ha carattere estensivo e come tale esige, per rapporto alla superficie, un limitato impiego di mano d'opera, mentre in Francia, la scienza, soccorrendo all'agricoltura, le conferisce un carattere sempre più intensivo. Un ulteriore frazionamento delle grandi proprietà agricole è propugnato quale nuovo incitamento alla produzione e correttivo alle perturbazioni sociali, ma un tale provvedimento non potrà essere riservato che alla popolazione francese e presuppone un credito o dei capitali di cui gli emigranti sono solitamente sprovvisti.

Comprendendo che l'elevazione dei salari agricoli, qualora risultasse all'elevazione dei costi di produzione, si risolverebbe in un danno generale, l'agricoltura francese sta perfezionando i suoi sistemi colturali mediante l'applicazione di macchine più potenti, più specializzate e in proporzione sempre più estesa. Nell'agricoltura francese si sta operando una trasformazione non dissimile da quella avvenuta nell'industria durante la seconda metà del secolo scorso e per cui il largo impiego delle macchine utensili consentì ad un tempo di diminuire i costi di produzione e di elevare i salari. I salari agricoli cominciano appena a risentirsi della trasformazione che si sta operando nell'agricoltura francese. Secondo recenti indagini ufficiali il salario giornaliero di un salariato agricolo varia da 8 a 11 franchi durante la stagione dei grandi lavori, e da franchi 3.50 a 5 durante la stagione invernale; il salario delle donne nel primo caso è compreso tra 5 e 8 franchi, nel secondo caso tra franchi 2 e 3.50, vitto a carico del lavoratore, alloggio a carico del padrone. D'altro canto, malgrado l'ingente mancanza di braccia dianzi accennata, l'agricoltura francese, valendosi delle macchine, ha potuto vincere difficoltà che sembravano insormontabili e raggiungere un grado di produzione che sarebbe stato altrimenti impossibile.

7. Il problema delle ricostruzioni nei 10 dipartimenti deva-



stati e di riattivarvi la vita civile ed economica non ha avuto finora, nè poteva averla, soluzione adeguata. Problema immane, di complessità formidabile, che angoschia profondamente la Francia siccome rigoroso dovere verso le popolazioni più colpite dalla guerra. La Francia non ha atteso nè le decisioni nè le sanzioni internazionali per riparare le sue rovine; essa vi si è consacrata immediatamente dopo l'armistizio, con quella stessa fede che l'aveva salvata nei momenti più gravi della guerra.

Occorreva trarre partito di tutte le energie nazionali, applicarle ad un programma particolareggiato, coordinarle mediante ordinamenti amministrativi senza per questo incepparle nella loro attività. I primi ordinamenti sono venuti modificandosi in corso di tempo e in ragione dell'esperienza; non è da meravigliarsene trattandosi d'impresa di cui è tuttora difficile apprezzare tutta la portata tecnica e finanziaria. Il Ministero delle Regioni liberate assunse i lavori dell'epurazione e livellazione del suolo per poterlo rendere all'agricoltura nel più breve tempo possibile; il Ministero dei Lavori Pubblici provvide alla viabilità; Il Ministero dell'Agricoltura a fornire di macchine, di sementi e di animali i coraggiosi che ritornavano al lavoro dei campi. Nè si creda questa qualifica di coraggiosi abbia avuto un significato riferibile semplicemente ai disagi di una vita di pioniere; si trattava di affrontare il pericolo, che un colpo di piccone provocasse l'esplosione di un obice, che un semplice passo facesse scattare uno di quei congegni micidiali, abilmente mascherati, con cui i tedeschi protessero la loro ritirata. Ancor oggi l'aratro, risolcando le terre, abbandonate durante cinque anni, vi sprigiona i gas asfissianti.

Il primo periodo dei lavori nelle regioni devastate comprese principalmente l'epurazione del suolo e il rifacimento delle strade. Quanto alle abitazioni si provvide con tele cerate, con tavole, con lamiere e puntellamenti a mettere, ove era possibile, una o due stanze in condizioni da offrire un riparo agli abitatori di ritorno. Questi lavori vennero eseguiti mediante operai di colore e prigionieri di guerra, gli uni e gli altri si dimostrarono una mano d'opera di scarso rendimento ma difficilmente utilizzabile altrimenti. Del resto un più largo impiego di mano d'opera non sarebbe stato



possibile data la deficienza dei rifornimenti di viveri e di materiali e la mancanza delle abitazioni.

Mentre il Governo francese dava ogni solerte attenzione ai lavori di prima urgenza, i danneggiati di guerra, già associati in un ente nazionale per la difesa del diritto alla rifusione integrale dei beni perduti, costituivano le *coopératives* destinate ad affrettare l'esecuzione dei lavori. Queste *coopératives* rappresentano la somma delle ricostruzioni interessanti i danneggiati di un centro abitato o di piccoli centri raggruppati tra loro; esse offrono in appalto i lavori ai quali sono direttamente interessate. Il Governo, prima ancora che venisse riconosciuta alle *coopératives* l'esistenza giuridica, s'impegnava di pagare i lavori fatti eseguire mediante liquidazioni mensili, e fino all'ammontare complessivo dei danni accertati. In ogni regione vennero stabiliti dei prezzi unitari per i diversi lavori che vennero affidati a numerose imprese.

Questi lavori e quelli direttamente assunti dallo Stato esigevano un'organizzazione tanto più vasta e poderosa quanto maggiori si presentavano le difficoltà dei rifornimenti. Ci limiteremo a riferire le principali disposizioni prese a questo riguardo. Le *Stations magasins*, istituite ogni 15 o 20 chilometri lungo le principali vie di comunicazione, contengono vasti depositi di mattoni, tegole, cementi, calci, ferri e legnami da costruzione, intelaiature e battenti di porte e finestre, vetri da impannate e ogni altro materiale da costruzione che, a prezzo di costo, vengono ceduti alle *coopératives* e per esse alle imprese private con corrispondente difalco dai conti individuali delle riparazioni. Per il trasporto dei materiali a piede d'opera vennero accumulati analoghi depositi di ferrovie Decauville, di camions, di carri e di animali da tiro. Le *installazioni dei lavori*, istituite a seconda dei bisogni ogni 8 o 15 chilometri, consistono generalmente in due baracche di legno larghe metri 6.50 lunghe metri 30 contenenti ciascuna 70 letti per operai; di una baracca ad uso di cucina, refettorio e deposito di viveri, un'altra baracca è riservata al capo del gruppo operaio ed una tenda è destinata a deposito degli strumenti da lavoro; il tutto compreso in un recinto di ferro spinato. In queste installazioni furono alloggiati i 150,000 operai circa adibiti ai lavori assunti dallo Stato. L'organizzazione tecnica ed



amministrativa è stata stabilita per distretti di circa 20 chilometri di raggio.

Il secondo periodo delle ricostruzioni si è chiuso nell'aprile di quest'anno con la cessione all'industria privata dei lavori assunti dallo Stato. Si è riconosciuto, ancora una volta, che i lavori eseguiti in regia risultavano più costosi di quelli eseguiti dalle imprese private, e poichè l'eccesso di costo risultava a carico dei danneggiati e gli imprenditori, in confronto allo Stato esente dagli oneri stabiliti dagli appalti, risultavano in condizione d'inferiorità, danneggiati e imprenditori si trovarono associati nel provocare la decisione suddetta. Il licenziamento di 150,000 operai da parte dello Stato non diede luogo a seri inconvenienti. Il loro passaggio alle imprese private avvenne gradualmente senza che i salari subissero alcuna diminuzione. Non diminuirono nemmeno col sopraggiungere della mano d'opera straniera che fu solo adeguata alle offerte di lavoro e non mai eccedente salvo in qualche località e soltanto per la professione di manovale. Il prolungarsi della buona stagione ha trattenuto i nostri lavoratori nelle regioni devastate, altri vi sono ancora chiamati malgrado l'autunno avanzato. I soliti rimpatri di fine stagione saranno assai scarsi quest'anno sia perchè si dovranno eseguire i lavori interni alle abitazioni costruite di recente, sia per preparare i materiali da costruzione per l'anno venturo.

Visitando le regioni devastate, se è tuttora impressionante la vastità delle rovine da riparare, è non di meno confortante osservare il già fatto superando incertezze finanziarie e difficoltà gravissime. L'anno 1920 fu un anno di transizione tra l'esercizio di Stato e il pieno sviluppo dell'iniziativa privata che, per mettersi all'opera con mezzi adeguati attende soltanto la garanzia finanziaria effettiva che i lavori eseguiti saranno pagati; in altri termini che gli impegni presi circa la rifusione dei danni saranno soddisfatti. Questa garanzia non potrà molto oltre tardare e poichè in detto periodo di tempo si è largamente provveduto a migliorare i trasporti terrestri e fluviali, ad accumulare ingenti *stocks* di materiali, tutto fa ritenere che con la prossima primavera i lavori di ricostruzione assumeranno il loro pieno sviluppo. A questo riguardo giova però tener presente che i lavori di livel-



lamento del suolo e di sgombero delle macerie sono esauriti salvo in alcune zone come il celebre Chemin des Dames e il campo di Châlons; che i lavori di ricostruzione esigeranno soprattutto della mano d'opera qualificata: scavatori e tagliatori di pietra, muratori, cementisti, falegnami, carpentieri; e poichè di una mano d'opera così qualificata l'Italia largamente dispone, i nostri lavoratori possono attendersi nuove vantaggiose offerte di lavoro.

A taluni di essi i luoghi nei quali saranno chiamati non riusciranno nuovi per averli difesi portando le armi e la divisa del soldato italiano. Ritornandovi con gli strumenti da lavoro essi contribuiranno ancora una volta alla forte unione dei due paesi.

S. COLETTI

Consigliere dell'emigrazione

*Parigi, ottobre 1920.*



## Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

### FRANCIA

**Decreto 18 novembre 1920, relativo alla circolazione e alla sorveglianza della mano d'opera straniera in Francia.** (J. O. 26 novembre 1920 n. 322).

**Art. 1.** — Il decreto 21 aprile 1917 concernente il reclutamento, la circolazione e la sorveglianza della mano d'opera straniera e coloniale in Francia è abrogato e sostituito dalle disposizioni seguenti.

**Art. 2.** — Gli operai stranieri saranno d'ora innanzi sottoposti al decreto 2 aprile 1917 (1), completato per quanto li riguarda, dagli articoli seguenti.

**Art. 3.** — La carta d'identificazione, prevista dall'art. 1 del predetto decreto, sarà loro consegnata gratuitamente all'arrivo in Fran-

*Decreto 2 aprile 1917 che istituisce una carta d'identità per uso degli stranieri.* (J. O., 7 aprile 1917).

**Art. 1.** — Lo straniero, che ha bisogno di soggiornare in Francia più di 15 giorni, se è di età superiore ai 15 anni, entro le 48 ore dal suo arrivo nella prima località, dove deve soggiornare, ha l'obbligo di chiedere al prefetto del dipartimento una carta d'identità. Gli sarà rilasciata ricevuta di tale richiesta. Se durante il tempo necessario alla compilazione di tale carta, egli è obbligato a spostarsi, tale ricevuta servirà da salvacondotto, e dovrà farla vistare all'arrivo ed alla partenza nelle località dove si recherà successivamente.

**Art. 2.** — La carta d'identità terrà luogo di salvacondotto.

Gli stranieri dovranno farla vistare, all'arrivo ed alla partenza, dal sindaco o dal Commissario di polizia nelle località dove essi risiederanno.

Alla carta saranno aggiunti alcuni fogli intercalari, collo stesso numero della carta, divisi in caselle, nelle quali saranno apposti i visti.

Di tali visti sarà tenuto nota sopra speciali registri depositati alla municipalità.

I fogli intercalari, quando saranno esauriti, verranno inviati al servizio centrale al Ministero dell'interno, ed il titolare della carta riceverà in cambio dei nuovi fogli.

**Art. 3.** — La carta d'identità è obbligatoria per gli stranieri.

Nella carta d'identità sarà fatta menzione degli obblighi a cui sono tenuti, per l'applicazione del presente decreto, gli stranieri titolari della carta stessa, durante il loro soggiorno in Francia, e al momento in cui lasciano il territorio francese. Così pure per ciò che concerne le sanzioni previste dallo stesso presente decreto.

**Art. 4.** — La menzione del permesso di soggiorno sarà notata in rosso con inchiostro indelebile in testa della carta.

**Art. 5.** — Gli stranieri che faranno richiesta della carta di identità,



cia dal Commissario speciale di polizia del posto di confine o dell'Ufficio d'immigrazione. Alla carta sarà apposto un timbro con la scritta « operaio industriale », o « operaio agricolo » secondo i casi.

Provvisoriamente gli operai stranieri che si trovano già in possesso della carta verde, o gialla, saranno ritenuti in regola col presente decreto.

**Art. 4.** — Gli operai stranieri, entrando in Francia, dovranno presentarsi ad uno degli Uffici di immigrazione o, in mancanza di esso,

dovranno presentare tre fotografie di fronte e senza cappello e riempire due questionari contenenti le seguenti indicazioni:

Nome, cognome, paternità (con la data ed il luogo di nascita), data e luogo di nascita, professione, situazione della famiglia, nome ed età dei figli al di sotto dei quindici anni che viaggiano o risiedono col richiedente. Nome, età, nazionalità del coniuge, due referenze all'estero, due referenze in Francia, ultimo domicilio all'estero, precedente soggiorno in Francia, data e durata di tale soggiorno; in quali comuni di Francia, a quale indirizzo e le altre informazioni necessarie per precisare l'identità dello straniero. Essi dovranno inoltre fornire tutte le altre giustificazioni che loro saranno richieste in relazione alla loro identità.

Uno di tali questionari sarà conservato alla prefettura del dipartimento, che avrà rilasciato la carta, l'altro sarà inviato insieme alla fotografia, al servizio centrale, al Ministero dell'interno.

**Art. 6.** — La carta d'identità deve contenere le menzioni previste all'art. 5; la fotografia dovrà essere timbrata a secco su due angoli.

**Art. 7.** — I proprietari, gli albergatori, tenitori di alloggi, dovranno segnalare entro le 24 ore al Commissario di polizia o al sindaco la presenza di stranieri occupanti i loro immobili o stabilimenti. Avranno lo stesso obbligo i proprietari di ristoranti o di pensioni di famiglia, che albergano abitualmente degli stranieri.

**Art. 8.** — I sindaci, che avranno redatto l'atto di decesso di uno straniero, dovranno darne avviso al prefetto del dipartimento.

Il prefetto ne informerà immediatamente il servizio centrale al Ministero dell'interno.

**Art. 9.** — Al confine, agli stranieri che lasciano la Francia, saranno ritirate le carte di identità.

Le autorità di confine invieranno le carte, ritirate agli stranieri, al servizio centrale al Ministero dell'interno; esse trasmetteranno egualmente i nomi degli stranieri che non hanno potuto presentare la loro carta, dopo di avere stabilito la loro identità.

**Art. 10.** — Le fotografie delle carte d'identità saranno rinnovate ogni tre anni. Sulla fotografia sarà notata ad inchiostro rosso la data in cui ha avuto luogo la rinnovazione.

Qualunque carta scaduta sarà senza valore alcuno.

**Art. 11.** — Nelle forme previste all'art. 5 potrà essere rilasciato un duplicato della carta di identità nel caso che sia stata perduta. Sulla carta sarà fatta menzione del duplicato e del rilascio sarà dato avviso al servizio centrale.

Al Ministero dell'interno (Direzione della Sicurezza generale), sarà isti-



a uno dei posti di confine stabiliti per ordinanza ministeriale su proposta della Commissione permanente della immigrazione.

Essi saranno sottoposti alle misure sanitarie.

**Art. 5.** — Gli operai stranieri che si presenteranno a un posto di confine sprovvisti di un contratto di arruolamento, saranno inviati al più vicino Ufficio d'immigrazione allo scopo di facilitare il loro collocamento.

**Art. 6.** — L'operaio straniero che non sottostarà alle disposizioni sopradette potrà essere ricondotto a sue spese all'Ufficio di immigrazione o al posto di confine, attraverso al quale avrebbe dovuto regolarmente entrare in Francia.

**Art. 7.** — Il Presidente del Consiglio, il Ministro degli Affari Esteri,

tuito un servizio, detto « Servizio centrale » ove saranno tenute al corrente le schede corrispondenti alle carte d'identità rilasciate agli stranieri. In oltre su tali schede saranno annotate le condanne riportate dagli stranieri, delle quali dovrà essere dato avviso al Servizio centrale dalle Cancellerie delle corti e dei tribunali entro il mese dalla data dell'arresto o della condanna.

**Art. 12.** — Lo straniero che faccia cancellature, alterazioni o falsifichi una carta d'identità, o che utilizzi nel compimento di un atto amministrativo una carta che non sia di sua pertinenza, sarà espulso dal territorio francese.

**Art. 13.** — I rappresentanti diplomatici e consolari dei paesi stranieri non sono tenuti ad avere la carta di identità.

**Art. 14.** — Gli operai stranieri già in possesso della carta d'identità verde o gialla, rilasciata loro al confine alla loro entrata in Francia, non sono tenuti ad avere la carta d'identità prevista dal presente decreto. Può, tuttavia, essere loro rilasciata qualora ne facciano domanda. Però, in tal caso, non può supplire la carta verde o gialla.

**Art. 15.** — Il libretto di straniero, rilasciato dall'autorità militare, terrà luogo della carta d'identità finchè il titolare di tale libretto risiederà nella zona di guerra.

In ogni modo, quando lo straniero vorrà circolare nella zona dell'interno, egli dovrà fare vistare il suo libretto di straniero in conformità delle prescrizioni previste nei casi di spostamento di stranieri muniti di carta d'identità. La carta d'identità sarà tuttavia rilasciata ad ogni straniero della zona di guerra, munito del libretto di straniero, che ne faccia domanda.

**Art. 16.** — Le infrazioni al presente decreto sono passibili delle pene previste all'art. 471, paragrafo 15, del codice penale, salvo il diritto d'espulsione che appartiene al Ministro dell'interno, in forza della legge del 3 dicembre 1849 (art. 7).

**Art. 17.** — È abrogato il decreto del 2 ottobre 1888.

**Art. 18.** — Il Ministro dell'interno è incaricato dell'applicazione del presente decreto, le cui disposizioni entreranno in vigore a partire dal 15 maggio 1917.



il ministro dell'interno, il ministro dell'agricoltura, il ministro dei lavori pubblici, il ministro del lavoro, il ministro delle terre liberate e il ministro dell'igiene, dell'assistenza e della previdenza sociale sono incaricati, ciascuno per quanto li riguarda, di dare esecuzione al presente decreto.

**Decreto 5 agosto 1920 che stabilisce le norme per l'attuazione della legge 23 aprile 1919 sulla giornata delle otto ore, nelle industrie delle costruzioni e dei lavori pubblici delle regioni liberate. (J. O. 9 agosto 1920).**

**Art. 1.** — Le disposizioni del presente decreto sono applicabili in tutti i laboratori, nei cantieri, nelle imprese di industrie costruttive e di lavori pubblici situati nelle regioni liberate, e cioè, ad Est e a Nord di una linea che passi per i confini marittimi dei dipartimenti del Nord, del Passo di Calais e della Somme, i confini Sud di quest'ultimo dipartimento, i confini Ovest e Sud del dipartimento dell'Oise e del circondario di Meaux, Coulommiers e Provins (Senna e Marna); i confini Sud del dipartimento della Marna e dei Comuni di Semoine, Mailly-le-Camp e Poivre (Aube); i confini Sud del dipartimento della Meurthe-et-Moselle; i confini Ovest e Sud del circondario di Epinal e di Remiremont (Vosgi); i confini Ovest e Sud del territorio di Belfort fino alla Svizzera.

**Art. 2.** — Nelle imprese di cui all'articolo primo la durata del lavoro effettivo non dovrà superare le otto ore al giorno.

A richiesta delle organizzazioni padronali od operaie professionali, del luogo o della regione, dopo aver consultate tutte le organizzazioni interessate, e riferendosi agli accordi fra loro intervenuti, se ne esistono, si potrà con ordinanze ministeriali, in deroga alle norme stabilite nel precedente capoverso, ed a titolo provvisorio, autorizzare una ripartizione ineguale delle 48 ore di lavoro effettivo della settimana. Il detto regime non potrà essere fissato definitivamente che per mezzo di regolamento di amministrazione pubblica.

In caso di organizzazione del lavoro per squadre successive, il lavoro di ciascuna squadra sarà continuo salvo l'interruzione pei pasti.

**Art. 3.** — In caso di interruzione collettiva del lavoro, sia per cause accidentali che di forza maggiore (incidenti sopravvenuti al materiale, interruzione di forza motrice, intemperie, mancanza di materiali, infortuni), sia per giorni festivi, solennità od altri avvenimenti locali, potrà effettuarsi, per compensare le ore di lavoro perdute, un prolungamento della giornata di lavoro durante la settimana o in caso d'impossibilità nella quindicina, a condizione che la durata del lavoro non superi le 48 ore nella settimana o le 96 ore nella quindicina.

Nel caso che non si siano potute compensare tutte le ore di lavoro perdute per intemperie nel modo qui sopra indicato, il numero delle ore che resteranno a ricuperarsi, sarà determinato ciascun anno, al più tardi nel mese di aprile, dall'ispettore dipartimentale del lavoro, il quale, dopo aver sentito il parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, stabilirà il modo di ricuperarle in ragione di un'ora al giorno.

Tuttavia la giornata legale di lavoro non potrà essere prolungata, in virtù delle due disposizioni suddette, di più di due ore al giorno.



Il capo dell'impresa, che vuol fare uso della facoltà di recupero prevista al paragrafo 1° del presente articolo nell'avviso che dovrà indirizzare all'ispettore dipartimentale del lavoro, deve indicare la natura, la causa e la data dell'interruzione collettiva del lavoro, il numero di ore di lavoro perdute, le modificazioni che egli si propone di apportare temporaneamente all'orario per il recupero delle ore perdute, come pure il numero di operai ai quali viene applicata questa modificazione.

**Art. 4.** — In ciascuna impresa o parte d'impresa, gli operai e gli impiegati non potranno essere occupati che conformemente alle indicazioni di un orario che precisi, per ciascun giorno, la ripartizione delle ore di lavoro.

Questo orario, stabilito secondo l'ora legale, fisserà l'ora del principio e della fine di ogni periodo di lavoro, oltre le quali nessun operaio od impiegato potrà essere occupato. Il totale delle ore comprese nei periodi di lavoro non dovrà eccedere i limiti stabiliti dall'art. 2.

Per le categorie di lavoratori, ai quali si applicano le deroghe previste dal successivo art. 5, potranno essere stabilite differenti ore di lavoro e di riposo.

Ogni modificazione nella ripartizione delle ore di lavoro, prima di essere applicata, dovrà dar luogo ad una rettifica dell'orario così stabilito. Questo orario sarà trascritto, sia sopra un registro tenuto costantemente a giorno e messo a disposizione del servizio dell'ispettorato del lavoro, sia sopra una tabella, facilmente accessibile e leggibile, esposta in modo apparente, in ciascuno dei luoghi di lavoro, ai quali viene applicato detto orario.

Un duplicato dell'orario così trascritto e delle eventuali rettifiche apportatevi, dovrà essere preventivamente indirizzato all'ispettore generale del lavoro.

In caso di organizzazione del lavoro per squadre, l'elenco dei componenti di ciascuna squadra, sarà precisato, sia su di una tabella, sia sopra un registro speciale tenuto costantemente a giorno, e a disposizione del servizio dell'ispettorato del lavoro.

**Art. 5.** — Potrà essere prolungata oltre i limiti fissati all'art. 2 del presente decreto, la durata effettiva dell'orario giornaliero per i lavori stabiliti dalla tabella seguente, conformemente alle sue indicazioni:

1° il lavoro dei meccanici, elettricisti e chauffeurs adibiti ai servizi della forza motrice, dell'illuminazione, trazione, riscaldamento, riparazioni del materiale, lavaggio e distribuzione dell'acqua: un'ora e mezzo. Due ore il giorno appresso a ciascuna giornata di sospensione di lavoro;

2° il lavoro di un capo-squadra, la cui presenza è indispensabile al funzionamento della squadra nel caso di impensata assenza del suo supplente ed in attesa dell'arrivo di altro supplente: due ore oltre il termine assegnato al lavoro generale della squadra;

3° il lavoro di un capo-squadra od operaio specialista, la cui presenza è indispensabile per coordinare il lavoro di due squadre che si danno il cambio: un'ora oltre il termine assegnato al lavoro generale della squadra;

4° il lavoro del personale dirigente (capi fabbrica, capi di cantiere, capi squadra) incaricati della preparazione dei lavori: due ore oltre il termine assegnato al lavoro generale della squadra;

5° per le categorie professionali, il cui lavoro è interrotto da lunghi periodi di riposo, come: sorveglianti, guardiani, conduttori di automobili, carrettieri, magazzinieri, addetti al servizio incendi, preposti al servizio



medico, ed altre istituzioni create a favore degli operai, ed impiegati dell'impresa e delle loro famiglie: quattro ore.

6° registratori, garzoni d'ufficio e simili agenti: due ore oltre il termine assegnato al lavoro generale della impresa.

Il capo dell'impresa, sotto riserva dell'espletamento delle formalità previste all'art. 4 del presente decreto, ha di pieno diritto la facoltà di applicare le deroghe permanenti qui sopra determinate.

**Art. 6.** — La durata del lavoro effettivo può essere temporaneamente prolungata oltre il termine fissato all'art. 2 del presente decreto, nei seguenti casi:

1° lavori urgenti, la cui esecuzione è necessaria per prevenire disastri imminenti, organizzare misure di salvataggio, o riparare guasti sopravvenuti sia al materiale che alle installazioni dell'impresa: facoltà limitata durante una giornata a scelta del capo dell'impresa: due ore i giorni seguenti;

2° lavori eseguiti nell'interesse della sicurezza e della difesa della Nazione o di un servizio pubblico dietro un ordine del Governo, che rileva la necessità della deroga: limite da fissarsi caso per caso, d'accordo fra il Ministero del lavoro ed il Ministero che ordina i lavori.

Ogni capo d'impresa che voglia usufruire della facoltà prevista al capoverso n. 1 del paragrafo 1° del presente articolo, deve indirizzare all'ispettore dipartimentale del lavoro una dichiarazione datata, specificando la natura e la causa della deroga, il numero di operai ai quali sarà prolungata la durata del lavoro, le giornate in cui si farà uso di detta facoltà, le ore di lavoro e di riposo previste per questi operai.

**Art. 7.** — Le disposizioni del presente regolamento entreranno in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sul Giornale Ufficiale; esse cesseranno di essere applicabili all'entrata in vigore del regolamento di amministrazione pubblica, che stabilirà per tutto il territorio il termine e le condizioni di applicazione alle industrie di costruzione e dei lavori pubblici, della legge 23 aprile 1919.

**Art. 8.** — Il ministro del lavoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nel Giornale Ufficiale della Repubblica francese, ed inserito nel bollettino delle leggi.

## SVIZZERA

### Ordinanza del Consiglio federale del 9 luglio 1920 che modifica l'ordinanza 17 novembre 1919 sul controllo degli stranieri.

I. Il termine utile per la dichiarazione di arrivo prevista all'articolo 14, 1° capoverso, è portato a 48 ore.

L'art. 14 è completato da un ultimo capoverso così concepito:

« Gli stranieri, che hanno depositate le loro carte, sono tenuti di portare seco la ricevuta quando si spostano nell'interno del paese ».

II. Gli art. 15 al 17 sono abrogati, e sostituiti dall'art. 14-bis seguente:

« Art. 14-bis. — Gli albergatori e conduttori di pensione, come pure tutte le persone che albergano a pagamento o gratuitamente degli stranieri, entrati in Svizzera con un permesso di durata limi-



tata, hanno l'obbligo di denunciarli all'autorità locale di polizia entro 24 ore dal loro arrivo; devono egualmente nella 24 ore denunciarne la partenza.

La dichiarazione di arrivo deve indicare la data di arrivo, il cognome, il nome, la professione, la nazionalità e l'ultimo luogo di soggiorno; la dichiarazione di partenza deve contenere il nome, cognome, il prossimo luogo di soggiorno e la data della partenza. Le dichiarazioni di arrivo e di partenza devono essere scritte di pugno dello straniero.

Tali dichiarazioni non vengono inserite nella carta di legittimazione.

L'albergatore sotto la sua responsabilità, deve vigilare che le dichiarazioni siano conformi alle indicazioni contenute nella carta di legittimazione. Egli deve segnalare all'autorità locale della polizia le divergenze che constataste fra le dichiarazioni e la carta di legittimazione ed indicare alla stessa autorità gli stranieri sospetti di aver commesso degli atti delittuosi.

L'albergatore ha l'obbligo di tener al corrente un registro conforme ai bollettini di arrivo. Le autorità di polizia verificheranno tale registro almeno una volta per settimana, e vi apporranno un visto che attesti la verifica fatta.

III. Il capoverso 3 dell'art. 21 è sostituito dalla seguente disposizione:

«Lo straniero che non stende la sua dichiarazione di arrivo e di partenza conformemente all'art. 14;

L'albergatore che non presenta le dichiarazioni di arrivo e di partenza in conformità dell'art. 14-bis;

Colui, che nelle sue dichiarazioni dà false indicazioni...».

IV. Il minimo di fr. 20 previsto dall'art. 21 4° capoverso, e dall'articolo 22 per l'ammenda e quello all'art. 25 per la cauzione, è soppresso.

V. L'art. 35 è completato con le seguenti disposizioni:

«Tuttavia, una volta fatta la dichiarazione di arrivo prevista all'art. 14, non potrà essere richiesta una nuova dichiarazione di arrivo, accompagnata dalla produzione della carta di legittimazione se non nei casi seguenti:

a) dopo un soggiorno di almeno 14 giorni nel Cantone. Nessuna tassa può essere esatta per tale dichiarazione;

b) ovvero dopo un soggiorno di 2 mesi nel Cantone; in questo caso può essere richiesto il deposito della carta di legittimazione contro rilascio di ricevuta, e potrà essere esatto un emolumento.

c) è ricercato ai Cantoni il diritto d'invitare lo straniero a mezzo di speciale citazione a presentarsi per un controllo o per qualsiasi altro motivo».

VI. La presente ordinanza entrerà in vigore il 15 luglio 1920. Il dipartimento Federale della giustizia e di polizia sarà incaricato della sua esecuzione.



## S P A G N A

**Decreto 7 agosto 1920 col quale viene istituita una assicurazione a favore degli emigranti in caso di morte o inabilità fisica durante il viaggio.** (*Gaceta de Madrid* 11 agosto 1920 n. 224).

**Art. 1.** — Si autorizza la Commissione permanente del Consiglio Superiore di emigrazione ad investire parte dei suoi Fondi per pagare premi di assicurazione in caso di morte o invalidità permanente totale per naufragio, a favore degli emigranti o immigranti spagnoli, stabilendo in merito accordi col Comitato Statale di Assicurazione.

**Art. 2.** — Una Commissione mista formata da un membro e da un funzionario di ambo le camere e dal Presidente del Consiglio Superiore dell'Emigrazione studierà e proporrà al Ministero del Lavoro l'ammontare delle indennità e dei premi, la loro forma di liquidazione, nonché tutte le modalità relative alla formalità del contratto. Questa Commissione emetterà le sue decisioni nel più breve termine, informandone immediatamente il Consiglio Superiore di Emigrazione, il Comitato Statale di assicurazione ed, in ultimo, il Ministero del Lavoro per le decisioni da prendere.

## P E R U'

**Legge 22 settembre 1920, n. 4145, sull'ammissione e l'espulsione degli stranieri.**

## ESCLUSIONI.

**Art. 1.** — Non saranno ammessi nel territorio nazionale gli stranieri pazzi, idioti, i mendicanti di professione, i vagabondi, gli infermi inguaribili e incapaci di guadagnarsi da vivere, gli affetti da malattie che siano giudicate dalle leggi pericolose per la salute pubblica; coloro che esercitano il lenocinio, i condannati all'estero per delitti che nel Paese siano puniti colla carcere, se essi non abbiano scontato la pena e non siano passati due anni dalla loro scarcerazione.

**Art. 2.** — Non si applicherà la disposizione precedente ai condannati o perseguitati per motivi politici o religiosi, nè a quelli che intendano trovare asilo nel territorio nazionale per salvarsi la vita, nè a quelli che dopo aver risieduto 6 mesi nella Repubblica fossero partiti e fossero respinti o espulsi da altri luoghi.

**Art. 3.** — Il potere esecutivo regolerà il controllo sull'ammissione degli stranieri che hanno libero ingresso e sull'esclusione degli stranieri che non debbono essere ammessi in forza dell'art. 1° e impar-



tirà istruzioni dettagliate alle Autorità marittime e di frontiera, di dogana e sanitaria per il detto controllo.

**Art. 4.** — Lo straniero che fosse respinto dall'Autorità incaricata di vigilare sull'esclusione potrà presentare reclamo verbalmente o per iscritto su carta libera davanti all'Autorità marittima del porto o all'Autorità politica di frontiera.

Il reclamo sarà trasmesso immediatamente a una Giunta composta del giudice di prima istanza e in sua assenza del giudice di pace chiamato per legge, dall'«Alcaide» municipale e dall'Autorità marittima del porto o dall'Autorità marittima di frontiera.

Questa Giunta sentirà le parti, e, in caso di infermità, il medico ufficiale od in sua assenza qualunque altro medico, deciderà nel termine di 48 ore sulla ammissione o sull'esclusione.

Se la decisione della Giunta fosse favorevole all'esclusione essa ad istanza dell'interessato verrà riesaminata dal Ministro degli Affari Esteri che deciderà in via definitiva.

**Art. 5.** — Le eventuali spese del processo di esclusione e pel ritorno dello straniero espulso saranno a carico della Società che lo ha trasportato sempre che il motivo di esclusione fosse noto prima dell'ingresso.

#### ESPULSIONI.

**Art. 6.** — Possono essere espulsi individualmente dal territorio nazionale gli stranieri che fossero entrati fraudolentemente in violazione della presente legge e delle altre sull'esclusione; coloro che trafficarono in prostituzione e i recidivi condannati nel paese per delitti che importano la pena del carcere, coloro che per i loro atti illeciti costituiscono un manifesto pericolo per la tranquillità pubblica e la sicurezza dello Stato.

**Art. 7.** — Non si applicheranno le disposizioni dell'art. precedente agli stranieri che avranno ottenuto il domicilio a norma dei paragrafi 2° e 3° dell'art. 46 del Codice Civile, nè agli ammogliati con donna peruviana con la quale vivono normalmente, nè ai vedovi di donna peruviana.

**Art. 8.** — L'ordine di espulsione degli stranieri deve formare oggetto di una decisione motivata dal Consiglio dei ministri. Nell'ordinanza verrà concesso allo straniero un termine da 3 a 5 giorni per abbandonare il territorio e qualora egli non vi ottemperasse, sarà espulso dalle autorità di polizia.

**Art. 9.** — Il potere esecutivo potrà annullare la decisione di espulsione se verranno a mancare le cause che la motivarono.

**Art. 10.** — Le autorità, davanti alle quali verrà fatta l'istanza di cui all'art. 4, dovranno accordare allo straniero, al momento in cui egli si presenta per reclamare, una prova che il suo reclamo è stato preso in considerazione.



## Notizie sull'emigrazione e sul lavoro

### SOCIETA' DELLE NAZIONI

La III Conferenza generale dell'organizzazione internazionale del Lavoro si riunirà il 4 aprile 1921 a Ginevra. Le questioni poste all'ordine del giorno sono le cinque seguenti:

1. Riforma della costituzione del Consiglio d'Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Questioni agricole:

a) Applicazioni al lavoro agricolo delle risoluzioni di Washington;

I. Regolamentazione delle ore di lavoro;

II. Mezzi per prevenire la disoccupazione e rimediare alle sue conseguenze;

III. Protezione delle donne e dei fanciulli.

b) Insegnamento tecnico agricolo;

c) Abitazione e ricoveri dei lavoratori agricoli;

d) Garanzia dei diritti d'associazione e di riunione;

e) Protezione contro gli infortuni, le malattie e l'invalidità e vecchiaia.

3. a) Disinfezione delle lane contaminate dalle spore carbonchiose, e

b) Interdizione dell'impiego della cerussa nella verniciatura.

4. Riposo settimanale nell'industria e nel commercio.

5. a) Interdizione dell'impiego delle persone sotto i 18 anni nel lavoro di stiva e delle macchine;

b) Visita medica obbligatoria per i fanciulli impiegati a bordo dei piroscafi.

A tutti gli Stati membri della Società delle Nazioni è stato inviato un questionario relativo alle varie questioni poste all'ordine del giorno.

Le risposte a tale questionario dovranno pervenire all'Ufficio Internazionale del Lavoro non oltre il 15 gennaio, per essere riasunte e presentate all'esame della Conferenza.

La conferenza dovrà inoltre sentire la relazione del Presidente del Consiglio d'Amministrazione sui lavori compiuti dall'Ufficio Internazionale del Lavoro dopo la Conferenza di Washington. Il Direttore dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà pure una relazione sull'adozione da parte dei diversi Stati dei progetti di con-



venzione e delle raccomandazioni approvate dalla Conferenza di Washington. La Conferenza prenderà infine conoscenza della relazione della Commissione internazionale d'Emigrazione, costituita dal Consiglio di Amministrazione conformemente ad una risoluzione adottata dalla Conferenza di Washington.

**La V Sessione del Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.** — Dopo essersi adunato successivamente a Washington, a Parigi, a Londra e a Genova, il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro si è riunito a Ginevra per la sua V Sessione, che si è aperta il 5 ottobre 1920, sotto la presidenza del sig. Arthur Fontaine, delegato del Governo francese. L'Italia vi era rappresentata dal Barone Mayor des Planches, delegato governativo, e dal sig. Pirelli, delegato delle organizzazioni padronali.

Il Consiglio, dopo aver autorizzato il Direttore dell'Ufficio, a comunicare, come documenti ufficiali, alle Amministrazioni degli Stati che sono membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ed ai Servizi istituiti per le relazioni con la Società delle Nazioni e con l'Ufficio, i verbali del Consiglio, quando saranno stati regolarmente approvati dal Consiglio medesimo, ha iniziato la discussione sul rapporto presentato dal Direttore sull'Organizzazione dell'Ufficio e sulla sua attività dopo l'ultima Sessione.

*Organizzazione dei Servizi.* — Questo capitolo del rapporto del Direttore ha dato luogo ad uno scambio di vedute specialmente al riguardo della creazione di un Servizio Tecnico per lo studio delle questioni che si riferiscono alla sicurezza del lavoro ed a prevenire gli infortuni sul lavoro. A tale proposito, alcuni membri del Consiglio hanno prospettato l'interesse che offrirebbe un riassunto annuo dei rapporti degli ispettorati del lavoro nei vari paesi. È stato deciso che questo riassunto annuo verrebbe preparato a cura della Divisione Scientifica, incaricata di accentrare le statistiche relative al lavoro. La Sezione per la sicurezza del lavoro avrà soprattutto l'incarico di curare la diffusione delle informazioni relative ai metodi adottati nei vari paesi per aumentare la sicurezza dei lavoratori.

*Conferenze.* — Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il metodo seguito per la pubblicazione del resoconto della Conferenza di Genova, che consiste nello stampare gli appunti stenografici, tali e quali sono stati presi, invece di rimpiazzare le traduzioni fatte dagli interpreti durante le sedute con delle traduzioni complete. È stato deciso che venti esemplari di tale resoconto sarebbero inviati ai governi, dieci alle Organizzazioni padronali e dieci alle Organizzazioni operaie di ogni paese. Il Consiglio ha pure approvato il metodo che è stato proposto per la redazione dei questionari relativi ai diversi punti dell'ordine del giorno della Conferenza del 1921.



*Ratificazioni.* — La discussione si è accentrata sulla parte del rapporto che espone la situazione dei vari Paesi riguardo alla ratifica delle Convenzioni adottate dalla Conferenza di Washington. È noto che queste Convenzioni devono, ai termini del Trattato di Pace essere presentate dai Governi di tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro alle Autorità competenti, per essere ratificate. Vari membri del Consiglio, delegati dei Governi o delle Organizzazioni professionali, hanno esposto la situazione quale si presenta nei rispettivi loro Paesi, specialmente per ciò che concerne il progetto di Convenzione sulla giornata di otto ore. Qualche osservazione su taluni passi del rapporto del Direttore hanno dato al medesimo occasione di esporre la parte sostenuta dall'Ufficio Internazionale del Lavoro nella ratifica delle Convenzioni. L'Ufficio, secondo il volere dei negoziatori di Versailles, deve essere un organo di azione. Con tutto il tatto che si conviene e rispettando il diritto sovrano di ogni Stato, l'Ufficio deve adoperare tutte le sue energie a fare della legislazione internazionale effettiva. Se le Convenzioni votate dalla Conferenza non fossero ratificate, l'Ufficio non risponderebbe più alle speranze che le masse operaie possono avere in esso riposte.

Il Consiglio, durante i propri dibattiti, ha potuto constatare le difficoltà di procedura che presenta, sotto il punto di vista costituzionale, la ratifica delle Convenzioni nei vari paesi. Ma i Membri dei tre Gruppi — governativo, padronale ed operaio — nelle rispettive dichiarazioni, hanno tenuto ad affermare il loro rispetto assoluto degli impegni presi a Washington, esprimendo il desiderio di continuare la loro inalterata collaborazione all'opera intrapresa dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Data l'importanza delle discussioni relative alla questione della ratifica, il Consiglio di Amministrazione ha invitato l'Ufficio Internazionale del Lavoro a comunicare a tutti i Governi il verbale di questa discussione, appena il medesimo sarà definitivo: tale comunicazione permetterà ai Governi di rendersi conto dell'interesse che il Consiglio di Amministrazione annette alla pronta ratifica dei testi di Washington. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha invitato l'Ufficio a presentare, durante la prossima sessione, un memoriale esponente le difficoltà di ordine giuridico e costituzionale che i vari Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno potuto riscontrare nella procedura della ratifica delle Convenzioni di Washington.

*Inchieste.* — Dopo l'ultima sessione del Consiglio, l'Ufficio ha fatto procedere nell'Alta Slesia a una inchiesta sulla produzione e le condizioni di lavoro nelle miniere di carbone, la quale è stata intrapresa nelle medesime condizioni e col medesimo obiettivo che quella effettuata precedentemente dall'Ufficio nel bacino della Ruhr, all'epoca delle agitazioni della primavera scorsa ed è stata condotta con la



cura costante di tenersi al di fuori dai problemi politici. Con le medesime direttive è stata effettuata l'inchiesta sulla libertà sindacale in Ungheria, i cui risultati, che sono già riuniti in forma provvisoria, saranno presentati al Consiglio alla sua prossima sessione. Il Consiglio ha determinato poi che quando d'ora innanzi delle collettività, che abbiano le qualifiche volute per indirizzarsi all'Ufficio, chiederanno delle inchieste, il Direttore, senza aspettare la prossima sessione, potrà consultare per lettera i Membri del Consiglio di Amministrazione, e deciderà l'accettazione o meno dell'inchiesta, dopo aver udito l'avviso del Presidente e dei V. Presidenti. Se essi daranno il loro consenso, il Direttore potrà subito inviare sia dei funzionari dell'Ufficio, sia anche dei Membri del Consiglio di Amministrazione per compiere tali missioni.

Il Direttore ha poi presentato ai membri del Consiglio di Amministrazione le prime bozze di un «Memoriale introduttivo» all'inchiesta generale sulla produzione, che fu decisa durante la sessione di Genova ed è diretta dal sig. Edgard Millhaud, professore all'Università di Ginevra. Il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato, durante la sua prossima sessione, a determinare sotto quale forma i risultati definitivi dell'inchiesta debbono essere pubblicati.

*Risoluzione per il Congresso Internazionale dei Minatori.* — Il Congresso Internazionale dei Minatori, tenutosi a Ginevra dal 2 al 7 agosto, aveva emesso un voto a favore della creazione di un Ufficio Internazionale di ripartizione dei carboni minerali ed altre materie prime, chiedendo all'Ufficio Internazionale del Lavoro di prendere in considerazione tale problema, d'accordo con i vari organismi della Società delle Nazioni. In seguito ad una lunga ed interessante discussione il Consiglio ha votato all'unanimità la proposta seguente, presentata dal Direttore: « Il Direttore è autorizzato a proseguire i negoziati con la Società delle Nazioni; 1° Con lo scopo della creazione di un Ufficio Internazionale di statistica dei prezzi e delle quantità, di cui la prima Sezione potrebbe essere quella del carbone, e che sarebbe riallacciata alla Sezione finanziaria ed economica della Società delle Nazioni; 2° Tale Ufficio sarà organizzato in modo che l'Ufficio Internazionale del Lavoro vi sia rappresentato e che così, per mezzo dei suoi funzionari o dei membri del Consiglio, esso possa seguire attentamente, giorno per giorno, gli studi fatti, i risultati ottenuti e corrispondere così in modo pratico alle aspirazioni e al desiderio che è stato formulato dal voto del Congresso Internazionale dei Minatori.

*Rappresentanza delle Cooperative.* — Dietro proposta della Commissione del Regolamento il Consiglio di Amministrazione ha emesso l'opinione che l'Ufficio potrebbe segnalare all'attenzione dei governi l'interesse che avrebbe l'attribuzione eventuale di



un mandato di consigliere tecnico governativo per le Conferenze ad un rappresentante delle Cooperative di Consumo.

*Commissione Paritaria Marittima.* — Durante la sua Sessione di Londra del marzo 1920 il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro ha deciso la creazione di una Commissione paritaria di dodici Membri comprendenti cinque armatori e cinque marinai da nominarsi dalla Conferenza di Genova, più due Membri da scegliere dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio.

*Varie.* — Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre deciso: di offrire al Governo degli Stati Uniti un posto di delegato governativo nella Commissione internazionale per l'emigrazione; di non potere accettare che la questione dell'istruzione primaria sia iscritta all'ordine del giorno della Conferenza del 1921, perchè tale questione necessiterebbe un lungo studio preliminare; di incaricare il Direttore di far tradurre il *Bollettino* ed eventualmente i documenti pubblicati dall'Ufficio in quelle lingue che parranno più utili ad assicurare la diffusione di tali pubblicazioni; e altre di ordinaria amministrazione.

La data della prossima Sessione del Consiglio di Amministrazione è stata fissata per martedì 11 gennaio 1921 ed avrà luogo alla Sede dell'Ufficio Internazionale del Lavoro a Ginevra.

## ITALIA

**L'accordo italo-francese per i fosfati.** — Il Commissario Generale dell'emigrazione, ha recentemente stipulato col Governo francese un accordo per l'attribuzione all'Italia del contingente di fosfati algerotunisini per l'anno 1921. L'accordo stabilisce quanto appresso:

I. — Nel caso che le disponibilità delle miniere d'Algeria e di Tunisia non superino 2,000,000 di tonnellate, l'Italia riceverà nel 1921 un contingente di 325,000 tonnellate di fosfati.

È inteso:

1° che 100 operai italiani per i quali il Commissariato dell'emigrazione italiana ha dato l'autorizzazione e che sono in via di reclutamento, saranno inviati nei cantieri delle Officine di Gafsa e che la Compagnia delle Miniere di Gafsa potrà reclutare in seguito, per essere inviati nei cantieri, altri 700 operai, necessari per aumentare la produzione dei fosfati;

2° che il Governo Italiano autorizzerà l'esportazione di 60,000 tonnellate di piriti di Montecatini già accordate precedentemente.

II. — L'Italia riceverà il 50 % dell'aumento della produzione compreso tra 2 milioni e 2,300,000 tonnellate: inoltre, al fine di dare all'Italia il massimo che permette lo sfruttamento attuale dei fosfati dell'Africa del Nord, il Governo francese accorderà all'Italia delle autorizzazioni di espor-



tazione per il 30 % della quantità esportabile che passerà la cifra totale di 2,300,000 tonnellate.

Una prima stima approssimativa dell'aumento probabile della produzione totale avrà luogo il 30 aprile 1921, in vista di permettere una prima assegnazione supplementare all'Italia, calcolata sulle basi precedenti. Delle stime ulteriori avranno luogo al 30 giugno ed al 30 settembre.

III. — Sarà accordata all'Italia una quantità di 25,000 tonnellate su quelle che al 1° maggio 1921 non avessero fatto oggetto di contratti da parte dei differenti paesi nei limiti dei contingenti ad essi assegnati. Se le circostanze vi si prestano e se esistono delle eccedenze, sarà tenuto conto, alla fine del primo semestre 1921 dei bisogni supplementari dell'Italia.

IV. — Il Governo francese darà tutte le facilitazioni necessarie perchè l'esportazione del minerale possa essere fatta rapidamente e regolarmente senza esclusione alcuna di porti d'imbarco tunisini od algerini, nella misura in cui il rifornimento delle officine francesi sarà assicurato. Da parte sua, il Governo italiano darà tutte le facilitazioni necessarie per l'esportazione rapida e regolare verso la Francia delle piriti di Montecatini, riserva fatta al rifornimento delle officine italiane. Il Commissariato dell'emigrazione italiano faciliterà il reclutamento rapido e regolare degli operai richiesti dalle Fosfaterie.

V. — Nel caso in cui per l'anno 1922 la libertà di commercio dei fosfati in Algeria e Tunisia non fosse ancora ristabilita, il contingente da assegnare all'Italia non sarà inferiore a quello dell'anno 1921, a condizione che il numero degli operai italiani non sia inferiore a quello che sarà stato occupato nelle miniere d'Algeria e Tunisia nel 1921 e che le condizioni del presente accordo siano state eseguite.

Il Commissario generale ha poi stipulato colla Compagnia di Gafsa un contratto di lavoro, ottenendo per gli operai italiani condizioni vantaggiose ed eliminando alcuni inconvenienti che si erano verificati a danno dei nostri lavoratori nei precedenti contratti. In base al nuovo contratto è stato stabilito quanto segue:

1° La Compagnia di Gafsa s'impegna a fare applicare nei suoi cantieri l'uguaglianza di trattamento tra operai italiani e operai francesi.

2° I salari degli operai italiani saranno stabiliti secondo le stesse tariffe di quelli degli operai francesi della stessa categoria, o in difetto, di quelli degli operai europei della stessa categoria impiegati nelle Miniere della Compagnia. Le indennità diverse, i sussidi di famiglia basati sul numero dei figli viventi coi loro genitori alla miniera, saranno accordate agli operai italiani sulle stesse basi che agli operai francesi.

3° Finchè una legislazione tunisina sugli accidenti del lavoro non sia promulgata, gli operai italiani e le loro famiglie usufruiranno, in caso di accidente sul lavoro o di accidente sopravvenuto durante il viaggio dal porto italiano d'emigrazione fino alla miniera, del trattamento che le leggi francesi e le convenzioni con l'Italia assicurano agli operai italiani e alle loro famiglie. La Compagnia di Gafsa dichiara essere il proprio assicuratore.

4° Ogni formalità antropometrica sarà soppressa per gli operai italiani muniti di passaporti regolari con fotografia. Questi saranno sottoposti esclusivamente alle stesse formalità che gli operai francesi. Non dovranno fornire agli Uffici di arruolamento che le informazioni utili pel rilascio di



una carta di identità, su presentazione del passaporto munito di una fotografia.

5° La durata del contratto è fissata a 300 giorni di lavoro. Sarà dato ad ogni operaio che eseguirà questo contratto una gratificazione di 150 franchi a titolo di premio di fine contratto.

6° È ammesso che gli operai italiani potranno liberamente esporre le loro domande relative alle condizioni di lavoro e di esistenza, sia ai datori di lavoro, sia alle Autorità francesi; essi potranno anche designare a tale effetto uno o dei mandatari scelti fra coloro che sono alla miniera da almeno sei mesi.

7° All'infuori dei casi previsti dall'art. 9 del contratto generale, gli operai italiani beneficieranno, nelle stesse condizioni che gli operai francesi della stessa categoria, delle facilitazioni di circolazione (permesso gratuito, riduzione del 75 % o del 50 %) con riserva del pagamento dell'imposta che colpisce i detti permessi.

**Il Comitato permanente del Lavoro.** — Nella sua Sessione di novembre il Comitato permanente del Lavoro ha fatto un primo esame delle questioni iscritte all'ordine del giorno della terza Conferenza Internazionale del Lavoro, presentando al Ministro Labriola la proposta di convocare una Sessione straordinaria del Consiglio Superiore del Lavoro per la discussione dei temi riguardanti la riforma del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro; i lavoratori agricoli; il riposo settimanale nell'industria e nel commercio e la disinfezione delle lame contaminate dalle spore carbonchiose, nonché l'interdizione dell'impiego della cerussa nella verniciatura. Il Ministro del Lavoro avendo dato risposta favorevole, l'on. Cabrini è stato incaricato di preparare proposte concrete da sottoporre alla Sessione di dicembre del Comitato del Lavoro e alla Sessione straordinaria del Consiglio che avrà luogo assai probabilmente nella seconda decade del prossimo gennaio.

**Emigrazione di classi medie.** — Il Commissariato Generale dell'emigrazione (v. Circ. 4 settembre 1920, n. 37, al *Boll.* 8-9 pag. 452), ha diramato alle Autorità diplomatiche e consolari all'estero e ai propri Ispettori e Corrispondenti all'estero un questionario sulla possibilità di impiego nei vari paesi esteri di persone appartenenti a professioni liberali, all'insegnamento, all'industria, al commercio, ai servizi pubblici e in genere di persone, munite di un grado di cultura sufficientemente elevato. Questo genere di emigrazione, oltre a contribuire a far crescere l'estimazione verso gli italiani da parte delle popolazioni dei paesi di immigrazione, si dimostra come uno strumento diretto ed efficace per l'assistenza morale e nazionale dei nostri emigranti operai e viene insieme a costituire nel momento attuale uno sfogo e un'opportunità per molti giovani che hanno conseguito nell'esercito posizioni superiori a quelle che avevano prima



della guerra. La proposta del Commissariato, di cui il Consiglio Superiore dell'emigrazione, riconobbe l'opportunità, ha ottenuto i migliori incoraggiamenti. Presso il Commissariato Generale dell'emigrazione è stato creato un Ufficio di informazioni pel collocamento di tali categorie di persone, le quali avranno così un centro d'informazioni, a cui rivolgersi direttamente per ottenere le notizie che loro sono necessarie.

**Un Congresso regionale sull'emigrazione e la disoccupazione nel Veneto.** — Il 17 settembre, indetto dai segretariati dell'emigrazione, si tenne, in Venezia, un convegno regionale per esaminare a fondo il problema dell'emigrazione nei riguardi della disoccupazione, specialmente invernale, nel Veneto, e le relative provvidenze. Intervenero rappresentanti di uffici provinciali e comunali del lavoro e di collocamento, di segretariati dell'emigrazione, della stampa, della opera Bonomelli e della Società Umanitaria.

Il Commissario Generale dell'emigrazione, comm. De Michelis, invitato, intervenne al Convegno e prese la parola per illustrare la azione del Commissariato e le condizioni nelle quali si svolge attualmente l'emigrazione. Parteciparono alla discussione, esponendo i desideri dei segretariati e facendo proposte, i sigg. on. Iacini, prof. Biaschi, rag. Giacometti, comm. Dalle Mole, comm. Chigliato, rag. Braga, Cavalieri ed altri. Infine furono approvati alla unanimità i due seguenti ordini del giorno:

« Il Convegno dei Segretariati di emigrazione ed Uffici provinciali del Lavoro del Veneto, riunito in Venezia il 17 settembre 1920 per iniziativa del Segretariato di emigrazione di Venezia per discutere in merito ai problemi di emigrazione e della disoccupazione invernale;

nel plaudire all'opera compiuta dal Commissariato Generale di emigrazione;

nella considerazione della impossibilità che durante la stagione invernale la emigrazione possa assorbire la mano d'opera esuberante nel Veneto;

fa voti che sia data pronta esecuzione ai lavori pubblici specialmente di restaurazione delle terre devastate e di bonifica già progettati da parte degli organi competenti e che siano sollecitamente finanziati in maniera adeguata;

fa voti che si venga alla sollecita istituzione di scuole professionali che valgano a valorizzare i nostri emigranti sui mercati di lavoro esteri;

fa presente la necessità che siano convenientemente finanziati gli istituti di tutela degli emigranti e particolarmente da parte degli enti locali maggiormente interessati ».

« I rappresentanti dei vari istituti di assistenza e di tutela degli emigranti veneti, riuniti a convegno in Venezia alla presenza del sig. comm. prof. De Michelis, Commissario Generale, preso atto delle proposte concrete elaborate dal Consiglio Superiore dell'emigrazione circa il risarcimento dei danni subiti all'estero, plaudono all'iniziativa e fanno voti:



1° che il Governo, per mezzo dell'Erario dello Stato, destini un fondo apposito per dare opera immediata per il ricupero delle masserizie abbandonate dagli emigranti in causa della guerra e per l'indennizzo dei danni relativi;

2° che, alla stregua di tutti gli altri danni, così, anche rispetto ai danni risentiti dagli emigranti, il Governo s'ispiri a principi di giustizia e di equità, consacrati, cioè, il diritto al risarcimento;

3° che, soprattutto, senza dilazione, venga incontro ai beneficiari di rendite nemiche per sollevarli dalle gravi condizioni in cui trovansi per effetto del cambio disastroso».

## FRANCIA

**Movimento dell'immigrazione operaia.** — Il movimento dell'immigrazione della mano d'opera straniera in Francia nei primi undici mesi dell'anno, secondo i consueti dati pubblicati dal *Bulletin du marché du travail*, è riassunto nei seguenti prospetti:

### I. Movimento mensile della mano d'opera straniera in Francia.

ANNO 1920	Italiani	Maltesi	Polacchi	Portoghesi	Serbi	Spagnuoli	Belgi	Diversi	TOTALE
1° semestre . . .	42,111	694	12,011	4,499	92	8,006	—	102	67,515
Luglio . . . . .	8,094	12	971	267	47	1,536	—	27	10,954
Agosto . . . . .	6,293	—	93	795	2	1,766	1,607	25	10,521
Settembre . . .	5,909	16	537	392	—	2,664	6,075	11	15,604
Ottobre . . . . .	5,038	—	3	255	—	1,682	2,965	590	10,533
Novembre . . .	5,944	—	463	462	—	1,009	1,628	71	9,577
TOTALE	73,389	722	14,078	6,670	141	16,603	12,275	826	124,704







La prima tabella, che dà le cifre dell'immigrazione della mano d'opera straniera in Francia, distinta secondo i paesi di provenienza, mostra chiaramente che l'andamento generale del movimento immigratorio italiano, pur presentando oscillazioni varie, si mantiene stazionario. Infatti il numero degli operai italiani entrati in Francia, che nel 1° semestre rappresentava poco più del 60 % del totale degli immigrati, alla fine di novembre scende a poco meno del 60% del totale, presentando oscillazioni in più nel luglio e novembre e in meno negli altri mesi e precisamente un massimo nel luglio (70 %) e un minimo nel settembre (40 %). Le oscillazioni in meno sono dovute alle interruzioni ferroviarie del settembre, fra l'Italia e la Francia, a causa del cattivo tempo e all'aumento repentino dell'immigrazione da altri paesi.

Giova avvertire che le cifre della rilevazione statistica francese differiscono notevolmente dai dati dell'emigrazione italiana in Francia, raccolti e pubblicati dal Commissariato, perchè la statistica francese rileva soltanto gli uomini che entrano in Francia, trascurando le donne e i minori di anni 15, anche se muniti di contratto di lavoro.

La seconda tabella dà le cifre del collocamento della mano d'opera straniera in Francia. I lavoratori italiani, che hanno trovato occupazione presso gli uffici di collocamento, rappresentano il 50 % di tutti gli operai stranieri collocati in Francia nei primi undici mesi del 1920. Inoltre, è degno di rilievo il fatto che la mano d'opera italiana è l'unica che offra gli specialisti richiesti dal mercato francese e presenti, correlativamente, la più bassa percentuale di lavoratori non qualificati. Notevole poi l'alta percentuale di operai belgi impiegati in industrie non specificate, il che si spiega col carattere spiccatamente stagionale dell'emigrazione belga.

### SVIZZERA

**Mercato del lavoro e disoccupazione.** — Nel mese di maggio, in vista delle migliorate condizioni del mercato del lavoro, l'Autorità federale aveva decretata la soppressione del sussidio di disoccupazione per numerose categorie di lavoratori. Tale miglioramento, che si è mantenuto durante il periodo estivo, tende ora a scomparire. Una crisi latente travaglia parecchi rami dell'industria e la situazione del mercato del lavoro è venuta a modificarsi e aggravarsi col licenziamento di circa 2000 uomini della truppa di sorveglianza e col licenziamento continuo di uomini addetti alle cosiddette amministrazioni di guerra della Confederazione e dei Cantoni. Cosicché da parte delle associazioni padronali ed operaie come da parte dei Cantoni e dei Comuni sono state fatte pressioni presso il Consiglio Federale per l'abolizione del decreto 18 maggio 1920 (che sopprimeva appunto il sussidio per alcune categorie di lavoratori) e per il ripristino del decreto 29 ottobre 1919. Il Consiglio Federale, accettando in parte le proposte degli interessati e riconoscendo il fonda-



mento della domanda, ha deciso di limitare la soppressione del sussidio di disoccupazione al personale maschile dei mestieri attinenti alla industria delle costruzioni, della pietra, della ceramica, del legno, del vetro e all'agricoltura. Cosicché il sussidio è ripristinato per tutti gli altri mestieri pei quali era stato sospeso il 18 maggio, cioè: metallurgici, sarti, tessili, grafici, personale d'albergo, restaurants etc., La sospensione del sussidio rimane per il personale femminile salvo che per quello impiegato nelle industrie del ricamo, dei nastri di seta, nelle industrie ausiliarie della seta, nell'industria degli orologi ed in quella del pettine. La decisione presa dal Dipartimento Federale è entrata in vigore l'11 ottobre.

Il movimento della domanda e dell'offerta di lavoro per il periodo luglio-dicembre è riassunto nel seguente specchio, desunto dai dati che sono settimanalmente pubblicati dal « Mercato svizzero del lavoro ».

ANNO 1920 — Situazione	PERSONALE MASCHILE			PERSONALE FEMMINILE			TOTALE		
	Posti vacanti	Disoccupati	Sussidiati	Posti vacanti	Disoccupati	Sussidiati	Posti vacanti	Disoccupati	Sussidiati
al 26 Luglio . .	2,850	2,901	629	2,319	602	54	5,169	3,503	637
„ 30 Agosto . .	1,916	4,092	504	1,968	1,261	293	3,884	5,353	887
„ 27 Settembre	1,291	5,382	958	1,384	1,893	672	2,675	7,275	1,630
„ 25 Ottobre .	983	6,558	1251	1,407	2,378	626	2,390	8,936	1,887
„ 29 Novembre	516	10,326	2763	763	3,188	1250	1,279	13,514	4,013
„ al 13 Dicem.	496	11,903	3726	722	3,306	1269	1,218	15,209	4,995

La disoccupazione nel ramo maschile ha subito un rincarimento notevole negli ultimi mesi, durante i quali la domanda di lavoro è stata di gran lunga superiore alla offerta. Nel campo femminile le condizioni che sono sempre state buone, sono venute peggiorando dal settembre in poi.

#### La legge federale sulla durata del lavoro nelle imprese di trasporto.

— Il 30 e 31 ottobre ebbe luogo la votazione popolare sulla legge relativa alla durata del lavoro nelle imprese di trasporto, essendo stato chiesto su di essa il *referendum*. Il risultato della votazione popolare fu il seguente: 368,991 voti favorevoli contro 271,118 contrari. La legge venne così adottata con una notevole maggioranza.

Dalla distribuzione dei voti per cantoni, si rileva che una maggioranza di voti favorevoli si ebbe nei cantoni di Zurigo, Berna, Lu-



cerna, Uri, Glarona, Zonz, Soletta, Basilea città, Basilea campagna; Hassun, Argovia, Ticino, Neuchâtel e Ginevra. Una notevole maggioranza di voti contrari si ebbe nei cantoni di Friburgo, Grigioni e Vaud.

#### GERMANIA

**La nuova legge elettorale tedesca e la rappresentanza degli emigranti.** — La disposizione contenuta nel primitivo progetto di legge, la quale concedeva ai tedeschi, residenti all'estero, il diritto elettorale attivo e passivo, non potè essere compresa nella nuova legge approvata il 27 aprile 1920. Si è riconosciuto che tale innovazione avrebbe presentato serie difficoltà tecniche e politiche.

Durante la guerra, il diritto di voto fu esercitato dai soldati inglesi in Francia, ma in via eccezionale. La Svizzera, poi, quando l'Inghilterra, il Canada e l'Australia chiesero di lasciare esercitare il diritto di voto ai rispettivi sudditi, vi si oppose, considerandolo inconciliabile con il proprio diritto sovrano. La nuova legge elettorale germanica si è limitata a facilitare l'esercizio del diritto elettorale da parte dei cittadini residenti all'estero, mediante l'istituzione della tessera elettorale (Wahschein). La tessera elettorale dà diritto al titolare di votare in una qualunque riunione elettorale. I cittadini abitualmente residenti all'estero, mediante la tessera elettorale, potranno così esercitare il diritto di voto se nel giorno delle elezioni si trovano nel territorio dell'Impero.

**Emigrazione tedesca nel Brasile.** — Il Reichsrat ha deciso di concedere eccezionalmente ad un numero di 2500 emigranti di espatriare pel Brasile da Amburgo. Si tratta però, aggiunge il *Dresden Arzeiger* dando la notizia, di persone che si trovano in grandi strettezze, e che avendo assicurato il viaggio a spese del governo brasiliano, e possedendo il passaporto vistato pel Brasile, avevano, in vista dell'espatrio, già venduto la loro mobiglia, rinunciato alla loro posizione sociale e ceduto la loro abitazione. A queste persone rimaste in Germania prive di assistenza, il Governo, nonostante i molti dubbi, ha permesso l'espatrio; tuttavia non vi saranno concessioni di permessi in nessun caso prima che, mediante un trattato col governo brasiliano, non vengano date sufficienti garanzie sulla sorte degli emigranti. Il governo Brasiliano d'altra parte ha sospeso la libera immigrazione nel Brasile da paesi lontani, mentre sta preparando una nuova legge d'immigrazione.

#### POLONIA

**Emigrazione ebraica.** — L'emigrazione ebraica ha assunto un'importanza considerevole. Circa 250,000 ebrei si sono iscritti per espatriare; ma a causa della deficienza del naviglio ci vorranno due o tre mesi per poter imbarcare. La maggior parte di essi è diretta negli Stati Uniti ed appartiene per lo più alla classe povera che va in cerca della assistenza dei propri parenti già emigrati. Del tutto differente è



la caratteristica dell'emigrazione in Palestina. La gioventù ebrea piena d'entusiasmo e vigore si propone di lasciare la Polonia per mettere la sua opera a disposizione del nuovo Stato ebreo. Parecchi convogli hanno già lasciato la Polonia diretti in Palestina e si crede che ne seguiranno moltissimi altri.

### SPAGNA

**Movimento emigratorio del 1° semestre 1920.** — Secondo i dati statistici pubblicati dal Consiglio Superiore di emigrazione, durante il 1° semestre del 1920 sono partiti dalla Spagna 59,953 emigranti, cifra che supera di 41,093 quella degli espatriati nel corrispondente semestre del 1919. Il movimento mensile dell'emigrazione spagnola nel primo semestre del 1920 è riassunto nella tabella seguente, dove sono anche riportati i dati dei mesi corrispondenti dell'anno 1919.

MESI	ANNO 1919			ANNO 1920		
	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Gennaio . . . . .	1,557	817	1,874	7,508	2,226	9,734
Febbraio . . . . .	1,971	912	2,883	7,054	1,888	8,442
Marzo . . . . .	1,942	601	2,543	5,105	1,482	6,587
Aprile . . . . .	620	228	848	10,294	2,211	12,505
Maggio . . . . .	2,776	963	3,739	9,582	2,084	11,666
Giugno . . . . .	4,799	1,814	9,613	8,781	1,878	10,659
<b>TOTALE</b>	<b>13,665</b>	<b>4,835</b>	<b>18,500</b>	<b>48,324</b>	<b>11,269</b>	<b>59,593</b>

Esaminando la tabella, si osserva che il numero degli uomini emigrati nel gennaio 1920, ossia 7508, ha superato il totale del primo trimestre del 1919, che arrivò a 7300, e che è stato sufficiente il numero degli espatriati nell'aprile, per sorpassare il totale del secondo trimestre dell'anno precedente.

I paesi di destinazione risultano i seguenti:

Paesi di destinazione	Uomini	Donne	Totale
Cuba . . . . .	34,276	5,467	39,743
Argentina . . . . .	6,928	4,569	11,497
Stati Uniti . . . . .	4,816	318	5,134
Brasile . . . . .	959	309	1,268
Uruguay . . . . .	586	456	1,042
Vari . . . . .	759	150	909
<b>TOTALE</b>	<b>48,324</b>	<b>11,269</b>	<b>59,593</b>



Queste cifre mostrano le importanti variazioni avvenute nelle destinazioni degli emigranti. L'Argentina, che assorbiva nell'anteguerra quasi i tre quarti della emigrazione spagnola attualmente occupa il secondo posto, che prima si disputavano Cuba e il Brasile, con prevalenza del primo di questi paesi. Seguivano in importanza l'Uruguay, il Chile, il Messico, ecc., e fra gli ultimi posti gli Stati Uniti che oggi vengono ad occupare il terzo posto. Oggi il primo posto è tenuto da Cuba, che ha assorbito 39743 emigranti, ossia il 66 % della emigrazione spagnola del primo semestre 1920.

Per ciò che riguarda i porti d'imbarco degli emigranti, quello di Coruña, continua a mantenere una indiscutibile supremazia sopra gli altri (19493 partiti), seguito da quello di Vigo (13725), Santander (5,438), Barcellona, Malaga, Santa Cruz de Tenerife, Cadiz, Gijole, ecc.

Concludendo è evidente che la emigrazione spagnola, al pari della italiana, tende ad assumere le proporzioni dell'anteguerra, specie se si considera anche il movimento emigratorio spagnolo verso i paesi d'Europa, principalmente verso la Francia. Per ora non si possono conoscere in modo esatto e ufficiale le cifre dell'emigrazione verso la frontiera francese. Secondo i dati francesi sul movimento dell'immigrazione della mano d'opera straniera nel primo semestre 1920 sarebbero entrati in Francia 8,006 spagnoli. Questa cifra, aggiunta a quella dell'emigrazione transoceanica, darebbe un totale d'emigrazione per il primo semestre di 67,599 individui.

È da aggiungere che un così forte esodo di lavoratori ha richiamato l'attenzione dell'opinione pubblica e della stampa, che si rivolgono al Consiglio Superiore d'Emigrazione acciocchè segua lo svolgimento di questo importante fenomeno in modo che esso non abbia a svilupparsi in una forma che possa essere contraria agli interessi del Paese.

## ROMANIA

**Legge romena sui conflitti collettivi del lavoro.** — Dopo il recente conflitto internazionale la questione operaia ha acquistato particolarmente importanza in Romania. La vicinanza della Russia bolscevica ed il malcontento accumulato da due anni di gravi sofferenze hanno fatto entrare la questione in fase critica. La Romania non aveva ancora una legislazione operaia completa: nessuna legge regola finora la materia delle associazioni e dei sindacati professionali nè quella del contratto collettivo del lavoro. Tollerati dall'amministrazione sulla base del diritto di riunione sancito nella costituzione, i sindacati si costituirono in gran numero con scopo prevalentemente politico. Una epidemia di scioperi si è abbattuta su tutti i rami dell'attività economica di questo Paese, raramente a tutela degli inte-



ressi professionali. Allo scopo di fare fronte ad una situazione intollerabile, il Ministro del Lavoro ha presentato recentemente una legge sui conflitti collettivi che è stata approvata dalla Camera Romana nella seduta del 12 agosto. La legge si è ispirata a quanto vi è di meglio nelle legislazioni estere per quanto concerne la libertà del lavoro, la cessazione collettiva del lavoro, la conciliazione, l'arbitrato ed il sabotaggio. Essa si è modellata al progetto Millerand elaborato quest'anno e cerca la sua base in un alto principio di solidarietà sociale che mette l'operaio ed il padrone sulla stessa base di uguaglianza. Notevole l'articolo 1° che qualifica come delitto qualsiasi attentato alla libertà di lavoro. L'articolo 4 proibisce gli scioperi che abbiano altro scopo che quello di rivendicazione professionale. La legge rende obbligatorio l'arbitrato per i servizi pubblici e per certe imprese di utilità pubblica. Ma la legge testè approvata presenta un difetto organico che potrebbe infirmarne tutta la sua efficacia: essa regola i conflitti del lavoro senza porre i principi essenziali di ogni buona legislazione sociale: quelli cioè dell'organizzazione dei sindacati professionali.

#### CANADA

**Movimento immigratorio nel 1° semestre 1920.** — Secondo i dati riportati dalla *Gazette du Travail* di Ottawa (luglio 1920) il totale dell'immigrazione straniera in Canada nel primo semestre del corrente anno arriva alla cifra di 37,261 individui. La tabella che segue specifica il movimento mensile della immigrazione distinto secondo i paesi di provenienza degli immigranti.

ANNO 1920	Sudditi inglesi	Provenienti dagli Stati Uniti	Provenienti da altri Paesi	Totale
Gennaio . . . . .	2,089	1,665	465	4,219
Febbraio . . . . .	2,008	1,951	638	4,597
Marzo . . . . .	4,677	5,170	952	10,799
<i>Totale 1° trimestre . . . . .</i>	<i>8,774</i>	<i>8,786</i>	<i>2,055</i>	<i>19,615</i>
Aprile . . . . .	6,229	6,324	734	13,287
Maggio . . . . .	12,414	5,353	1,844	19,611
Giugno . . . . .	9,844	4,720	1,780	16,344
<i>Totale 2° trimestre . . . . .</i>	<i>28,487</i>	<i>16,397</i>	<i>4,358</i>	<i>49,242</i>
<b>TOTALE 1° SEMESTRE . . . . .</b>	<b>37,261</b>	<b>25,183</b>	<b>6,413</b>	<b>68,857</b>



Per quanto riguarda il movimento della immigrazione italiana, secondo le statistiche canadesi immigrarono nel Canada nel primo semestre del corrente anno un totale di 989 italiani di classe in prevalenza operaia e diretti in maggior parte alla provincia di Ontario, specificati nella tabella seguente:

Anno 1920	Immigranti				Professione							Destinazione									
	Uomini	Donne	Minori di 14 anni	Totale	Agricoltori	Operai	Mechinisti	Commercian.	Minatori	Domestici	Non classificati	Totale	Montreal	Québec	Ontario	Manitoba	Saskatchewan	Alberta	Columbia In.	Jokon	Totale
1. Trimestre	125	224	105	454	32	161	38	66	8	15	194	454	6	109	247	3	7	37	45	—	454
2. Trimestre	334	143	58	535	111	235	23	12	7	20	127	535	7	95	321	21	15	35	41	—	535
<b>Totale Semestre</b>	<b>459</b>	<b>367</b>	<b>163</b>	<b>989</b>	<b>143</b>	<b>396</b>	<b>61</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>35</b>	<b>321</b>	<b>989</b>	<b>13</b>	<b>204</b>	<b>568</b>	<b>24</b>	<b>22</b>	<b>72</b>	<b>86</b>	<b>—</b>	<b>989</b>

Le statistiche italiane dei partiti dai porti italiani per il Canada nel primo semestre del c. a. danno una cifra di 1165 individui (vedi Boll. Emigr., n. 7, pag. 318), ossia 176 individui in più. La differenza è facilmente spiegabile se si tiene presente l'epoca della rilevazione e il fatto che alcuni emigranti partiti da porti del Regno dichiarando di dirigersi al Canada, possono al loro arrivo negli Stati Uniti non aver raggiunto la destinazione prescelta in Italia per trattenerci invece negli Stati Uniti del Nord.

**Condizioni del lavoro e della emigrazione nella provincia di Alberta nel 1° semestre 1920.** — L'esodo degli emigranti italiani dal Canada, che specie nell'autunno 1919 aveva assunto proporzioni assai larghe, andò gradatamente diminuendo nei primi mesi del 1920, fino a ritornare in questi ultimi tempi quasi nei limiti normali; per contro l'afflusso di gente nuova, che era stato assai grande nell'ultimo trimestre del 1919, si mantenne anche nei primi mesi di quest'anno abbastanza forte, non ostante la stagione invernale e le nuove disposizioni restrittive adottate dal governo canadese. Nel primo trimestre di quest'anno si contarono 454 italiani immigrati, di cui 37 diretti all'Alberta contro 570 nel trimestre precedente, dei quali 60 diretti all'Alberta.

Le condizioni del mercato di lavoro si mantennero anche durante l'inverno abbastanza stabili, contrariamente alle previsioni, le quali, a detta del governo interessato, avevano ispirato l'adozione dei provvedimenti restrittivi.



**Industria.** — L'industria delle carni macellate, che nella provincia di Alberta annovera due fra i più importanti stabilimenti del Canada: quello della « P. Burns & C. » e quello della « Swift Canadian Focking C. », se pure ha veduto diminuire la propria attività rispetto all'estensione assunta durante la guerra, conserva tuttavia la sua importanza in una regione tanto propizia all'allevamento del bestiame, e potrà continuare a dare lavoro a numerosi nostri emigranti. Degli stabilimenti metallurgici della provincia ebbero scarsa attività le officine della « Rolling Mills C. » di Redeliff e Medecine-Not, della « Alberta Foundry & Machine C. » e della « Canadian Western Foundry & S. Supply C. » di Medecine-Not. Per contro assai attive furono le officine meccaniche della « Calgary Iron Works » della « Riverside Iron Works » della « Iron Works C. » e della « International Foundry & Supply C. » di Edmonton. La paga oraria degli operai occupati, è in base all'ultimo contratto di lavoro, di c. 88 per i macchinisti, di c. 75 per i così detti specialisti, di c. 88 per i fabbri, di c. 68 per gli aiutanti e di c. 60 per i braccianti.

Assai attivo fu pure il lavoro nelle officine di costruzioni ferroviarie di Sethbridge, Calgary e Ogden, ove sono occupati numerosi italiani. Sempre più insistente, al cessare dei rigori invernali, si è rivelata la domanda di mano d'opera per i lavori di costruzione e manutenzione delle linee ferroviarie. Per rimediare alla diminuzione di mano d'opera la « Canadian Pacific Railway C. » pare intenda rivolgersi all'Italia, che potrebbe indubbiamente procurare le braccia occorrenti ai lavori di estensione e costruzione di linee ferroviarie, sospesi a causa della guerra; ed è certo che, ottenute dalla compagnia assuntrice le necessarie garanzie, gli emigranti italiani potrebbero trovarvi un'occupazione stabile e ben remunerata.

Dove però gli emigranti italiani hanno trovato, durante l'inverno, largo impiego è nelle miniere di carbone. I lavori minerari, specie nei campi di carbone bituminoso, furono quest'anno particolarmente attivi. Le ragioni di questa insolita attività sono varie: lo sciopero dei minatori degli Stati Uniti, per cui 400,000 operai cessarono completamente dal 1° novembre al 10 dicembre di estrarre carbone; le restrizioni imposte dal governo della vicina Repubblica all'esportazione del carbone verso il Canada, che ricevè così soltanto il 77 % del quantitativo ottenuto negli anni trascorsi; le difficoltà e le spese sempre più gravi di trasporto e infine il cambio avverso della moneta canadese in confronto a quella degli Stati Uniti. L'inverno, più freddo e più lungo dell'ordinario, contribuì ad accrescere l'attività delle miniere di lignite, fra le quali specialmente importanti quelle dei distretti di Lethbridge, di Drumheller, e di Edmonton; le quali, dopo un'interruzione di alcune settimane, ripresero verso la fine di marzo a lavorare per alcuni giorni la settimana e ad orario ridotto e in quest'ultimi tempi hanno considerevolmente aumentato la loro attività per poter essere in grado nell'inverno prossimo di rifornire di



carbone le vicine provincie del Saskatchewan e Manitoba, che difficilmente potranno ottenerne dagli Stati Uniti in quantità sufficiente.

Continua ad essere assai insistente — cosa insolita in questa stagione dell'anno — la domanda di mano d'opera esperta da parte di parecchie miniere, e specialmente della «Jasper Park Collieries» di Pocahontas, situata sulla linea della «Gran Trunk Pacific C<sup>o</sup>» a circa due cento miglia all'ovest di Edmonton, il cui direttore ha fatto richiesta di minatori italiani. Il campo minerario in Pocahontas, è provvisto di un sufficiente numero di case per i minatori e famiglie, quasi nuove e fornite di acqua e luce elettrica; le paghe degli operai sono eguali a quelle corrisposte in generale nelle miniere dell'Alberta e i minatori esperti, lavorando a cottimo, possono guadagnare da dodici a quattordici dollari al giorno. Vi è in Pocahontas un buon numero di emigranti italiani, alcuni dei quali sono colà stabiliti con le famiglie da vari anni.

La straordinaria attività sui lavori minerari non ha tuttavia impedito che in vari luoghi scoppiassero anche quest'anno agitazioni operaie, calmate le quali si potè istituire un contratto definitivo valido fino al 31-3-922, il quale accorda un aumento di salario del 27 %. La seguente tabella, compilata a cura del direttore delle miniere dell'Alberta dà i salari medi giornalieri percepiti durante il mese di gennaio dai minatori nelle principali miniere della provincia.

Nome della miniera	Numero dei minatori	Salario medio giornaliero
Atlas Coal Co.	45	8.06
Bellevue Collieries, Ltd.	16	10.96
Blue Diamond Coal Co.	75	11.29
Brazeau Collieries Ltd.	222	9.17
Cadomin Coal Co.	65	12.72
Canada West Coal Co.	132	7.35
C. P. R. Bankhead Mines	47	9.03
Canmore Coal Co.	101	9.45
Drumheller Land Co.	64	7.58
Great West Coal Mine	46	7.31
Hillcrest Collieries	120	10.43
Jasper Park Collieries	85	9.78
McGillivray Greek Coal Co.	127	8.61
Midland Collieries	78	8.48
North American Collieries Kipp Mines	167	8.28
Monar Mine	67	8.98
Pembina Mine	58	9.99
Premier Coal Co.	25	8.05
Rosedal Coal & Caly Co.	129	8.72
Rosedeer Coal Co.	123	9.67
Western Canadian Collieries Ltd., Bellevue Mine	130	9.90
Greenhill Mine	129	9.84
Western Commercial Coal Co.	139	10.00
Yellowhead Coal Co.	29	8.24



Il salario medio giornaliero nelle miniere dell'Alberta fu durante il mese di gennaio di dollari 8,29.

**Agricoltura.** — La richiesta di mano d'opera per i lavoratori agricoli è assai viva ed insistente in occasione dei lavori di semina, iniziati a causa delle persistenti neviccate soltanto in maggio, e si prevede che la richiesta aumenterà per le operazioni di mietitura e trebbiatura, influendo beneficamente sui salari. Importante è la disposizione adottata dal governo canadese, allo scopo d'intensificare la coltivazione delle terre, di concedere all'agricoltore una buona estensione di terreno (160 acri) che diventa proprietà del coltivatore dopo 3 anni di residenza sul posto, coll'adempimento di certi obblighi di coltivazione. Molti sono gli italiani che si sono valse di questa facoltà, e in tal modo varie e fiorenti colonie agricole italiane sono sorte nella provincia di Alberta.

I lavori pubblici municipali (riattamento e costruzioni di strade di condutture d'acqua, di edifici scolastici, ecc.), a causa del cattivo tempo e in dipendenza delle strettezze finanziarie in cui si dibattono parecchi municipi, hanno avuto uno sviluppo limitato. I lavori edilizi, per conto di privati imprenditori, sospesi durante l'inverno, accennano a una ripresa di attività specialmente in Colgay, Edmonton, Medicine-Not e Lethbridge. Segni di fiacchezza si notano per conto delle città nei laboratori di sartoria e calzoleria: questa depressione è in relazione colla distruzione dei raccolti per la siccità degli anni scorsi e con l'istituzione della nuova tassa sugli oggetti di lusso.

La classe operaia, in generale, gode di una discreta prosperità nonostante il continuo aumento del costo della vita — il bilancio settimanale di una famiglia operaia, è salito, nella provincia di Alberta, da dollari 15,88 nel gennaio a dollari 17,03 in maggio. La scarsità di mano d'opera che già comincia a farsi sentire nei lavori ferroviari, minerali e agricoli, indurrà forse le autorità federali a rallentare alquanto i freni posti all'immigrazione e determinerà probabilmente nell'opinione pubblica — come per più segni pare già stia accadendo negli Stati Uniti — una più giusta valutazione dell'importanza del lavoro degli immigrati e degli italiani in particolare.

## STATI UNITI

**La ripresa dell'immigrazione.** — La immigrazione agli Stati Uniti è ricominciata ad affluire a *Ellis Island*, l'isoletta dell'estuario di Hudson non più vasta di una comune piazza di una grande città, ove si ricevono, s'interrogano, si ammettono e si respingono gli immigrati delle trenta e più nazionalità che forniscono mano d'opera agli Stati Uniti, ha ripreso ormai la fisionomia dell'antiguerra, la



febbrile attività di un tempo. Gli arrivi attualmente sommano a cinquemila individui al giorno. Durante l'ultimo anno, ovverossia dal 30 giugno 1919 al 30 giugno 1920, sono giunti agli Stati Uniti 800,000 stranieri mentre soltanto 142,000 ne erano giunti l'anno precedente. Un giornale ufficioso di Washington, considerando l'importanza della ripresa dell'immigrazione, osserva che ciò si verifica nonostante che i trasporti marittimi, e non soltanto i marittimi, risentono ancora e sensibilmente della lunghezza dei viaggi e delle estreme deficienze dei mezzi adatti, causate dalla guerra, nonostante gli appelli dei vari governi europei alle loro popolazioni perchè rimangano in Patria per cooperare alla ricostruzione di quanto la guerra ha distrutto e infine nonostante le gravi tasse e le condizioni generali ancora anormali in cui si trovano gli S. U.

Sino ad ora la forte immigrazione polacca, la più forte dopo l'italiana, trovò, più ancora che la nostra, un forte ostacolo al suo diviso esodo nella mancanza di trasporti diretti e nell'alto prezzo dei trasporti attuali; ma le cose in breve muteranno. Mentre grandi baraccamenti vengono costruiti per ricevere decine di migliaia d'israeliti che affluiscono a Danzica dalla Polonia in attesa di trovar posto sui piroscafi diretti agli Stati Uniti, un accordo è intervenuto fra la Hamburg Amerika Line e gruppi finanziariamente interessati della contesa città baltica per l'approdo dei piroscafi della rinnovata linea germanica a Danzica. Con l'aprile prossimo il servizio avrà il suo inizio e, mentre le maggiori facilitazioni saranno in tal modo offerte ai polacchi emigranti, i tedeschi del Nord avranno anch'essi la loro linea diretta.

È da attendersi per quell'epoca una ripresa di emigrazione germanica. Mentre ora un suddito germanico o austriaco incontra mille difficoltà per dirigersi agli S. U. dovendo recarsi in paesi dove sono uffici diplomatici e consolari americani, i quali non sono stati ancora ristabiliti in Germania e in Austria, la fine dello stato bellico determinerà senza dubbio l'inizio di una emigrazione germanica ed austriaca ed anche ungherese che gli ambienti americani prevedono imponente. Emigrazione che non troverà altra limitazione che quella che potranno determinare i mezzi di trasporto che le linee del Baltico, del Mar del Nord e dell'Adriatico metteranno a sua disposizione.

**Immigrazione polacca negli S. U.** — L'azione del governo polacco in rapporto ai propri emigranti mira a conservare in essi, più che sia possibile, il loro carattere nazionale. Da ciò ne viene che si vuole, ad ogni costo, conservare a questi espatri il loro carattere di emigrazione temporanea; si combatte tenacemente contro ogni tentativo dei governi stranieri intesi ad amalgamare queste masse alla popolazione locale, si spendono cure assidue per le Società mutue, e di



carattere nazionale che tengono avvinti questi figli della Polonia alla madrepatria.

In questa politica nazionale le autorità polacche trovano un alleato prezioso nel clero. La religione, che fino a ieri ha costituito per la Polonia russa e per la Polonia tedesca l'unico baluardo nazionale contro la prepotenza moscovita e le infiltrazioni prussiane, rappresenta tuttora il vincolo più sicuro tra gli espatriati e la patria.

Non si potrebbe con sicurezza dare la cifra dei polacchi residenti negli Stati Uniti. Si parla di quattro milioni di immigrati, ma la cifra non è controllabile per il fatto che nelle statistiche americane questi immigrati, non appartengono ancora a uno stato costituito, erano compresi fra germanici, russi o austro-ungarici. Altro motivo d'incertezza ha origine dall'atteggiamento del governo polacco verso gli ebrei, che lasciano in gran numero la Polonia; le autorità ne favoriscono in tutti i modi la emigrazione definitiva, e, quando sono all'estero, tendono a dimenticare la loro origine ed a considerarli stranieri. Ma, se pure non sembra accettabile la cifra di 4 milioni di polacchi, si deve riconoscere ch'essi costituiscono una massa enorme di gente tanto più importante in quanto, a differenza di altre popolazioni emigrate, si tengono stretti a poche grandi associazioni, le quali, col tempo, potrebbero esercitare una qualche influenza sociale e politica.

**Scopi e attività dell'Ufficio federale di collocamento.** — Il servizio di collocamento della mano d'opera negli Stati Uniti che, durante la guerra assurse a grande importanza, perchè, si può dire, abbracciava quasi tutto il movimento del territorio, fa capo al «Federal Employment Service» che funziona, allo stato attuale, come stanza di compensazione del lavoro. L'opera attiva di collocamento è fatta dagli uffici pubblici degli stati e delle città, sparsi in tutto il territorio; mentre il Federal Service riceve e raccoglie notizie delle attività di quegli uffici locali, oltre ad attuare un lavoro di distribuzione e compensazione. Il «Federal Service» non mantiene uffici propri, ma lavora stabilendo opportuni scambi tra i vari uffici, e il collegamento tra i vari uffici locali e l'Ufficio Federale è così attuato: negli stati dove esiste un sistema pubblico, il capo del sistema fa parte del Federal Employment Service; negli altri stati il Commissario del Lavoro o altra persona designata dal governatore funziona come rappresentante del Federal Service (1).

(1) Il sistema di cooperazione accennato non è praticato in via assoluta e generale: sette Stati non sono ancora collegati col Federal Service; e d'altra parte vi sono Uffici che comunicano direttamente col Federal Service senza l'intervento dello Stato. In complesso il Federal Service disimpegna il suo lavoro di scambio e compensazione attraverso 227 Uffici.



Il « Federal Employment Service », con circolare 8 marzo 1920 divide il territorio degli Stati Uniti in 13 zone di compensazione del lavoro e cioè:

ZONA	UFFICI CENTRALI	STATI INCLUSI
1	Boston, Mass.	<i>Massachusetts, Maine, Vermont, New Hampshire, Rhode Island.</i>
2	New York, N. Y.	<i>New York, Connecticut, New Jersey.</i>
3	Harrisburg, Pa.	<i>Pennsylvania, Delaware.</i>
4	Columbus, Ohio	<i>Ohio, West Virginia.</i>
5	Atlanta, Ga.	<i>Georgia, Alabama, Missipi, Louisiana, Florida.</i>
6	Raleigh, N. C.	<i>Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina.</i>
7	Chicago, Ill.	<i>Illinois, Indiana, Michigan, Wisconsin, Iowa.</i>
8	St. Louis, Mo.	<i>Kentucky, Missouri, Arkansas, Tennessee.</i>
9	St. Paul, Minn.	<i>Minnesota, North Dakota, South Dakota, Montana.</i>
10	Kansas City, Kans.	<i>Nebraska, Kansas, Oklahoma, Colorado, Wyoming.</i>
11	St. Antonio, Tex.	<i>Texas, New Mexico.</i>
12	San Francisco, Cal.	<i>Arizona, Utah, Nevada, California.</i>
13	Portland, Oreg.	<i>Idaho, Oregon, Washington.</i>

ed istituì, per ciascuna zona, un ufficiale di zona le cui funzioni sono semplicemente esecutive e non di controllo. Il Direttore Federale è il solo rappresentante del servizio federale di collocamento dello Stato per quanto attiene all'azione del collocamento. Le funzioni degli ufficiali di zona si limitano alla coordinazione dell'opera dei direttori federali dei vari stati compresi nella zona e non si estendono a sollecitare opportunità per il collocamento.

Il collocamento e la compensazione della mano d'opera si svolge per gradi o per circoscrizione: entro i limiti di uno stato ogni sovrabbondanza della richiesta come dell'offerta di lavoro viene riferita dagli uffici di collocamento al direttore federale per quello stato, il quale provvederà, per quanto sia possibile, alle necessità immediate in base alle risorse di operai e alla situazione industriale della propria giurisdizione; l'eccesso di domanda o di offerta di lavoro è segnalato dai direttori federali compresi in una zona al funzionario della zona di compensazione; l'eccesso eventuale verificatosi nella zona di compensazione viene segnalato dall'Ufficiale della zona all'Ufficio Centrale di Washington. L'avvicinamento e la compensazione dell'eccesso di operai o della richiesta ha luogo giornalmente nei limiti di ciascuna zona, mentre la compensazione tra



zone è effettuata dal Federal Service sulla base di rapporti settimanali. In casi di urgenza gli ufficiali di zona sono autorizzati a mettersi in comunicazione tra loro, per operare direttamente, senza perdita di tempo, l'equilibrio tra l'offerta e la domanda.

L'influenza che tale organizzazione ha avuto e potrà avere ir seguito nell'assetto e nella distribuzione della mano d'opera immigrata è assai importante. Mentre prima gli emigranti si fermavano nelle metropoli vicine al porto di sbarco, ora si notano già correnti di immigrazione verso alcune direzioni e precisamente verso la 6<sup>a</sup>, la 7<sup>a</sup>, e la 10<sup>a</sup> zona di compensazione, nelle quali, a differenza delle altre 10, il Federal Service ha istituito un ufficio speciale, sotto la direzione di funzionari retribuiti, costituendo così un valido aiuto per le regioni agricole del Sud, le regioni agricole del West Centrale e il distretto industriale di Chicago. È sperabile che man mano che gli interessi agricoli e industriali lo richiederanno, il Federal Service possa estendere la sua influenza, e possa ottenere quella benefica distribuzione di lavoratori, e quindi anche di immigrati, che ridonda a beneficio delle economie private della situazione economica del paese importatore e degli stati esportatori di mano d'opera.

**Nuovo progetto di legge sull'immigrazione.** — Il progetto di legge Siegel (H. R. 14135) che tende a modificare la legge fondamentale immigratoria 5 febbraio 1917, per la parte relativa alla prova di lettura nell'intento di favorire l'ammissione negli Stati Uniti dei lavoratori agricoli, è tuttora, come gli altri progetti simili, in attesa di discussione alla Camera dei Deputati, dove si spera, verranno trattati nella prossima legislatura.

Frattanto un nuovo progetto di legge, appena abbozzato, del deputato Welty ed appoggiato dal Comitato Nazionale per il progresso della Legislazione Immigratoria, propone la formazione di un nuovo Comitato di Immigrazione, composto dai Segretari di Stato del lavoro, del commercio e dell'agricoltura, e dai sei altri membri nominati dal Presidente della Repubblica e confermati dal Senato. Le funzioni essenziali di questo Comitato sarebbero:

1° Stabilire le regole che dovranno regolare la immigrazione e la ammissione dei vari «gruppi etnici» tenuto conto delle loro assimilabilità alla vita americana. Il Comitato avrà il potere di modificare, di tempo in tempo, le regole governanti l'ammissione dei vari gruppi etnici tenuto conto della situazione nazionale. Le decisioni in proposito dovranno essere comunicate ai Consoli americani ed agli agenti d'immigrazione all'estero allo scopo di ottenerne la cooperazione per promuovere o scoraggiare certi determinati tipi d'immigrazione.



2° Cooperare con le Autorità dello Stato allo scopo di determinare la nazionalità e la percentuale del lavoro immigratorio che si desidera venga importato anno per anno e che va distribuito nel paese.

3° Ispezionare i metodi direttivi e di azione delle stazioni immigratorie ai porti d'entrata.

4° Preparare un insieme di formule ove si spieghino, nella lingua inglese e nelle lingue straniere, i diritti e i doveri degli stranieri residenti negli Stati Uniti.

In fatto di politica immigratoria, è importante rilevare che lo attuale Comitato per la Legislazione Immigratoria intende tenere la via di mezzo fra coloro, appartenenti al lavoro organizzato, che vorrebbero la immigrazione sospesa per cinque o almeno due anni, e coloro, appartenenti al capitale organizzato, i quali, tenendo conto dell'attuale deficienza di mano d'opera nell'industria e nell'agricoltura, invocano una grande immigrazione, e pensano che la politica da adottarsi in questo campo debba essere quella di disciplinare l'immigrazione (1).

**Le regioni agricole nello Stato di New York.** — Da un'inchiesta eseguita dalla « Wholesale Merchants and Manufacturers Association » a mezzo della sua « Food Division di Buffalo », New York, sulle condizioni delle campagne nell'intero Stato di New York risulta che, specie nelle regioni occidentali dello Stato, i braccianti agricoli sul posto costituiscono l'84 % della massa richiesta dai bisogni locali. Secondo i più recenti rilievi, il bisogno di mano d'opera è ancora enormemente cresciuto.

Frattanto gli agricoltori si lamentano generalmente di un trattamento da parte del Governo che ritengono ingiusto. Infatti mentre le industrie, durante la guerra lavoravano a condizioni di prezzo eccezionalmente favorevoli, gli agricoltori costretti a pagare il doppio per semine, concimi, trasporto e migliorie di ogni genere, data la limitazione dei prezzi di vendita, erano assai spesso costretti a vendere sotto il costo. La scarsità della mano d'opera e l'alto prezzo degli utensili, ad onta della grande fertilità del suolo, minacciano di far perdere gran parte della produzione, che, a detta del Sopra-

(1) In tema di politica immigratoria negli S. U. il *Bollettino dell'emigrazione* ha sempre ampliato riferito. Vedi in proposito: *Condizioni di lavoro e politica immigratoria negli S. U.* di A. PANCAZI, nel *Bollettino* n. 3, pag. 5, anno 1919, e notizie sui diversi progetti di legge; BURNETT e LUFKIN, *Boll.* n. 2, pag. 36, anno 1919; CAMINETTI, *Boll.* n. 3, pag. 34, anno 1919; JOHNSON, *Boll.* n. 4-5, pag. 167, anno 1920; SIEGEL, *Boll.* n. 7, pag. 314, anno 1920.



intendente agrario di Elma (New York), aveva raggiunto nel territorio fra Erie e Niagara una tale abbondanza quale non si ricorda negli anni precedenti. Continua il movimento d'emigrazione interna degli agricoltori dalle campagne alle città, dove trovano condizioni di lavoro più favorevoli per orario inferiore e salari superiori. Diminuisce invece l'emigrazione verso il Canada, che era insieme emigrazione di uomini e di denaro e quindi non una emigrazione a getto continuo. Clarence Mac Gregor, deputato per lo Stato di New York ha osservato recentemente che l'obbligo di saper leggere e scrivere imposto agli emigranti è in gran parte causa delle presenti difficoltà degli agricoltori. Tale obbligo era inteso ad impedire l'entrata negli Stati Uniti ad anarchici e gente in genere di bassa educazione mentale e morale, ma invece è riuscito di ostacolo insormontabile all'ammissione di quelle classi di operai che gli agricoltori sarebbero lieti di avere nelle loro *farms*.

**La Federazione americana del lavoro contro il proletariato rivoluzionario europeo.** — All'appello della Federazione Internazionale delle Unioni Operaie invitante alla solidarietà nell'azione comune del proletariato, la Federazione Americana del Lavoro, a mezzo del suo presidente, Samuele Gompers, che definì tale appello « un invito alla violenza rivoluzionaria », rispondeva: « Noi viviamo nella repubblica degli Stati Uniti, un paese tutt'altro che perfetto, nel quale ben di frequente si commettono ingiustizie. Ma è una repubblica fondata sui principi della libertà, della giustizia e del suffragio universale. I nostri uomini e le nostre donne non sembrano disposti a gettar via, come roba inservibile, questi diritti e questi principi, per aderire alla dittatura moscovita di Lenin e di Trotsky ».

L'« Evening Star » di Washington così termina un suo breve commento alle parole di Gompers: « Lasciate che l'America rimanga l'America tanto per il capitale che per il lavoro. Lasciateci procedere uniti nel seguire passo passo la evoluzione mondiale, nel fronteggiare i nuovi impegni, e nel migliorare, all'atto in cui ci verranno offerte, le condizioni nuove che potranno sorgere. Ma sempre col metodo americano. Qualunque appello e da qualsiasi voglia provenienza non potrà mai indurci a cambiare i nostri metodi ».

**La finanza americana e le Casse postali di risparmio.** — Secondo le conclusioni esposte da E. Meyer, già direttore della « War Finance Corporation », al Comitato senatoriale per la ricostruzione e produzione, uno dei mezzi più efficaci per ricondurre le cose allo stato normale e per consolidare la finanza nazionale, evitando che la popolazione getti i suoi risparmi in imprese pazzesche, sarebbe quello di sviluppare le Casse postali di risparmio.



Egli osservò che mentre il governo ha creato un *Federal Reserve System* per dare assistenza finanziaria ai banchieri e alle industrie del paese, non ha invece fatto abbastanza per offrire facilità bancarie alla moltitudine della gente del popolo; cosa che si potrebbe facilmente ottenere sviluppando il sistema delle casse postali di risparmio. Egli suggerì, idea già sostenuta dall'*Inter Racial Council*, di riformare la legislazione attuale portando l'interesse dei depositanti dal 2 al 4 % e aumentando il numero degli uffici postali autorizzati a ricevere depositi da 6,500, quanti sono attualmente, a 55 mila, comprese le succursali e gli uffici dipendenti.

Il Meyer presentò inoltre delle statistiche dimostranti che i paesi che hanno il più largo numero di risparmiatori possiedono anche sistemi sviluppatissimi di casse postali di risparmio. Per esempio, in Belgio su una popolazione di 7,571,000, i depositanti alle casse di risparmio sono in numero di 3,063,000; in Danimarca, popolazione 2,941,000, i depositanti sono 1,315,000; in Germania, popolazione 66,715,000, depositanti 27,206,000; in Giappone, popolazione 56,350,000, depositanti 25,600,000; in Olanda, popolazione 6,583,000, depositanti 2,286,000; in Norvegia, popolazione 2,692,000, depositanti 1,482,000; in Svizzera, popolazione 3,880,000, depositanti 2,025,000; nella Gran Bretagna, popolazione 42,279,000, depositanti 17,262,000. Gli Stati Uniti invece con una popolazione stimata, al 30 giugno 1919, di 106,700,000 avevano complessivamente 12 milioni di depositanti, dei quali soltanto 560,000 presso le casse di risparmio postali. Le nazioni straniere sopra ricordate con una popolazione totale di 181,357,000 avevano un totale di 77 milioni e più di depositanti. Negli Stati Uniti invece solamente 560,000 cittadini hanno depositi nelle casse governative, costituendo meno che una metà dell'uno del per cento della popolazione dell'intero paese. Con adeguata organizzazione e amministrazione il Governo potrebbe assicurarsi depositi a risparmio entro un anno sufficienti a pagare il suo debito fluttuante che si avvicina ora ai 2 miliardi e mezzo di dollari. In seguito con un'amministrazione avveduta, i depositi potrebbero essere portati a tale estensione da coprire anche una larga parte del Victory Loan, ammontante a 4 miliardi di dollari.

Il rilevare i certificati del Tesoro a mezzo dei risparmi postali gioverebbe ad alleggerire le banche del peso che il Governo ha loro imposto durante la guerra e permetterebbe loro in un secondo tempo di impiegare i loro capitali in affari e imprese industriali. Ciò servirebbe anche al Federal Reserve System a svincolare parecchie centinaia di milioni di certificati, con un conseguente miglioramento delle riserve delle varie Federal Reserve Banks. La redenzione dei certificati del Tesoro avrebbe anche un altro beneficio, giacchè servirebbe, a far salire i Liberty Bonds dal 5 al 10 % e a liberare le



banche da centinaia di milioni di prestiti fatti su di essi. Se un largo numero di certificati del Tesoro, giacenti nei cassetti delle banche e delle corporazioni per investimenti temporanei, fosse gradualmente ma prontamente pagato, un largo potere di acquisto verrebbe assicurato di rimbalzo ai bonds circolanti dei vari prestiti, con un conseguente rialzo del loro valore e un non meno conseguente ribasso del tasso d'interesse pagabile per ogni genere di finanziamenti temporanei o permanenti. Ne verrebbero stimolati gli affari, assistito il mercato dei raccolti e ridotto il costo della vita.

Un altro risultato sarebbe quello di tirar fuori dagli incettatori un minimo di 250 milioni in conio, con conseguente restaurazione della circolazione. Si impedirebbe inoltre che una gran parte del denaro della gente ignorante circa 200 milioni di dollari annualmente, andasse in mano ai promotori di progetti fraudolenti e pazzeschi. Altri 300-500 milioni l'anno, verrebbero sottratti allo spreco attuale con l'inculcazione dello spirito di risparmio, che ha la sua base nelle casse postali. Infine il sistema delle Casse postali al 4 % farebbe risparmiare annualmente sia al Governo che al popolo degli Stati Uniti somme enormi.

Ma a prescindere dalle somme liquide, dai valori tangibili, il signor Meyer aggiunse che anche quelli intangibili dovrebbero essere presi in considerazione. Ogni uomo, donna e ragazzo forestiero o nativo, ha contatto con la Cassa Postale Governativa, sia a casa, sia negli affari, e se egli diventa un depositante, che ha per banchiere il suo governo, egli è tenuto a prendere maggiore interesse al suo governo e agli affari di esso, e diventerà più patriottico e un migliore americano. In tal modo l'estensione del servizio postale di risparmio, sarebbe il miglior mezzo per promuovere l'americanizzazione della popolazione forestiera.

Le dichiarazioni del Meyer sembrarono destare una forte impressione sul comitato senatoriale, che ha intenzione di sviluppare gli studi in proposito, chiamandovi a collaborare i più insigni economisti americani.

## ARGENTINA

**Accordo internazionale sud-americano di polizia.** — I Governi della Repubblica Argentina, della Bolivia, degli Stati Uniti del Brasile, del Cile, del Paraguay, del Perù e dell'Uruguay, ad iniziativa del primo di essi, tennero nei giorni 20-28 febbraio del c. a. in Buenos Ayres una Conferenza di Polizia per stabilire i mezzi più adatti per la difesa sociale e per stringere i rapporti tra le rispettive Polizie. In tal Conferenza i governi interessati si sono inoltre accordati su alcune raccomandazioni per l'adozione di alcuni criteri nei



regolamenti ch'essi potranno dettare per la speciale applicazione delle leggi rispettive.

I criteri adottati furono i seguenti:

1° Le autorità rispettive restano impegnate, nei casi di espulsione, a inviare ai Paesi firmatari della Convenzione nello stesso giorno del decreto di espulsione, le informazioni telegrafiche necessarie con gli elementi di identificazione d'uso aggiungendo il motivo della misura repressiva, la data dell'imbarco, il vapore o la via ferroviaria scelta e la destinazione dell'espulso.

2° Allo scopo di evitare che gli individui pericolosi di un paese, passino facilmente in un altro dove potrebbero con maggiore immunità svolgere i loro propositi criminosi, converrà negare il rilascio del passaporto o degli altri documenti richiesti per il loro trasferimento. All'effetto di quest'articolo si considerano pericolosi gli individui elencati nell'art. 20 della convenzione.

3° Stabilire in forma precisa l'obbligo di ciascun paese di ricevere i propri connazionali ogni qualvolta essi sono stati espulsi dai paesi firmatari della Convenzione.

4° Disporre nel miglior modo possibile i mezzi necessari per impedire che si accettino negli uffici postali o doganali, stampe, fogli o figure destinati alla propaganda o alla istigazione di delitti contro l'attuale organizzazione sociale e le sue istituzioni.

5° Impartire ordini che vietino l'ammissione in paese degli stranieri che non esibiscano un certificato firmato dall'autorità politica del punto di imbarco; convenientemente vistato, comprovante che durante gli ultimi cinque anni essi hanno esercitato una professione lecita e che non siano dei pericolosi menzionati nell'art. 2.

6° Impedire la partenza dei piroscafi, che introdurranno individui senza certificato di notorietà, fino a che non avranno scontato le pene che le leggi locali comminano ai capitani o proprietari.

7° Adottare i mezzi che i governi crederanno necessari per diminuire le pratiche sui certificati quando si tratti di passeggeri in transito, che non soggiornino in paese oltre 30 giorni.



## Movimento dell'emigrazione italiana

### A) Emigrazione transoceanica.

I.

MOVIMENTO MENSILE DELLE PARTENZE E DEGLI ARRIVI NEI PORTI  
DEL REGNO DI EMIGRANTI TRANSOCEANICI ITALIANI E STRANIERI

1. — Emigranti italiani e stranieri partiti dai porti del Regno  
per paesi transoceanici.

*Settembre 1920.*

PORTI DI PARTENZA DAL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani								
				per sesso		per paesi di destinazione						
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)
Genova . . .	3,348	299	3,647	2,291	1,057	17	641	288	487	1,879	36	—
Napoli . . . .	9,075	768	9,843	6,314	2,761	97	8,978	—	—	—	—	—
Palermo . . .	1,464	—	1,464	929	535	—	1,464	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . .	13,887	1,067	14,954	9,534	4,353	114	11,083	288	487	1,879	36	—

*Ottobre 1920.*

PORTI DI PARTENZA DAL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani								
				per sesso		per paesi di destinazione						
	Italiani	Stranieri	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Altri paesi
Genova . . . .	7,724	514	8,238	5,306	2,418	58	1,993	238	1,114	4,259	62	—
Napoli . . . .	14,142	1,579	15,721	9,797	4,345	213	13,434	—	249	246	—	—
Palermo . . .	2,654	—	2,654	1,497	1,157	—	2,654	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . .	24,520	2,093	26,613	16,600	7,920	271	18,081	238	1,363	4,505	62	—



Novembre 1920.

PORTI DI PARTENZA DAL REGNO	Emigranti partiti			Emigranti italiani								
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di destinazione						
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)
Genova . . .	3,747	175	3,922	2,620	1,127	17	1,455	—	239	1,999	37	—
Napoli . . . .	6,776	1,094	7,870	4,488	2,288	100	5,960	—	276	440	—	—
Palermo . . .	723	—	723	400	323	—	723	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . .	11,246	1,269	12,515	7,508	3,738	117	8,138	—	515	2,439	37	—

2. — Emigrati italiani e stranieri arrivati nei porti del Regno  
da paesi transoceanici.

Settembre 1920.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani								
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza						
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)
Genova . .	1,892	87	1,979	1,359	533	—	—	—	458	1,400	32	2
Napoli . . . .	5,510	4,203	9,713	4,064	1,446	137	4,543	—	274	556	—	—
Palermo . . .	862	373	1,235	610	252	—	862	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . .	8,264	4,663	12,927	6,033	2,231	137	5,405	—	732	1,956	32	2



Ottobre 1920.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani								
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza						
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)
Genova . . .	1,739	165	1,904	1,234	505	—	—	52	197	1,460	27	3
Napoli . . . .	3,835	996	4,831	2,945	890	94	3,280	—	—	461	—	—
Palermo . . .	1,231	519	1,750	902	329	—	1,231	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . . .	6,805	1,680	8,485	5,081	1,724	94	4,511	52	197	1,921	27	3

Novembre 1920.

PORTI DI ARRIVO NEL REGNO	Emigrati arrivati			Emigrati italiani								
	Italiani	Stranieri	Totale	per sesso		per paesi di provenienza						
				Maschi	Femmine	Canada	Stati Uniti	Centro America	Brasile	Argentina	Uruguay	Africa (Dakar)
Genova . . .	474	66	540	358	116	—	—	—	120	337	16	1
Napoli . . . .	4,386	3,623	8,009	3,308	1,078	110	4,276	—	—	—	—	—
Palermo . . .	842	175	1,017	667	175	—	842	—	—	—	—	—
Messina . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Totale . . .	5,702	3,864	9,566	4,333	1,369	110	5,118	—	120	337	16	1

## II.

MOVIMENTO MENSILE DEGLI EMIGRANTI ITALIANI TRANSOCEANICI  
DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE (1).

M E S I	Emigranti partiti			Paesi di destinazione									
	Totale	Maschi	Femmine	Canada	Stati di America	Centro America	Brasile	Argen- tina	Uru- guay	Africa non mediter- ranea	Au- stralia	Altri paesi	
Settembre . . . . .	16.542	11.830	4.712	334	13.416	288	495	1.879	37	—	85	3	
Ottobre . . . . .	29.755	20.942	8.813	616	22.884	238	1.370	4.549	62	—	28	3	
Novembre . . . . .	16.658	11.817	4.841	449	13.105	6	520	2.496	37	9	28	3	

(1) Cifre provvisorie: Nella presente tabella sono compresi gli emigranti italiani transoceanici partiti dai porti del Regno o espatriati per imbarcarsi in porti esteri.



## B) Emigrazione non transoceanica.

(cifre approssimative)

### I.

MOVIMENTO MENSILE DELL'ESPATRIO DI EMIGRANTI ITALIANI NON TRANSOCEANICI DISTRIBUITI PER PAESI DI DESTINAZIONE.

Anno 1920	Emigranti partiti			Stati di destinazione																		
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni	Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Czecho, Slovacchia, Ungheria, Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi	
Luglio . . . . .	12.042	9.111	2.209	722	9.128	2.188	9	21	41	10	140	—	—	21	4	16	11	72	276	80	25	—
Agosto . . . . .	11.278	7.935	2.484	859	9.042	1.372	10	37	50	30	164	—	—	12	15	33	25	138	272	48	10	7
Settembre . . . . .	11.015	7.133	2.817	1.005	9.125	1.043	107	65	55	12	199	12	—	7	13	29	6	34	274	93	7	4
Ottobre . . . . .	12.757	7.607	3.934	1.216	10.982	678	110	79	56	20	332	1	—	24	58	3	91	33	204	133	21	—
Novembre . . . . .	12.105	7.706	3.270	1.129	9.991	537	134	50	91	27	358	3	—	56	72	9	5	233	302	170	41	5

### II.

MOVIMENTO MENSILE DEL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER EMIGRANTI CON DESTINAZIONE A PAESI NON TRANSOCEANICI.

MESI.	Totale	Stati di destinazione																		
		Francia e Principato di Monaco	Swizzera	Austria, Czecho, Slovacchia, Ungheria, Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi		
Luglio . . . . .	15.400	10.864	3.000	236	150	177	33	231	3	13	32	72	53	28	94	301	57	25	31	—
Agosto . . . . .	15.912	12.625	1.637	211	157	208	30	267	3	4	29	116	25	38	117	291	87	32	35	—
Settembre . . . . .	16.193	12.608	1.674	182	154	203	32	371	14	4	49	108	96	46	121	364	115	48	4	—
Ottobre . . . . .	16.589	13.248	1.386	163	122	216	36	424	8	1	61	112	38	32	182	314	116	61	9	—
Novembre . . . . .	12.302	9.939	835	164	73	150	17	336	1	1	70	93	50	8	149	191	113	45	18	—



III.  
DISTRIBUZIONE REGIONALE DEL MOVIMENTO MENSILE DELL'EMIGRAZIONE NON TRANSOCEANICA.  
(cifre approssimate)

REGIONI	Emigranti partiti				Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Czecho-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Asia Minore	Georgia	Altri paesi
	Totale	Uomini	Donne	Minori di 15 anni																				
Piemonte . . . . .	3,319	1,830	1,145	344	2,933	241	1	10	21	1	34	—	—	—	—	5	4	—	1	2	2	1	—	—
Liguria . . . . .	513	346	146	21	479	12	1	—	1	—	11	—	—	—	—	5	—	2	1	—	—	—	—	—
Lombardia . . . . .	1,659	1,239	298	122	1,108	528	5	1	1	2	6	1	—	1	—	1	—	2	1	2	—	—	—	—
Veneto . . . . .	2,010	1,697	234	79	1,712	126	91	31	8	2	12	10	—	—	11	2	—	3	2	—	—	—	—	—
Emilia . . . . .	699	397	209	93	579	47	1	14	3	1	48	—	—	—	—	—	—	6	3	—	1	—	—	—
Toscana . . . . .	790	333	311	146	673	46	3	—	3	2	49	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
Marche . . . . .	383	289	59	35	308	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	224	128	74	22	213	7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	47	31	9	7	33	8	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	102	55	26	21	92	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	433	205	143	85	363	4	2	—	7	—	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Puglie . . . . .	115	76	28	11	86	1	1	—	—	—	83	1	—	1	1	4	2	9	7	—	—	—	—	—
Basilicata . . . . .	22	14	6	2	18	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	29	15	10	4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	343	245	70	28	104	17	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—
Sardegna . . . . .	327	234	48	45	281	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—
TOTALE	11,015	7,134	2,816	1,065	9,125	1,043	107	65	55	12	199	12	—	7	13	59	6	34	274	33	7	3	1	—



Ottobre 1920.

REGIONI	Emigranti partiti				Francia e Principato di Monaco	Svizzera	Austria, Czecho-Slovacchia, Ungheria	Germania	Belgio e Olanda	Lussemburgo	Gran Bretagna e Irlanda	Stati Scandinavi	Russia e Polonia	Spagna e Portogallo	Stati Balcanici	Grecia	Turchia	Egitto	Tunisia	Algeria	Marocco	Altri paesi
	TOTALE	Uomini	Donne	Minori di 15 anni																		
Piemonte . . . . .	3,909	1,952	1,613	344	3,731	73	3	1	7	4	52	—	—	11	—	—	—	7	3	14	3	—
Liguria . . . . .	762	527	210	25	727	4	1	1	—	—	16	—	—	1	—	—	5	—	5	2	2	—
Lombardia . . . . .	1,437	928	357	152	1,085	295	2	8	6	1	14	—	—	3	17	—	3	—	—	2	1	—
Veneto . . . . .	2,142	1,687	365	90	1,732	178	89	58	21	9	10	—	—	2	35	—	—	5	—	1	2	—
Emilia . . . . .	871	434	286	151	687	73	1	2	—	1	51	—	—	—	4	—	—	—	4	48	—	—
Toscana . . . . .	843	378	372	93	718	25	4	2	6	—	71	—	—	6	—	—	—	—	—	6	2	—
Marche . . . . .	448	324	83	41	440	5	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Umbria . . . . .	246	136	74	36	239	2	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lazio . . . . .	67	38	24	5	56	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abruzzi e Molise . . . . .	216	129	54	33	197	3	—	—	2	1	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campania . . . . .	718	322	285	111	572	5	4	5	9	—	98	—	—	—	1	—	—	—	—	4	10	—
Puglie . . . . .	190	149	21	20	178	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basilicata . . . . .	56	48	5	3	52	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calabria . . . . .	50	35	13	2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sicilia . . . . .	299	153	98	48	72	11	3	1	—	—	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Sardegna . . . . .	503	367	74	62	465	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE . . . . .	12,757	7,007	3,424	1,316	10,982	678	110	79	56	20	332	1	—	24	58	3	21	35	204	135	21	—







## Vita degli Italiani all'estero

**Un segretariato di assistenza agli emigranti italiani**, con annesso ufficio di consulenza gratuita, è stato istituito a Parigi (Rue de Camdlogge n. 8) sotto gli auspici di un Comitato speciale, formato dai presidenti delle Associazioni italiane di Parigi ed altre personalità della Colonia.

**Una Società della Colonia Italiana** è stata costituita a Chablas (dipartimento di Thonon) con lo scopo di mantenere l'amore per la madre patria e rinsaldare i vincoli che uniscono da diversi secoli la Savoia all'Italia. Vi fanno parte tutti quei Savoiaardi che con i loro scritti e con la loro azione contribuiscono a mantenere le buone relazioni fra l'Italia e la Francia.

**Il giorno di Colombo** è stato unanimemente festeggiato nelle colonie italiane degli Stati Uniti, dove già in molti Stati esiste come festa legale col nome di *Columbus Day*. L'elemento americano si associa e si confonde con l'elemento italiano in queste pubbliche onoranze, alle quali si imprime sempre più carattere di spiccata italianità.

**La Colonia italiana di Brooklyn** (S. U. A) ha fatto giungere a S. A. R. la principessa Jolanda la somma di L. 51.300 destinate a sollievo dei bimbi orfani del terremoto di Toscana.

All'Associazione Democratica italiana di Santiago del Cile si è svolta una imponente manifestazione in onore del neo Presidente della Repubblica, Dott. Arturo Alessandri, che, come è noto, è figlio di italiani. Erano presenti l'Incaricato di affari e il Console d'Italia, senatori, deputati, personalità dell'arte e le notabilità della Colonia.

**La prima Sezione Estera della Lega Italiana per la tutela degli interessi nazionali** è stata fondata il 1° novembre a San Paolo del Brasile con l'intervento dell'on. Orlando.

**La Federazione Generale delle Società Italiane in Argentina** ha deciso di eliminare dal suo seno il gruppo di reduci di guerra, che si era reso solidale colla propaganda sovietista dei rivoluzionari comunisti argentini.

**Un centro di cultura Latium** è stato fondato in Buenos Ayres da argentini di origine italiana, per rinsaldare la tradizione formata dagli italiani colonizzatori di questa terra.

**Un decreto del Presidente della Repubblica Colombiana**, in occasione della morte del sacerdote italiano Rev. Don Evasio Rebagliati, stabilisce di onorarne le altissime benemerenze e dispone che gli siano tributate solenni onoranze.



## V A R I E

**L'Ufficio per la registrazione e la pubblicazione dei trattati internazionali**, previsto dall'art. 18 del Patto delle Società delle Nazioni, è stato istituito presso il Segretariato generale della Società delle Nazioni, trasferitosi a Ginevra.

**Le convenzioni adottate dalla Conferenza internazionale del Lavoro a Washington**, conformemente all'art. 405 delle norme sull'Organizzazione internazionale del lavoro sono state presentate al Parlamento italiano con un disegno di legge del Governo, col quale si autorizza il Governo del Re a ratificare le convenzioni e a renderle esecutorie nel Regno.

**Un apposito Ufficio per l'avviamento degli emigranti in porti esteri (S. A. E. P. E.)** è stato istituito in Genova, con speciale autorizzazione del Commissariato Generale dell'emigrazione dalle Compagnie italiane di navigazione. L'Ufficio ha lo scopo di facilitare la partenza da porti esteri di quegli emigranti che non possono trovare imbarco nei porti del Regno e che non possono, senza pregiudizio, ritardare la loro partenza. L'Ufficio è sorto per porre fine ai gravi abusi commessi da agenti non autorizzati. Sotto la vigilanza del Commissariato stesso, l'Ufficio ha quindi assunto il monopolio di tutti i posti liberi sui piroscafi stranieri in porti esteri ed è il solo ufficio autorizzato ad avviarvi gli emigranti che non trovano posto all'interno del Regno.

**Il Consiglio Centrale delle Scuole italiane all'estero** si è adunato il 25 ottobre per la prima volta dopo la guerra, sotto la presidenza dell'on. Di Saluzzo, essendo presenti fra gli altri gli on. Salvago-Raggi e Calò, il comm. Cancellieri per l'Istruzione, il Commissario Generale dell'emigrazione comm. De Micheli, l'ispettore Sferro-Carini e i rappresentanti degli insegnanti proff. Fraffelli e Rinaldi. Il Consiglio raccomandò in particolare di sovvenire le iniziative locali delle Colonie con l'invitare insegnanti e col garantire le scuole nel periodo iniziale prendendo all'uopo accordi con la «Dante Alighieri». Diede infine parere sull'assegnazione dei sussidi alle scuole coloniali e private.

**Le rimesse degli emigranti** raccolte dal Banco di Napoli nel primo semestre 1920 ammontarono complessivamente a lire 368,376,133.12. Nell'intero anno 1919 ammontarono a 494,386,600.53.

**Gli alunni nelle scuole all'estero**, dove si impartisce l'istruzione della lingua italiana, sommano a 325,400, così divisi: nelle scuole medie e primarie 17,000; nelle scuole sussidiate laiche e religiose 90,000; nelle scuole straniere, dove s'impartisce l'insegnamento dell'italiano 215 mila; in istituti stranieri, nei quali è obbligatorio o facoltativo l'insegnamento dell'italiano, 3400.

**Un segretariato trentino di emigrazione a Rovereto** è stato istituito per iniziativa della Camera di



Commercio e d'Industria del Trentino e coll'appoggio del Commissariato Generale dell'emigrazione, di associazioni e di enti. Il Segretariato, mantenendosi esclusivamente nel campo economico e culturale, esplicherà la sua azione nella tutela degli emigranti, appartenenti al Trentino. Esso si propone cioè di aiutare, guidare e patrocinare i conterranei che emigrano, nelle loro pratiche amministrative e giudiziarie ed in ogni loro rapporto colle pubbliche amministrazioni nazionali e straniere, con le autorità consolari, con le società e con le casse di assicurazione ed eserciterà in genere nei limiti delle proprie forze ogni altra forma di conveniente protezione. Fornirà pure alle persone che gliene facciano richiesta le indicazioni dei luoghi in cui vi è richiesta di mano d'opera, dissuadendo dal recarsi dove ne è esuberanza o esistano conflitti. Compirà infine studi, raccoglierà dati statistici, assumendo iniziative per provocare nuovi provvedimenti legislativi a favore degli emigranti e migliorarne comunque le condizioni materiali ed intellettuali.

**Sulla ordinanza per la immigrazione in Palestina** sarà presto promulgata una nota ufficiale colla approvazione del Ministero degli esteri inglese. Il decreto sulla emigrazione dovrà attuare i principi proposti dall'Alto Commissario alle Assemblee di Gerusalemme e di Caiffa.

**In Francia** molto proficuo lavoro hanno fatto le numerose Commissioni paritetiche istituite fin dallo scorso anno per iniziativa del Governo e talune di esse hanno raggiunto risultati concreti con vantaggio di tutte le parti.

**L'Ufficio svizzero di polizia degli stranieri** ha deciso di adottare pros-

simamente un nuovo sistema di controllo dei passaporti al confine. Speciali *fiches* saranno annesse ai passaporti dai vari consolati, onde evitare ai titolari una lunga attesa nelle stazioni di confine. Le *fiches* avranno un numero e saranno staccate dai passaporti all'ingresso in Svizzera.

**La legge svizzera sulla naturalizzazione** del 26 giugno 1920, secondo una decisione del Consiglio Federale, è entrata in vigore il 15 ottobre perchè non è stata fatta la domanda di *referendum* nel termine stabilito dalla costituzione.

**Per organizzare uffici di emigrazione per gli ebrei** che dalla Galizia, dalla Polonia e anche dalla Romania si recano in Palestina, passando per Trieste ed altri porti italiani, è in viaggio in missione speciale nell'Europa centrale ed orientale il Sig. Landmann, segretario generale dell'Associazione sionista di Londra.

**Oltre 100 mila operai furono licenziati nel solo Stato di New York**, secondo l'ultimo bollettino della Commissione industriale statale di New York, fra l'aprile e l'ottobre. I licenziamenti continuano e se si verificheranno nelle proporzioni attuali, come ve n'è indizio per molte industrie, potrebbe risultarne una grave situazione. Il Bollettino si riferisce soltanto alle industrie manifatturiere non accennando, p. es., alle Ferrovie le quali hanno licenziato operai a decine di migliaia. Le industrie del vestiario e delle calzature che impiegano parecchie migliaia d'italiani sono più gravemente colpite. Molte fabbriche che a metà estate iniziarono il lavoro per il vestiario invernale rimasero chiuse, e molte altre sono state aperte in ritardo con pochissimo lavoro.



**Per indurre l'immigrante a dirigersi verso la campagna** e a dedicarsi ai lavori agricoli, si è pensato, nella Conferenza tenuta ad Atlantic City fra i negozianti di utensili rurali da lavoro, che il mezzo più efficace sia quello di informarlo preventivamente alla partenza sulle condizioni di esistenza ed economiche che lo attenderebbero nelle campagne. Questo compito dovrebbe essere affidato ai Consoli degli S. U. all'estero, i quali dovrebbero, perciò, interrogare gli emigranti e quindi classificarli secondo la loro capacità e professione.

**La questione degli emigranti** che si riversano in America nella proporzione di un milione all'anno sarà oggetto di una lunga e aspra battaglia parlamentare nel veniente inverno. Il Presidente dell'A. F. of L. Samuel Gompers, ed altri funzionari del lavoro americano vogliono leggi di immigrazione più rigorose. I padroni invece si opporrebbero agli emendamenti che ridurrebbero la corrente immigratoria dei braccianti negli Stati Uniti. Data l'attuale proporzione dell'immigrazione, il lavoratore indigeno, a detta dei funzionari dell'A. F. of L., vedrebbe abbassato il suo tenore di vita per effetto della concorrenza del lavoro straniero.

**L'imbarco per gli S. U. ai passeggeri di terza classe** non sarà più permesso, secondo un ordine impartito dal capo del servizio sanitario americano, se tali passeggeri non sono prima vaccinati contro il vaiuolo. Questa precauzione è stata presa in vista del rapido propagarsi del vaiuolo nelle Nazioni dell'Europa centrale, dalle quali partono per l'America migliaia di emigranti.

**Il Commissario Generale dell'immigrazione, Caminetti,** ha vi-

sitato la stazione immigratoria di Baltimora, capace di 1200 immigranti al giorno. Il Caminetti è d'opinione che la scelta di Baltimora come capo-linea di alcune Compagnie marittime servirebbe a sfollare la congestione che si avverte ora ad Ellis Island, giovando, insieme, ad una migliore distribuzione degli immigranti attraverso gli Stati Uniti specialmente se diretti nel Sud della Repubblica.

**La folla degli immigranti a New York** è così grande che il Commissario generale della immigrazione ha dichiarato essere impossibile per le autorità di Ellis Island e di altri punti di arrivo, l'esaminare speditamente tutti coloro che desiderano entrare negli Stati Uniti. Uno dei grandi problemi generato da questo affollamento è quello dato dal desiderio dei nuovi arrivati di fermarsi nei centri industriali. Così il problema delle case a New York, Chicago, Filadelfia aumenta sempre di più, mentre le «farms» hanno sempre più bisogno di mano d'opera.

**Ad Ellis Island** in una delle ultime settimane furono esaminati ben 13,161 immigranti, ciò che costituisce un vero *record* in questi ultimi sei anni. Dal 30 giugno 1914 non era più giunta, in una settimana, tanta gente dall'estero.

**La Convenzione italo-argentina** sugli infortuni del lavoro ha ottenuto l'approvazione del Senato argentino. La Commissione degli affari esteri della Camera argentina in data 26 agosto ha consigliato l'approvazione della convenzione stessa.

**L'affluenza degli asiatici nella Nuova Zelanda** nell'anno 1920 è stata, secondo il *The Observer*, assai forte, sicchè diversi gruppi locali hanno già protestato contro il permesso di sbarco a tali immigranti.



# ATTI UFFICIALI

## LEGGI E DECRETI

**R. Decreto 18 aprile 1920 concernente l'Ufficio di segreteria della Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione permanente del Lavoro della Società delle Nazioni.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto il nostro Decreto in data 31 ottobre 1919 col quale venne istituito presso il Commissariato Generale della emigrazione l'Ufficio di Segreteria dei Rappresentanti e Consiglieri tecnici del Governo italiano nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

**Art. 1.** — L'Ufficio di coordinamento, collegamento e di Segreteria, istituito col R. D. 31 ottobre 1919 presso il Commissariato Generale dell'emigrazione, ha competenza per tutto quanto concerne la Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione permanente del Lavoro della Società delle Nazioni.

**Art. 2.** — L'Ufficio ha sede presso il Commissariato Generale della emigrazione, che ne ha la direzione e la vigilanza per mezzo del Commissario Generale, e che provvede alle spese necessarie al suo funzionamento, a carico del Cap. 60-ter del proprio Bilancio.

**Art. 3.** — L'Ufficio è assistito da un Comitato composto come segue:

*a)* il Commissario Generale dell'emigrazione e il Direttore Generale della Previdenza Sociale e del Lavoro (o i loro delegati), il primo, Presidente;

*b)* i rappresentanti italiani, effettivi e supplenti, presso il Consiglio dell'Ufficio Internazionale del Lavoro;



c) un delegato del Comitato Permanente del Lavoro e un delegato del Consiglio dell'emigrazione.

Se una delle classi non fosse rappresentata nel Consiglio di amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, il Delegato della classe stessa all'ultima Conferenza prende il posto del Rappresentante della classe nel Comitato.

Ogni qualvolta lo si ritenga necessario saranno convocati alle sedute i Delegati all'ultima Conferenza e i loro Consiglieri tecnici.

**Art. 4.** — Il Comitato si riunirà di regola quindici giorni prima e quindici giorni dopo la data delle Riunioni del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro della Conferenza Internazionale del Lavoro.

**Art. 5.** — L'Ufficio provvede:

al coordinamento dei lavori delle riunioni annuali della Conferenza Internazionale del Lavoro;

al collegamento necessario fra l'Ufficio Internazionale del Lavoro, la Delegazione Italiana della Conferenza Internazionale del Lavoro e le amministrazioni italiane, con particolare riferimento alla competenza del Comitato Permanente dell'Ufficio del Lavoro e degli altri organi consultivi, ove occorra;

a trasmettere comunicazioni, inviti, stampe, ecc.;

a raccogliere dagli Uffici statali e dagli altri Enti di carattere sociale e professionale il materiale necessario per la discussione dell'ordine del giorno delle riunioni annuali della Conferenza Internazionale del Lavoro;

alla traduzione, alla stampa ed alla diffusione degli atti delle riunioni della Conferenza Internazionale del Lavoro e delle pubblicazioni dell'Ufficio Internazionale del Lavoro;

a quant'altro può riuscire utile ai fini per i quali l'Ufficio è istituito.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 1920.

VITTORIO EMANUELE

NITTI.

Visto: *Il guardasigilli*: MORTARA.



**Decreto 1° ottobre 1920 del Commissario Generale dell'emigrazione, che autorizza la Società Anonima « Avviamento emigranti in porti esteri » ad avviare ed imbarcare in porti esteri gli emigranti diretti a paesi transoceanici.**

IL COMMISSARIATO GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Visto l'art. 28 del T. U. della legge sull'emigrazione, approvato con R. Decreto legge 13 novembre 1919, n. 2205;

Visti gli articoli 66 e 67 del Regolamento per l'esecuzione della legge 31 gennaio 1901, n. 23, sull'emigrazione, approvato con R. D. 10 luglio 1901, n. 375;

Ritenuta la necessità nell'interesse della nostra emigrazione; di consentire temporaneamente l'imbarco di emigranti anche in porti stranieri, subordinatamente alla vigilanza ed al controllo sulle operazioni di avviamento di detti emigranti all'estero;

DECRETA:

**Art. 1.** — La Società anonima « Avviamento Emigranti in Porti Esteri », con sede in Genova, è autorizzata, fino a nuova determinazione, all'avviamento ed all'imbarco in porti esteri di emigranti diretti a paesi transoceanici.

**Art. 2.** — Le operazioni della « Società Avviamento Emigranti Porti Esteri » sono sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Commissariato Generale della Emigrazione, il quale, altresì, determina le Compagnie estere e le navi autorizzate al traffico di cui si tratta.

**Art. 3.** — La « Società Avviamento Emigranti Porti Esteri » può compiere tutte le operazioni conseguenti ed attinenti all'attività di cui all'art. 1, e cioè può effettuare transiti, spedizioni di bagagli, assicurazioni; organizzare ed amministrare ricoveri, prendere accordi con compagnie di navigazione, con amministrazioni ferroviarie e di trasporto, ed in generale può compiere qualsiasi operazione utile alla migliore realizzazione dei suoi scopi. Essa deve servirsi esclusivamente del personale delle compagnie di navigazione e di rappresentanti vettori già autorizzati ed attenersi alle istruzioni impartite dal Commissariato Generale dell'Emigrazione.

**Art. 4.** — Alla « Società Avviamento Emigranti Porti Esteri » ed ai suoi dipendenti si applicano nel compimento dell'attività di cui ai precedenti articoli per quanto essa svolge nel territorio del Regno, le vigenti disposizioni in materia di emigrazione; la responsabilità delle operazioni che si svolgono in territorio straniero incombe alle amministrazioni e alle compagnie interessate a norma delle leggi straniere rispettive.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.



## ATTI DI AMMINISTRAZIONE

### CIRCOLARI

Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 1° ottobre 1920 n. 42

Disposizioni concernenti l'emigrazione in Francia.

*Ai sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno  
e per notizia,  
agli Ispettori dell'Emigrazione, agli Istituti di Assistenza agli emigranti.*

A Torino giungono giornalmente numerosi emigranti, diretti in Francia, i quali non hanno il passaporto vistato dal Console francese *competente* poichè credono di poter ottenere il visto dal Console francese di Torino.

Per evitare gli inconvenienti che ne derivano, urge che gli Uffici provinciali avvertano gli operai che intendono recarsi in Francia, che il Console francese in Torino *non vista* i passaporti rilasciati da R. R. Uffici i quali non siano compresi nella sua giurisdizione (Torino, Cuneo e Novara) e *si rifiuta*, in modo assoluto, di fare eccezioni per coloro che sono titolari di passaporti ottenuti in altre provincie del Regno ed anche per famiglie di emigranti che si rechino in Francia per raggiungervi i rispettivi capi famiglia.

Tutti gli emigranti — non esclusi la moglie ed i figli del capo famiglia, che sia munito di contratto di lavoro intestato a lui solo — che non posseggano *individualmente* il contratto di lavoro, devono avere il visto sul passaporto.

E poi opportuno, ad ogni buon fine, far di nuovo presente agli interessati che le autorità francesi di confine, per consentire ai nostri lavoratori l'entrata nel territorio della Repubblica, esigono *sempre* il contratto di lavoro.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.



**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 4 ottobre 1920 n. 43

**Passaporti per emigranti.**

*ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,  
e per notizia,*

*agli Ispettori ed agli Istituti di assistenza dell'emigrazione.*

Gli Uffici di P. S. di confine e quelli dei porti d'imbarco hanno informato questo Commissariato Generale che numerosi emigranti diretti all'estero sono forniti anzichè del modulo di passaporto prescritto col R. Decreto 28 marzo 1920 di quello a libretto destinato esclusivamente pei cittadini non considerati come emigranti e che sono sottoposti alla tassa di L. 25.

Ciò produce parecchi inconvenienti, fra gli altri quello di rendere incompleta la rivelazione del movimento degli espatri e dei rimpatri, la quale si fa, come è noto, mediante le cedole di espatrio o rimpatrio che vengono staccate al momento del transito degli emigranti ai confini od ai Porti del Regno.

Prego pertanto la S. V. di richiamare i funzionari addetti al servizio dei passaporti alla rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nella circolare n. 17011 in data 1° maggio 1920.

Questo Commissariato provvederà, a mezzo dei suoi Ispettori, presso le stazioni d'imbarco e i porti di transito a rinnovare quei passaporti a libretto che fossero stati erroneamente rilasciati agli emigranti e non verranno concessi i compensi stabiliti per tale servizio a quei funzionari degli Uffici emittenti che non osservano le disposizioni impartite pel rilascio dei passaporti.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.



**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 17 ottobre 1920 n. 44

**Protezione donne e fanciulli.***Ai RR. Agenti Consolari all'Estero.*

Questo Commissariato Generale desidera preoccuparsi con maggior lena delle condizioni in cui si trovano nei diversi paesi esteri le nostre lavoratrici ed i minorenni emigrati e si prefigge di intensificare l'assistenza e la tutela relative.

È quindi necessario che la S. V. I. metta in grado l'Ufficio scrivente di conoscere esattamente le condizioni generali di questi nostri emigranti nel distretto di Sua competenza e che, poi, lo tenga al corrente di tutto quanto può servire alla esplicazione del compito predetto.

Pertanto prego la S. V. I. affinchè voglia riferirmi:

a) quali siano in materia di legislazione operaia le speciali leggi protettive costà vigenti in favore delle donne e dei fanciulli e se esse vengano sempre estese ai nostri connazionali;

b) in quali generi di lavori le donne ed i fanciulli vengano precipuamente impiegati;

c) quali forme di tutela e di assistenza siano praticamente adottate oltre quelle legali e quali altre potrebbero formare oggetto di studio o di attuazione da parte delle nostre autorità e delle Colonie italiane.

Raccomandando un'indagine precisa ed una cortese sollecita risposta, presento anticipati ringraziamenti e confermo i sensi della mia ben distinta considerazione.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.



**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 16 ottobre 1920 n. 45

**Arruolamento di operai per Ditte estere.**

*Ai Segretariati d'emigrazione e agli Uffici di collocamento.*

Risulta che qualche Segretariato, attraverso suoi speciali corrispondenti in Francia, o direttamente, si procura contratti di lavoro da Ditte estere che non sono state autorizzate dal Commissariato a reclutare operai in Italia.

Gli arruolamenti sono poi eseguiti dal Segretariato, quando non sieno senz'altro da questo distribuiti ad altri Segretariati. Questi poi, a loro volta, se non possono eseguire l'arruolamento, passano i contratti ai colleghi di altre regioni.

Questo modo di procedere è inammissibile. Soltanto chi non ha una idea del servizio e delle linee più elementari di una sana politica dell'emigrazione può agire in questo modo.

E perciò invito i Segretariati a non attribuirsi facoltà che, anche per legge, ma certamente per forza di logica, spettano al Commissariato scrivente; e li invito altresì a non delegare ad altri Uffici la ripartizione e la assegnazione degli arruolamenti. In siffatta materia deve esistere uniformità d'indirizzo e direzione unica; soltanto la esecuzione deve essere decentrata e rapida. Sicuro di essere compreso dai miei collaboratori intelligenti e di buona fede, prego la S. V. di vigilare nella zona di sua competenza perchè simili fatti non avvengano.

Se si vuole essere davvero utili ai nostri emigranti è necessario agire in piena concordia, appoggiando e confortando l'azione coordinatrice dell'Ufficio Centrale.

Gradirò un cenno di assicurazione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.



**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 16 ottobre 1920 n. 46

*Ai Segretariati di Emigrazione, agli Uffici di Collocamento.*

Per evitare che gli operai arruolati da Ditte estere, si presentino senza preavviso e restino danneggiati dalla impreparazione delle Ditte richiedenti a riceverli improvvisamente, si prescrive che, d'ora innanzi, codesto Ufficio, prima di avviare le squadre alla frontiera, preannunci per tempo l'arrivo degli operai stessi all'Ufficio di confine del Commissariato scrivente.

L'Ufficio predetto farà le opportune comunicazioni alle Ditte interessate.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 20 ottobre 1920 n. 48

**Protezione donne e fanciulli.***Agli Istituti di tutela degli emigranti.*

Nell'intento di intensificare l'azione del Commissariato Generale per la tutela e l'assistenza delle nostre lavoratrici e dei minorenni che emigrano, rivolgo preghiera che sieno inviate al Commissariato tutte le notizie e le proposte inerenti all'emigrazione delle donne e dei fanciulli, perchè servano a facilitare l'azione predetta.

Gradirò inoltre conoscere dettagliatamente in quali forme e con quali mezzi i singoli Istituti esplicano la loro attività protettiva; con particolare riguardo alla lotta contro l'analfabetismo, all'insegnamento professionale, e alle manifestazioni pratiche di assistenza. Sarà poi necessario che, periodicamente, i risultati di queste singole attività sieno comunicati all'Ufficio scrivente.

Vivamente ringrazio e prego di darmi assicurazione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.



**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 22 ottobre 1920 n. 51

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori  
e per conoscenza*

*Agli Ispettori dell'emigrazione; ai Segretariati  
dell'emigrazione; alle Giunte e Uffici di zona  
per il Collocamento.*

I. Si porta a conoscenza della S. V. I. che le Ditte francesi autorizzate dal Commissariato Generale ad eseguire reclutamenti di lavoratori nel Regno, non accolgono quegli operai che si presentano ai posti di frontiera, muniti di passaporto sul quale manchi la indicazione *precisa* del mestiere esercitato dal titolare del passaporto stesso.

Per tale fatto sono continue le reiezioni di operai che non esercitano e non conoscono il mestiere richiesto dalle Ditte. I respinti provocano una congestione nel traffico delle Stazioni di frontiera ed arrecano un notevole aggravio alle finanze dello Stato, poichè, per lo più, si deve provvedere al loro gratuito ritorno fino al Comune di pertinenza.

È necessario evitare così gravi inconvenienti. E perciò la S. V. I. vorrà disporre, se è nella Sua competenza, oppure far noto, che gli operai i quali sono reclutati per determinati specifici mestieri debbono sapere sul serio siffatti mestieri. Dal canto loro gli Uffici provinciali dovranno iscrivere sul passaporto *l'esatta indicazione del mestiere* dell'emigrante per evitarne la reiezione, o per facilitarne l'impiego. La parola «bracciante» non serve ad altro che a ritardare la occupazione; quando è possibile, occorre specificare meglio.

Coloro i quali mancano dei requisiti voluti per corrispondere ad un arruolamento per operai specializzati, non dovranno poter ottenere il passaporto con indicazioni di compiacenza; essi dovranno essere, altresì, diffidati dal presentarsi al rappresentante della Ditta arruolatrice perchè saranno irremissibilmente respinti.

II. Avverto, inoltre, che per soddisfare insistenti richieste dei nostri Consoli, in seguito ai gravi inconvenienti deplorati all'estero, e per evitare che speculatori ed arruolatori clandestini distribuiscono *lettere di chiamata o promesse di lavoro*, vaghe, non serie o false — « a datare dal p. v. gennaio » — tali documenti non avranno valore alcuno se non sieno muniti del *visto* del Regio Console Italiano in Francia, o dell'Ispettore della emigrazione a Parigi. Il visto, che



è rilasciato soltanto per attestare la veridicità della richiesta, viene dato sul momento alla Ditta richiedente e perciò non provoca veruna perdita di tempo.

Siccome interessa ai nostri operai di non essere ingannati avviandosi in Francia, in Algeria o al Marocco, chiamati da lettere o da contratti falsificati, aleatori o comunque nulli, è necessario diffidarli dal prendere sul serio siffatte promesse. Occorre che i documenti offerti sieno *vistati* dai nostri Consoli o dall'Ispettore. Tutte le Ditte francesi sono state avvertite di conformarsi a questa facile procedura; e perciò è bene che i nostri lavoratori sieno edotti di questa circostanza per non dover perdere tempo quando sia giunto il momento di espatriare.

Gradirò che ciascun Ufficio per la parte di propria competenza, curi l'esatta applicazione delle predette disposizioni.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

#### Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 23 ottobre 1920 n. 52

##### Arruolamenti clandestini.

*Ai Sigg. Consoli Generali, Consoli e Vice Consoli d'Italia  
in Francia.*

Porto a conoscenza della S. V. I. le nuove norme da seguire per evitare il perpetuarsi delle gravi irregolarità segnalate da molti Regi Agenti nell'invio di *lettere di chiamata* per lavoro nel Regno, all'insaputa dei predetti Agenti, lettere che non presentano veruna garanzia e si risolvono, troppo spesso, in un grave danno ai nostri emigranti.

Con siffatto sistema sono stati tentati dannosi reclutamenti clandestini di operai, con lettere di richiamo false, o con promesse di lavoro illusorie ed aleatorie.

E perciò le autorità circondariali del Regno, *a partire dal p. v. gennaio*, non rilasceranno più passaporti agli operai diretti in Francia, Algeria, Marocco, se questi non esibiscano le lettere di chiamata, il contratto o altro documento, col visto del R. Console d'Italia competente (esclusi gli Agenti Consolari) o del R. Ispettore per l'emigrazione a Parigi.

Abbiamo lasciato tre mesi di tempo perchè tutte le Ditte che si trovano nel territorio di competenza della S. V. I. siano edotte delle nuove disposizioni e vi si uniformino tempestivamente. Ma è altresì



necessario che con comunicati sui giornali, con lettere alle Società industriali, alle Camere di Commercio, ai Prefetti, ai sottoprefetti e ai Sindaci del Suo Distretto, la S. V. I. dia a queste disposizioni la più larga diffusione.

Raccomando alla S. V. I. la massima sollecitudine nell'esame delle *lettere* e dei contratti e nel rilascio del relativo visto, perchè non debbano verificarsi ritardi nell'invio della mano d'opera che viene richiesta dall'estero.

*Il Commissario Generale*  
DE MICHELIS.

### Commissariato generale dell'emigrazione

CIRCOLARE 24 ottobre 1920 n. 54

*Ai RR. Agenti Diplomatici e Consolari*  
e per notizia:

*Ai RR. Ispettori e Corrispondenti dell'Emigrazione e agli Istituti di Assistenza per gli emigranti.*

La Circolare n. 32, del 7 agosto scorso, che invitava i RR. Uffici all'estero alla applicazione delle norme vigenti in materia di atti chiamata e di contratti di lavoro, ha dato luogo da parte di taluni Uffici a vari quesiti ed osservazioni. Per rispondere a tali quesiti e per eliminare alcuni inconvenienti, che sono stati segnalati, comunico quanto appresso:

*Atti di richiamo.* — Gli atti di richiamo debbono essere rilasciati *gratuitamente* quando sono necessari per far ottenere il passaporto agli emigranti o per ottenere il loro ingresso nel Paese d'immigrazione. Sono emigranti coloro che si recano all'estero e non sono professionisti, industriali, commercianti, o viventi di rendita o persone che occupino un impiego fisso ben retribuito.

Si debbono intendere stretti congiunti agli effetti del rilascio gratuito dell'atto di richiamo il coniuge, i figli, i genitori, gli avi paterni e materni, i fratelli e le sorelle e le famiglie di questi e i collaterali fino al quarto grado.

Si presume che all'infuori di questi gradi di parentela e di altri particolari casi eccezionali che si lasciano all'apprezzamento dei RR. Agenti, gli atti di richiamo di emigranti siano vere e proprie *offerte di lavoro*, ed in tal caso si dovranno seguire le norme relative alle offerte di lavoro.

Quando a termini della legge italiana o della legge locale gli atti di richiamo non siano necessari e venissero tuttavia richiesti dagli interessati per uso privato, essi saranno rilasciati a pagamento.



Gli atti di richiamo dovranno essere rilasciati in originale e non in copia.

Gli atti di richiamo per le altre categorie di persone che non siano emigranti potranno essere rilasciati a pagamento, quando necessari, e sempre in originale.

*Offerte di lavoro.* — Le offerte di lavoro richieste dal R. Decreto 2 maggio 1915, n. 195, possono essere individuali e collettive.

Pei contratti individuali, ad eliminare le molteplici formalità e il deposito di una cauzione, che potrebbero nella maggior parte dei casi sembrare esigenze eccessive, si è stabilito un modulo speciale a stampa di cui si allega copia e di cui viene trasmesso a codesto Ufficio un congruo numero di esemplari. Quando saranno esauriti l'Ufficio provvederà, a sue spese, alla ristampa.

In detto modulo si sono ridotti al minimo possibile gli impegni che il datore di lavoro assume verso il lavoratore italiano.

A rendere più spedite le pratiche relative, e ad evitare ulteriori trasmissioni e possibili disguidi, l'Ufficio consolare trasmetterà la domanda direttamente alla Prefettura o Sottoprefettura o alla Questura italiana competente per ragione di territorio, mentre invece spedisce al Commissariato Generale dell'emigrazione il tagliando che trovasi in calce alla prima pagina.

Le offerte individuali saranno redatte in un solo esemplare, avendo cura di scrivere sul tagliando il numero d'ordine progressivo, e non dimenticando di scrivere alla seconda pagina il numero progressivo del registro percezioni, l'ammontare della tassa percetta e l'articolo della tariffa consolare applicato.

Circa il pagamento della tassa consolare confermo quanto è detto nella circolare n. 32, del 7 agosto scorso, e cioè che detta tassa non deve gravare sull'emigrante, ma sul datore di lavoro.

I Regi Agenti avviseranno ai mezzi migliori per accertare tale circostanza. Ogni modulo dovrà servire per un solo lavoratore.

*Contratti collettivi.* — Le offerte di lavoro per un numero di operai superiore a cinque sono considerate richieste collettive e dovranno redigersi nel modo e colle forme e condizioni previste dal R. D. sopra ricordato e dovranno compilarsi sul modello ordinario di cui pure si acclude copia.

Gli arruolamenti collettivi dovranno essere redatti in doppio esemplare. Entrambi gli esemplari saranno inviati al Commissariato Generale dell'emigrazione.

Le tasse consolari dovranno essere a carico del datore di lavoro.

Dei moduli per arruolamenti collettivi sarà inviato un certo numero di esemplari a codesto Ufficio, il quale, dopo, provvederà, a sue spese, alla ristampa.

Prego di accusare ricevuta della presente Circolare.

Il Commissario Generale  
DE MICHELIS.



MINISTERO  
DEGLI AFFARI ESTERI

**Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 25 ottobre 1920 n. 55

**Rilascio passaporti**

*Ai RR. Uffici di Prefettura, Sottoprefettura,  
Questori e Sindaci dei Comuni del Regno,*

*Ai RR. Uffici Diplomatici e Consolari  
e per notizia:*

*Ai RR. Ispettori e Corrispondenti dell'emigra-  
zione e Istituti di Assistenza per gli Emi-  
granti.*

L'applicazione del D. L. 18 maggio 1919, n. 1093, e delle circolari in materia di passaporti hanno dato luogo a vari quesiti da parte dei RR. Uffici all'interno e all'estero. Per chiarire i dubbi sollevati e riassumere le istruzioni vigenti si comunica quanto appresso:

Il D. L. predetto distingue due specie di passaporti, quelli per emigranti e quelli per non emigranti o passaporti di classe.

Sono emigranti, a sensi della legge e regolamento sulla emigrazione tutti coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro o a scopi privati, non rientrano nelle categorie seguenti: professionisti, industriali, commercianti, o viventi di rendita o persone che occupino un impiego fisso ben retribuito. I passaporti per l'estero degli emigranti sono rilasciati dalle Autorità competenti indicate nell'art. 1 del R. D. 1° gennaio 1901, n. 36, secondo le istruzioni impartite dal Commissariato Generale dell'emigrazione (T. U. legge sulla emigrazione, articolo 15).

La durata dei passaporti per l'estero, di qualsiasi specie, è di un anno. Perciò i passaporti che, a norma delle disposizioni precedenti avevano la validità di tre anni, dovranno essere rinnovati dopo un anno dalla data del loro rilascio.

Il rinnovamento del passaporto dovrà essere fatto dalle stesse Autorità competenti a rilasciare il passaporto, seguendo le norme indicate dall'art. 2, del D. L. 18 maggio 1919, n. 1093.

I passaporti degli emigranti sono soggetti alla tassa di L. 2, se si tratta di rilascio o di rinnovazione, e di L. 1, se si tratta di visto per cambiamento di destinazione.

I passaporti rilasciati agli altri cittadini sono soggetti alla tassa di L. 25.

Il semplice visto al passaporto, quando esso non importi rinnovazione o cambiamento di destinazione è gratuito.



I passaporti rilasciati, rinnovati o vidimati all'estero a cura delle RR. Autorità Diplomatiche o Consolari sono soggetti alle stesse tasse pagate nel Regno nella misura sopra indicata con la differenza che le stesse debbano essere pagate in moneta locale ragguagliata al cambio sulla lira oro effettivo.

Tutti i documenti richiesti da emigranti comunque occorrenti per il rilascio, rinnovo o vidimazione (cambiamento di destinazione o semplice visto) sia in Italia che all'estero, del passaporto, debbono essere rilasciati *gratuitamente*.

L'importo delle tasse di L. 2 o di L. 1 riscosse per i passaporti di emigranti deve essere inviato trimestralmente al Commissariato Generale dell'emigrazione mediante *chèque* o vaglia cambiario o postale di servizio.

Pel rilascio, rinnovo o vidimazione dei passaporti non è più necessario l'assenso o nulla-osta del Commissariato Generale dell'emigrazione; salvo le deroghe speciali notificate dal Commissariato stesso.

*Istruzioni speciali per le RR. Autorità del Regno.*

Il fatto della condizione sociale notoria o della professione esercitata è criterio sufficiente per determinare quali persone siano *emigranti*. Chi non è *professionista, industriale, commerciante o vivente di rendita o non occupi un impiego fisso ben retribuito* è emigrante e si presume che emigri a scopo di lavoro o per ragioni personali o di famiglia causate dal lavoro.

Le tasse di L. 2 e L. 1 dei passaporti per emigranti sono devolute al fondo per l'emigrazione. Ad esse non si applica perciò l'aumento del 5 % stabilito per le tasse di bollo.

Tutti gli atti che comunque sono necessari per il rilascio, rinnovamento o vidimazione del passaporto per emigranti debbono essere gratuiti e redatti su carta libera (così ad es. l'atto di consenso del padre per l'espatrio del figlio minorenni).

La legalizzazione delle firme apposte sulle fotografie pei passaporti di emigranti e l'autenticazione delle fotografie stesse sono esenti dalla tassa di concessione governativa, di cui al n. 30 della tabella sulle tasse sulle concessioni governative annessa al R. D. 24 novembre 1919, n. 2163, all. F.

Si verifica il caso di veri e propri emigranti che per andare a prendere imbarco nei porti esteri per paesi transoceanici richiedono il passaporto di classe, sottoponendosi al pagamento della tassa di lire 25.

Poichè il rilascio del passaporto da emigrante o del passaporto di classe è subordinato all'accertamento della condizione sociale e della professione del richiedente, non può essere rilasciato passaporto di classe a chi è emigrante.



Ad evitare l'emigrazione clandestina per paesi transoceanici, non si dovranno rilasciare passaporti per emigranti con facoltà di prendere imbarco in porto estero. Così si dovrà evitare di rilasciare passaporti per due destinazioni contemporaneamente, di cui una continentale e l'altra transoceanica.

*Istruzioni speciali per le RR. Autorità all'estero.*

Il D. L. 18 maggio 1919, n. 1093, avendo stabilito due sole specie di passaporti, quelli per emigranti e quelli per le altre classi di cittadini, ha soppresso la categoria intermedia che, nella tariffa Consolare veniva tassata L. 2.

Col sistema stabilito dal D. L. predetto non vi sono passaporti gratuiti, perchè essi debbono essere tassati L. 25 o L. 2.

Le tasse relative debbono essere percepite in moneta locale ragguagliata al cambio dell'oro effettivo.

La rinnovazione del passaporto dà luogo alla percezione delle medesime tasse cui dà luogo il rilascio. Per la rinnovazione non è più necessario l'assenso del Commissariato Generale dell'emigrazione, e perciò le RR. Autorità all'estero dovranno rivolgersi direttamente alle Autorità circondariali quando occorre il nulla-osta previsto dal Decreto 31 gennaio 1901, n. 36.

La vidimazione del passaporto per emigranti (quando importi cambiamento di destinazione) è sottoposta ad una tassa di lire 1 oro.

Il semplice visto sul passaporto di emigranti è gratuito.

La vidimazione dei passaporti di classe è gratuita, anche quando importi cambiamento di destinazione, rimanendo sempre in vigore la gratuita stabilita dall'art. 57 della tariffa consolare.

Con decreto 13 agosto 1920 è stato soppresso il passaporto verde speciale per i cittadini dei paesi redenti, ai quali si rilascia il passaporto ordinario colle norme vigenti per i cittadini italiani.

Il cambio sulla lira oro effettivo da applicarsi dai RR. Uffici all'estero dovrà essere fissato trimestralmente.

I RR. Uffici all'estero dovranno inviare al R. Commissariato le somme effettivamente percepite, nei passaporti di emigranti, coll'indicazione del cambio applicato, e stabilire gli *chèques* in base all'ammontare effettivamente incassato, seguendo le norme impartite dal Ministero degli Affari Esteri per la riscossione dei diritti consolari coll'avvertenza che, sulle somme percepite per passaporti di emigranti non dovrà essere ritenuta nessuna percentuale consolare, all'infuori del compenso ai Funzionari stabilito colla Circolare n. 15, del 7 aprile 1920.

All'erogazione del compenso provvederanno i RR. Consoli coi criteri che riterranno più opportuni in relazione alle speciali condizioni in cui si svolge il servizio nei singoli uffici.

*Il Ministro*  
SFORZA.



**Ministero della Guerra**  
**Divisione Stato Maggiore**

CIRCOLARE 1° novembre 1920 n. 631

**Riespatrio dei militari già residenti all'estero.**

Col congedamento delle classi anziane i militari residenti all'estero prima della guerra, e rimpatriati in seguito alla mobilitazione generale, dalla data della dichiarazione di guerra all'Austria fino all'armistizio, sono stati quasi tutti licenziati dalle armi già da qualche tempo ed hanno potuto in conseguenza avvalersi in gran parte delle facilità accordate dallo Stato per il riespatrio gratuito. La insufficienza di tonnellaggio ha impedito finora di completare tale movimento di riespatrio, per la qual cosa si rende necessario mantenere le facilitazioni suddette ancora per qualche tempo, pur regolando il servizio in modo meno oneroso per lo Stato.

Sono state allo scopo concordate fra questo Ministero ed il R. commissariato generale dell'emigrazione le seguenti norme circa i provvedimenti a favore dei militari licenziati dalle armi, riespatriandi per paesi transoceanici, con riserva di provvedere prossimamente per i riespatriandi in paesi europei.

1° — *Soppressione dei posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo.*

Dal 1° dicembre 1920 saranno aboliti i posti di concentramento di Napoli, Genova e Palermo dei militari congedati e riespatriandi in paesi transoceanici, istituiti con la circolare 137 del *giornale militare* 1919.

2° — *Accertamento del diritto al riespatrio a spese dello Stato.*

L'accertamento del diritto al riespatrio gratuito è devoluto dal 1° dicembre ai comandi del distretto militare per i militari già congedati, ed ai comandi di corpo per quei pochi militari ancora alle armi, che intendessero avvalersi dopo il congedamento delle facilitazioni suddette.

Gli interessati dovranno pertanto presentare ai detti comandi direttamente, o a mezzo dei sindaci del comune di residenza, la loro istanza, corredata dai documenti seguenti:

- a) passaporto, valido per il paese estero di loro provenienza, rilasciato come di consueto, dalle autorità circondariali o dalle questure;
- b) foglio di congedo militare;
- c) fedina penale;
- d) certificato consolare, od altri documenti da cui risulti la partenza dall'estero per servizio militare anteriormente al 4 novembre 1918 e posteriormente al 23 maggio 1915.

Qualora mancasse la prova che l'interessato è effettivamente ritornato dall'estero nel periodo di tempo ora detto, i comandi su indicati potranno rivolgersi agli ispettori dell'emigrazione nei porti di sbarco, indicando, in base alle dichiarazioni dell'interessato stesso, il nome del piroscafo che avrebbe trasportato il militare nel Regno, con la data di arrivo, e richiedendoli di accertare sugli elenchi dei passeggeri in loro possesso se il nome dell'interessato vi figuri. Gli ispettori rilasceranno in ogni modo un certificato, sia positivo che negativo.



In base ai documenti ed ai rilievi summenzionati i comandi di corpo invieranno ai competenti ispettori dell'emigrazione un *attestato* comprovante che lo smobilitato ha diritto al riespatrio a spese dello Stato, facendo però la riserva relativa ai militari ancora alle armi, la cui classe non sia congedata.

### 3° — *Avviamento ai porti d'imbarco.*

Gli ispettori dell'emigrazione provvederanno, in base a tale attestato, a prenotare i riespatriandi in partenza sui piroscafi disponibili ed invieranno agli aventi diritto, pel tramite dei comandi di corpo richiedenti, *i fogli nominativi di chiamata*, con l'indicazione della data approssimativa entro la quale dovranno trovarsi nei porti, e la richiesta ferroviaria mod. B color rosa per il trasporto gratuito sino al luogo d'imbarco.

Ivi giunti i riespatriandi dovranno presentarsi per l'iscrizione ai posti di ricovero per emigranti, ove verranno assistiti nelle pratiche relative al rilascio del visto consolare sui passaporti.

Coloro che giungessero ai porti senza essere muniti del predetto foglio di chiamata dell'ispettore dell'emigrazione e degli altri documenti indicati al n. 2 saranno respinti ai comuni di provenienza a proprie spese. I ritardatari perderanno il turno di partenza e saranno costretti a richiedere all'ispettore dell'emigrazione, a mezzo dei distretti militari, un nuovo foglio di chiamata.

### 4° — *Trattamento economico.*

Durante la sosta nei porti, che dovrà essere ridotta al minimo, gli smobilitati riceveranno dagli ispettori dell'emigrazione, a mezzo delle amministrazioni dei ricoveri per gli emigranti, i seguenti assegni e competenze:

a) indennità di trasferta per i giorni di viaggio fatto per raggiungere il porto d'imbarco (indennità di missione per gli ufficiali);

b) stipendio del grado (esclusa l'indennità caro-viveri) e indennità di marcia per gli ufficiali. Assegno giornaliero (esclusa l'indennità caro-viveri) e indennità di marcia e di alloggio per i sottufficiali e carabinieri, i quali potranno convivere alla mensa dei sottufficiali pagando il relativo scotto.

Assegno giornaliero, indennità di marcia, vitto e alloggio per i caporali e soldati:

c) indennità di L. 2 per i giorni di permanenza nei porti in attesa dell'imbarco e indennità di L. 5 per ciascun giorno di navigazione compreso il giorno d'imbarco e di sbarco ai militari di truppa.

Restano immutate le norme circa il trattamento a bordo, di cui al n. 11 della circolare n. 137;

d) a tutti i riespatriandi verrà dato inoltre un abito civile completo o L. 80 in sostituzione, con una serie di ricambio di biancheria (1 camicia, 1 paio di mutande, 1 paio di calze, 1 fazzoletto).

### 5° — *Famiglie degli smobilitati.*

I comandi militari accerteranno altresì l'eventuale diritto all'espatrio gratuito (esclusa qualiasi indennità) delle famiglie degli smobilitati. A tal uopo dovranno venir presentati ai comandi suddetti oltre ai passaporti, anche agli atti di matrimonio e i certificati di nascita dei figli. Il diritto all'espatrio gratuito potrà essere riconosciuto alle persone di famiglia (escluse le persone di servizio) tornate in Italia in dipendenza del richiamo alle armi del rispettivo capo. La concessione potrà essere estesa alla



moglie ed ai figli dei militari, che contrassero matrimonio dopo il rimpatrio e prima del loro invio in congedo.

Accertato il diritto dell'espatrio gratuito delle famiglie i comandi incaricati delle pratiche ne faranno espressa menzione nell'attestato da inviarsi agli ispettori dell'emigrazione, di cui al n. 2 della presente circolare. Alle famiglie spetta, sia in ferrovia che sui piroscafi, il posto che compete ai loro capi.

6° — *Termine utile per la presentazione delle domande.*

È fissato al 31 dicembre 1920 il termine utile per la presentazione delle domande rivolte ad ottenere il rimpatrio a spese dello Stato per gli smobilitati provenienti dai paesi d'oltremare, appartenenti a classi inviate in congedo fino a tutto l'anno in corso.

Il diritto al rimpatrio gratuito persisterà anche dopo il 31 dicembre 1920, ma soltanto per gli smobilitati che avranno presentato in tempo ai comandi militari suddetti le domande sopra accennate. Gli altri saranno considerati come rinunciatari.

7° — In dipendenza delle presenti disposizioni viene accordata ai militari in attesa di rimpatrio la facoltà di chiedere di continuare ad essere tenuto in servizio presso il proprio corpo fino al giorno dell'imbarco, nel caso la loro classe venga congedata.

I militari congedati invece possono chiedere di essere riassunti in servizio presso il proprio distretto militare fino al giorno dell'imbarco col trattamento stabilito dalla circolare 657 *giornale militare* 1919, penultima alinea.

Ai militari congedati che non intendessero avvalersi della anzidetta facoltà competono, durante il tempo di temporanea permanenza nei comuni prescelti, il trattamento stabilito dalla circolare 657 suddetta, alinea terzo. Tale trattamento cesserà, ben s'intende, per coloro che a termine del n. 6 della presente circolare non presenteranno nuova domanda ai distretti militari per il rimpatrio gratuito.

*Il Ministro:*  
BONOMI.

### **Commissariato generale dell'emigrazione**

CIRCOLARE 23 novembre 1920 n. 56

*Ai Sigg. Prefetti, Sottoprefetti e Questori del Regno,*

*e per notizia,*

*Agli Ispettori e Segretariati dell'Emigrazione e Uffici di collocamento.*

#### **Avviamento emigranti in porti esteri.**

Il Commissariato Generale dell'Emigrazione, nell'intento di evitare ai nostri emigranti le truffe degli agenti clandestini ed il bagarinaggio dei biglietti d'imbarco sui piroscafi, ha fatto istituire dalle Compagnie Italiane di navigazione un'apposita Società con sede in



Genova, la quale, sotto la vigilanza del Commissariato stesso, ha preso il monopolio di *tutti* i posti liberi sui piroscafi stranieri in porti esteri ed avvia quindi all'estero gli emigranti che non trovano posto nei porti del Regno. A tale scopo la Società predetta ha istituito appositi Uffici di concentramento a Milano e Torino.

Gli emigranti quindi che desiderano imbarcarsi in porto estero potranno rivolgersi ai Rappresentanti delle Compagnie di Navigazione italiane i quali fisseranno i posti, d'accordo con la « Società Avviamento Emigranti Porti Esteri » di Genova (S. A. E. P. E.) e, quando sarà giunto il loro turno, verranno invitati dai rappresentanti stessi a recarsi al posto di concentramento (Torino o Milano secondo il posto d'imbarco) da dove verranno poi accompagnati da appositi incaricati fino al porto nel quale troveranno il piroscafo che è loro destinato.

È necessario che venga reso noto agli interessati che soltanto gli emigranti provvisti del biglietto d'imbarco rilasciato dalla Compagnia Saepe potranno trovare imbarco nei porti esteri, gli altri saranno invece respinti dalla frontiera. Coloro degli emigranti che si trovano già ad avere acquistato il biglietto per l'imbarco in porto estero o ad avere versata una caparra, dovranno rivolgersi all'Ispettorato dell'Emigrazione in Genova, per poter essere ammessi ad imbarcare in porto estero.

Prego di dare alla presente notizia la maggiore possibile diffusione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.

#### **Commissariato generale dell'emigrazione**

LETTERA 15 ott. 1920 n. 41234 di prot.

*Agli Istituti Bancari, Cooperative di lavoro,  
Enti diversi, ecc.*

**Ente per la colonizzazione - Costituzione del Sindacato di Studio.**

*Ill.mo Signore,*

Il Commissariato Generale dell'emigrazione, nello svolgimento della sua svariata e complessa opera di valorizzazione della nostra emigrazione è venuto nel convincimento che sia necessario e possibile costituire, con capitale italiano, imprese di colonizzazione nei paesi esteri che hanno maggior bisogno della nostra mano d'opera,



sia per l'interesse diretto ed immediato che essi possono avere per creare nuovi centri di assorbimento delle nostre masse lavoratrici, sia per l'interesse che ha il nostro Paese di estendere la propria influenza economica, politica e morale in determinate regioni.

Ad evitare il pericolo che nascerebbe da una inorganica e saltuaria serie di sforzi isolati, spesso contraddittori fra loro e quasi sempre insufficienti allo scopo, si è ritenuto che il miglior modo di elaborare un programma organico e di far convergere gli sforzi verso fini precisi e con mezzi adeguati, fosse quello di costituire un Ente o Istituto Nazionale di colonizzazione che raggruppi le varie energie capitalistiche e studi e finanzi dei progetti concreti ed organici di colonizzazione, d'accordo e col concorso del Commissariato Generale dell'emigrazione in quanto tali iniziative italiane possono avere ripercussione sul movimento emigratorio.

Con siffatto proposito si sono indette riunioni dei rappresentanti degli interessi bancari ed economici nazionali, di Compagnie di Navigazione e di Enti Industriali e Commerciali, che appaiono maggiormente interessati all'impresa.

In tali riunioni è stata decisa, per una prima fase di lavoro, la creazione di un *Sindacato di studi*, avente per iscopo di proporre e rilevare in quali territori ed in quali condizioni possano ottenersi od acquistarsi concessioni per imprese di colonizzazione ed anche per l'impianto e per lo sfruttamento di industrie, in cui la mano d'opera italiana possa essere convenientemente e largamente impiegata.

Si è pure ritenuto opportuno che siano chiamati a partecipare anche agli studi per l'esecuzione dei progetti concreti i rappresentanti delle Organizzazioni e dei Sindacati operai e delle Cooperative di lavoro, inquantochè l'Istituto da crearsi non deve avere carattere prevalentemente capitalistico, ma deve divenire una istituzione d'interesse nazionale e sociale.

A far fronte alle spese inerenti a questa prima fase dell'attività del costituendo Istituto, venne deliberata una prima erogazione di 3,000,000 (tre milioni) di lire, da raccogliersi per un terzo fra le Compagnie di Navigazione Nazionali, e per gli altri due terzi fra i principali Istituti Bancari e gli Enti Industriali e Commerciali che vogliono secondare l'iniziativa del Commissariato.

La costituzione del Sindacato di Studi non implica responsabilità d'impegno per i sottoscrittori di concorrere, a suo tempo, alla costituzione dell'Istituto di Colonizzazione che si vuole fondare. Il Sindacato di Studi deve proporre ed esaminare i progetti di colonizzazione che gli verranno sottoposti, e deve provvedere all'invio di fiduciari e di tecnici nelle diverse regioni nelle quali si riterrà opportuno di avviare la nostra emigrazione e di costituire le imprese agricole, industriali, estrattive, commerciali che appariranno destinate a successo.



Uno dei convenuti è stato incaricato di fare le necessarie pratiche presso gli Istituti di Credito per assicurare l'adesione ed il versamento della quota necessaria a formare la contribuzione richiesta a tale categoria; il Segretario delle Compagnie di Navigazione Italiana ha assunto l'impegno di fare analoghe pratiche presso le Compagnie di Navigazione; al Commissariato, infine, possono rivolgersi tutti gli Istituti ed i privati che desiderano partecipare al Sindacato di studi.

Non sfuggirà certo alla S. V. I. l'alta importanza sociale ed economica che, proprio in questo tormentoso e difficile momento della vita nazionale, può avere l'Istituzione che si intende creare. Si tratta, infatti, di fornire alla nostra emigrazione un impiego utile e remunerativo associandola al capitale e alla direzione tecnica nazionale da cui deve attendersi migliore trattamento e maggiori garanzie che dagli stranieri; si tratta di non lasciarla sparpagliare per il mondo sotto la forma esclusiva di operai salariati dal capitale straniero; ma di costituire delle vere e forti collettività organiche, applicando su vasta scala il sistema cooperativo; si tratta, altresì di trovare all'industria italiana nuovi sbocchi e nuovi mercati, diffondendo la conoscenza dei nostri prodotti, procurando alla economia nazionale materie prime e di consumo di maggiore necessità.

Propositi di questa natura, che contribuiscono anche alla prosperità dei paesi d'immigrazione, non possono lasciare indifferenti coloro i quali hanno vivo il senso dell'interesse nazionale e desiderano vedere la influenza italiana all'estero svilupparsi con sistemi moderni di fecondo lavoro.

È tempo ormai che la nostra emigrazione rappresenti una forza economica e nazionale che ridondi a maggior vantaggio di sé stessa e a vantaggio del nostro paese e ne accresca il prestigio all'estero.

Faccio perciò appello alla S. V. I. perchè voglia dare la propria adesione ed il suo contributo al Sindacato di studi pregandola di volersi mettere in comunicazione con questo Commissariato Generale.

Le sarò grato se vorrà procurarmi l'adesione di altre persone che possano interessarsi alla iniziativa indicandomi altresì i nomi di personalità del mondo finanziario e industriale che, a suo avviso, potrebbero essere utilmente sollecitate ad associarsi alla impresa.

Gradisca, Ill.mo Signore, gli atti della mia distintissima considerazione.

*Il Commissario Generale*

DE MICHELIS.



**ORGANI CONSULTIVI, DI CONTROLLO  
E GIURISDIZIONALI SULL'EMIGRAZIONE**

**Consiglio superiore dell'emigrazione.**

(Triennio 1920-1922)

PRESIDENTE.

PANTANO on. dep. Edoardo, designato dal Ministro per gli Affari Esteri.

VICE-PRESIDENTI.

ROSSI on. dep. prof. Luigi, designato dal Ministro per gli Affari Esteri.  
TURATI on. dep. avv. Filippo, membro del Comitato permanente del Lavoro.

CONSIGLIERI.

BARGONI comm. avv. Foscolo, Direttore generale della Cassa Nazionale di Assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.  
BELLENI gr. uff. Silvio, Direttore generale della marina mercantile.  
BETTONI on. sen. conte Federico, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
CABRINI on. Angiolo, designato dalla Lega Nazionale delle Cooperative.  
D'ARAGONA on. dep. Ludovico, Membro della Giunta Esecutiva per il collocamento e la disoccupazione.  
DE AMICIS on. sen. Mansueto, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
DE MICHELIS gr. uff. Giuseppe, Commissario generale dell'emigrazione, come delegato del Ministro degli affari esteri.  
DE RUGGERI on. dep. avv. Nicola, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
GARIBOTTI on. dep. Giuseppe, designato dalla Federazione Italiana delle Società di Mutuo Soccorso.  
GIUFFRIDA on. dep. prof. Vincenzo, designato dal Ministro degli affari esteri.  
GRANDI on. dep. Achille, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
JACINI on. dep. conte Stefano, designato dalle Istituzioni di assistenza degli emigranti.  
MIRAGLIA gr. uff. Nicola, Direttore generale del Banco di Napoli.  
MOSCA on. sen. Gaetano, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.



OSIMO prof. Augusto, designato dalle Istituzioni di assistenza degli emigranti.  
 PARETTI comm. prof. Orazio, Direttore generale della Cassa Nazionale per le Assicurazioni sociali.  
 PIEMONTE on. dep. Giuseppe Ernesto, Membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo dell'emigrazione.  
 QUAGLINO on. dep. Felice, designato dalla Confederazione Generale del Lavoro.  
 SANSONE comm. Antonio, Direttore Generale dell'Opera Nazionale dei combattenti.  
 SCANNI NOVI Giuseppina, designata dalle Istituzioni di assistenza degli emigranti.  
 SOLINAS cav. uff. Luigi, Reggente l'Ufficio di Direttore generale della Previdenza e del Lavoro.  
 GALLARATI SCOTTI duca Tommaso, Rappresentante della Associazione per gli interessi del Mezzogiorno.

SECRETARIO.

RUSSO cav. uff. Giovanni, consigliere dell'emigrazione.

---

**Comitato permanente dell'emigrazione.**

PRESIDENTE.

DE MICHELIS prof. Giuseppe, Commissario generale dell'emigrazione.

MEMBRI.

BETTONI on. conte Federico, Senatore del Regno.  
 CABRINI on. prof. Angiolo, Consigliere dell'emigrazione.  
 D'ARAGONA on. Ludovico, Deputato al Parlamento.  
 DE AMICIS on. dott. Mansueto, Senatore del Regno.  
 GIUFFRIDA on. prof. Vincenzo, Deputato al Parlamento.  
 IACINI on. dott. conte Stefano, Deputato al Parlamento.

---



**Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione.**  
(XXV legislatura).

## PRESIDENTE.

BETTONI on. conte Federico, Senatore del Regno.

## MEMBRI.

DE AMICIS on. Mansueto, Senatore del Regno.

DE RUGGERI on. avv. Nicola, Deputato al Parlamento, vice presidente della Commissione.

GRANDI on. Achille, Deputato al Parlamento.

MOSCA on. Gaetano, Senatore del Regno.

PIEMONTE on. Giuseppe Ernesto, Deputato al Parlamento.

## SEGRETARIO.

MARCONI cav. uff. Alfredo, ragioniere capo del Commissariato generale dell'emigrazione.

**Commissione centrale dell'emigrazione.**

## PRESIDENTE.

PETRONE on. comm. Silvio, Consigliere della Corte di cassazione di Roma.

## PRESIDENTE SUPPLENTE.

MILLO comm. avv. Eugenio, Consigliere della Corte di cassazione di Roma.

## MEMBRI TITOLARI.

GARIBOTTI on. Giuseppe, membro del Consiglio superiore dell'emigrazione.

GIOVARA comm. Cesare.

MORTARA prof. Giorgio.

VANNUTELLI Lamberto, capitano di vascello.

## MEMBRI SUPPLENTI.

AMICJ GROSSI Marco, capitano di fregata.

CAVAGLIERI prof. Arrigo.

FERRARIS comm. Efrem.

GRANDI on. Achille, membro del Consiglio superiore dell'emigrazione.

## SEGRETARIO.

GUIDA comm. Guglielmo, giudice.

## APPLICATO ALLA SEGRETERIA.

FRESA cav. Nicola, cancelliere.



---

Il giorno 2 novembre 1920 è morto in Roma l'on. senatore **LUIGI BODIO**, membro della Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione e del Consiglio superiore dell'emigrazione, già presidente del Consiglio stesso e Commissario Generale dell'emigrazione dal 1901 al 1904.

---

Il giorno 26 dicembre 1920 è morto in Roma S. E. l'on. senatore **EDMONDO MAYOR DES PLANCHES**, già Ambasciatore d'Italia e Commissario Generale dell'emigrazione nel biennio 1917-1918.

---

Nel prossimo fascicolo del «Bollettino» saranno pubblicate le necrologie dei compianti senatori *Luigi Bodio* ed *Edmondo Mayor des Planches*.



<b>Movimento dell'emigrazione italiana</b> . . . . .	Pag. 512
<i>Emigrazione transoceanica.</i> — Movimento mensile delle partenze e degli arrivi nei porti del Regno di emigranti transoceanici italiani e stranieri (512) - Movimento mensile degli emigranti italiani transoceanici distribuiti per paesi di destinazione (514).	
<i>Emigrazione non transoceanica.</i> — Movimento mensile dell'espatrio di emigranti italiani non transoceanici distribuiti per paesi di destinazione (515) - Movimento mensile del rilascio dei passaporti per emigranti con destinazione a paesi non transoceanici (515) - Distribuzione regionale del movimento dell'emigrazione non transoceanica (516).	
<b>Vita degli italiani all'estero</b> . . . . .	» 519
<b>Varie</b> . . . . .	» 520
<b>Atti Ufficiali</b> . . . . .	» 523
<i>Leggi e decreti.</i> — R. Decreto 18 aprile 1920 concernente l'Ufficio di segreteria della Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione permanente del Lavoro della Società delle Nazioni (523) - Decreto 1° ottobre 1920 del Commissario Generale dell'emigrazione che autorizza la Società Anonima «Avviamento emigranti in porti esteri» ad avviare e imbarcare in porti esteri gli emigranti diretti a paesi transoceanici (525).	
<i>Atti di amministrazione.</i> — Circolari (526).	
<i>Organi consultivi, di controllo e giurisdizionali sull'emigrazione.</i> — Consiglio superiore dell'emigrazione (544) - Comitato permanente dell'emigrazione (545) - Commissione parlamentare di vigilanza sul Fondo per l'emigrazione (546) - Commissione centrale dell'emigrazione (546).	



---

Il « *Bollettino della emigrazione* » non si vende al pubblico in numeri separati,  
ma solo per abbonamento, che costa

**LIRE 12 ALL'ANNO**

Dirigere cartolina-vaglia al Cassiere del « Commissariato generale della emigrazione »  
ROMA — 30, Boncompagni — ROMA »

---